

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(68)

INDICE

| <i>RESOCONTI:</i> | <i>Pag.</i> | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|--|
| GIUNTA DELLE ELEZIONI | 21 | LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°) 59 |
| RIUNITE (<i>Giustizia-2° e Lavori pubblici-8°</i>) | 22 | — <i>Sottocommissione pareri</i> 85 |
| RIUNITE (<i>Giustizia-2° e Igiene e sanità-12°</i>) | 28 | AGRICOLTURA (9°) 65 |
| RIUNITE (<i>Lavori pubblici-8° e Industria-10°</i>) | 40 | INDUSTRIA (10°) 75 |
| AFFARI COSTITUZIONALI (1°) | 43 | LAVORO (11°) 78 |
| — <i>Sottocommissione pareri</i> | 82 | IGIENE E SANITÀ (12°) |
| GIUSTIZIA (2°) | | — <i>Sottocommissione pareri</i> 86 |
| — <i>Sottocommissione pareri</i> | 84 | GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 80 |
| AFFARI ESTERI (3°) | 45 | COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI ECOLOGICI |
| BILANCIO (5°) | | — <i>Comitato per i pareri</i> 86 |
| — <i>Sottocommissione pareri</i> | 84 | COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO |
| FINANZE E TESORO (6°) | 48 | GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- |
| ISTRUZIONE (7°) | 56 | TELEVISIVI 81 |
| — <i>Sottocommissione pareri</i> | 85 | — <i>Sottocommissione per l'accesso</i> 86 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA PARLAMENTARI

MARTEDÌ 1° MARZO 1977

Presidenza del Presidente
VENANZI

La seduta ha inizio alle ore 16,15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prende in esame le seguenti domande di autorizzazione a procedere.

1) *Doc. IV, n. 28*, contro i signori Piccolini Alberto, Ascoli Nicola e Belmonte Marco, per vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 81, primo e secondo comma, 110 e 290, primo e secondo comma, del codice penale).

Dopo una breve esposizione preliminare del Presidente, intervengono i senatori De Giuseppe, Boldrini, Nencioni, Benedetti e Lapenta, i quali esaminano, sotto vari profili, alcune questioni che le domande di autorizzazione a procedere per vilipendio delle Assemblee legislative sono suscettibili di provocare. La Giunta delibera quindi, con una sola astensione, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Iannarone di stendere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 22*, contro i senatori Nencioni, Pecorino e Manno, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista).

Il Presidente, a nome del comitato incaricato dalla Giunta dell'esame preliminare degli atti processuali, svolge un'ampia e dettagliata esposizione sui fatti oggetto della domanda. Intervengono quindi i senatori Nencioni, che pone alcune questioni pregiudiziali, e Benedetti, che avanza alcune precisazioni.

Viene poi introdotto il senatore Pecorino, il quale fornisce chiarimenti alla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Risponde a quesiti rivoltigli dal Presidente e dai senatori Boldrini e Iannarone.

Congedato il senatore Pecorino, anche il senatore Nencioni fornisce alcuni chiarimenti, ai sensi del citato articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Tra l'altro, risponde ad alcune domande poste dal Presidente.

Il seguito dell'esame della suddetta domanda di autorizzazione a procedere è infine rinviato alla seduta di domani.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata per mercoledì 2 marzo 1977, alle ore 15, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere di cui al *Doc. IV, n. 22*.

La seduta termina alle ore 18,30.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente
VENANZI

La seduta ha inizio alle ore 15,05.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue l'esame della domanda di autorizzazione a procedere di cui al *Doc. IV, n. 22*, contro i senatori Nencioni, Pecorino e Manno, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista).

Il senatore Benedetti svolge un ampio intervento, nel corso del quale illustra anali-

ticamente i motivi di fatto e di diritto che, a suo avviso, dovrebbero portare la Giunta a decidere nel senso della concessione della autorizzazione a procedere.

La Giunta, quindi, causa precedenti impegni parlamentari di alcuni commissari, decide di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 1° MARZO 1977

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne

VIVIANI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Speranza e per i lavori pubblici Padula.

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

«Disciplina delle locazioni di immobili urbani» (465).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore Maccarrone riconosce che il disegno di legge sull'equo canone, pur non recependo per intero le proposte avanzate dalla sua parte politica, testimonia la volontà del Governo di venire incontro, attraverso il contemperamento dei contrapposti interessi dei proprietari e degli inquilini, alle esigenze avvertite per prima dalla classe lavoratrice. L'attuale grave situazione determinata, da una parte, dalla fallimentare politica del Governo nel settore e, dall'altra, dalla pressochè totale inefficienza degli uffici del catasto, si fonda sostanzialmente sull'accumulazione di un *plus valore*, prodotto dalla società anzichè dai proprietari — come riconosce lo stesso Einaudi nel

suo manuale di scienza delle finanze — che è giusto sia restituito alla società.

La speculazione sulle aree è infatti nata come conseguenza della rivoluzione industriale e del fenomeno dell'urbanesimo. L'introduzione dell'equo canone non può pertanto assumere significato punitivo nei confronti di alcuno, ma piuttosto quello di una inevitabile compensazione.

L'inefficienza dei catasti — prosegue l'oratore — ha fornito l'alibi al Governo per la previsione delle farraginose procedure necessarie alla determinazione dell'equo canone (sulla base di esse sono stati infatti ipotizzati ben 75 mila casi diversi); tali modalità di accertamento — che dovrebbero essere effettuate sulla base delle superficie anzichè dei vani — debbono essere invece ancorate a dati certi, quali quelli risultanti dal catasto. A questo riguardo l'oratore sottolinea l'esigenza che gli uffici siano quanto prima riorganizzati e posti in condizione di operare.

Il senatore Maccarrone rileva il rischio che le leggi oggettive del mercato immobiliare stravolgano sostanzialmente l'equo canone: la liberalizzazione degli affitti, anche se parziale, non deve consentire la speculazione, dovendo il contemperamento delle esigenze cui tende il disegno di legge essere effettuato nel presupposto della tutela del contraente più debole, rappresentato dall'inquilino.

Quanto al fenomeno delle case sfitte o invendute, l'oratore sottolinea l'opportunità che esse siano socialmente utilizzate (il provvedimento dovrebbe prevedere norme che consentano agli enti locali di agire in tal senso). Quanto invece al problema della tutela dei piccoli proprietari, il divario dell'equo canone rispetto a quello corrente, non sopportabile dalle fasce economicamente più deboli, potrebbe essere risolto o attraverso la concessione di un contributo diretto all'inquilino, prelevato dai proventi risultanti dai canoni pubblici, o attraverso la concessione di uno sgravio fiscale ai piccoli proprietari.

Soffermandosi quindi sulle Commissioni amministrative, cui spetta il compito di indicare, in via conciliativa, l'equo canone, l'oratore lamenta il loro carattere tecnico

dovento, a suo avviso, piuttosto essere costituite su base elettiva, da componenti nominati dal Consiglio comunale con rappresentanze delle minoranze.

Riservandosi quindi di presentare eventuali altre proposte in sede di esame dei singoli articoli, conclude osservando che qualunque legge in materia sarà necessariamente inadeguata se non accompagnata da un massiccio intervento pubblico.

Il senatore Pazienza, dopo aver rilevato che una spinta decisiva alla presentazione dell'attuale disegno di legge è stata con ogni probabilità data dal Governo dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, osserva che fondati dubbi di legittimità costituzionale possono essere tuttavia prospettati in riferimento all'attuale normativa: l'incisiva e penetrante lesione del diritto di proprietà; l'espropriazione senza indennizzo; la mancata tutela del risparmio; l'introduzione di organi straordinari sostanzialmente giurisdizionali; l'inappellabilità delle sentenze.

Nel merito l'oratore esprime ampie perplessità sull'approvazione di un disegno di legge attraverso il quale si infligge, a suo giudizio, un colpo mortale all'iniziativa privata, lungamente mortificata in questi anni dal protrarsi di un regime vincolistico sostanzialmente ingiustificato.

In tal modo ci si avvicina ineluttabilmente allo spettro delle coabitazioni, a regimi caratterizzati da una endemica carenza di alloggi (solo che si pensi alle giovani coppie costrette nella quasi totalità a coabitare con i genitori di uno dei coniugi).

Il senatore Pazienza rileva uno iato tra la relazione al disegno di legge, pervasa da buone intenzioni e l'articolato, ad essa non corrispondente: la previsione di un reddito del 3 per cento, gravato da oneri fiscali, rappresenta una ingiustizia manifesta, contro la quale il suo Gruppo si è sempre battuto. L'accesso alla casa delle famiglie meno abbienti deve essere garantito dallo Stato attraverso la previsione di un sistema, sperimentato con successo dai Paesi dell'Europa centrale, che consenta la concessione, secondo modalità da determinarsi, di un « sus-

sidio casa » (da prelevarsi da un apposito fondo costituito con un'eventuale imposta addizionale).

L'oratore si dichiara quindi molto perplesso sulla possibilità di adeguare gli uffici del catasto alle esigenze attuali, stante lo stato di arretratezza ormai decennale in cui essi versano ed il loro organico.

Dopo aver quindi sollecitato l'acquisizione del parere della 1ª Commissione permanente, il senatore Pazienza conclude sottolineando l'opportunità di svolgere una indagine conoscitiva che consenta l'acquisizione dei pareri delle principali categorie interessate (almeno l'ANCE, la Confedilizia ed il SUNIA).

Il presidente Viviani prospetta l'opportunità che, secondo il programma concordato dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni, la discussione generale si concluda con la seduta di domani e che, nella stessa seduta, le Commissioni si pronuncino anche sulla eventuale proposta di acquisire il parere del CNEL e su quella di svolgere una indagine conoscitiva sulla tematica oggetto del disegno di legge.

Le Commissioni concordano.

La seduta termina alle ore 17,45.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina delle locazioni di immobili urbani** »
(465).

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore Busseti, rilevato che la discussione ha evidenziato una notevolissima ca-

renza dell'intervento pubblico nel settore degli investimenti immobiliari protrattasi per circa 40 anni, cita dati analitici dai quali risulta la gravità della situazione, che postula una necessaria determinazione nella soluzione della questione. Il disegno di legge sull'equo canone potrebbe rappresentare lo strumento più idoneo per la soluzione del problema della casa purchè non sia isolato ma visto congiuntamente agli altri provvedimenti diretti allo stesso scopo (la recentissima legge sul regime dei suoli ed il disegno di legge che prevede stanziamenti pluriennali per la realizzazione di alloggi di edilizia economica popolare) e gli sia riconosciuto carattere transitorio, tendendo allo sblocco del regime vincolistico, in vista del traguardo ultimo rappresentato dal ripristino del libero mercato.

Dopo aver rilevato che i dubbi di costituzionalità che sono stati prospettati relativamente alla limitazione del libero esercizio del diritto di proprietà non appaiono del tutto privi di fondamento (sicuramente fondati sono, anzi, quelli relativi alle disposizioni processuali, che dovrebbero indurre a una rievazione della normativa), afferma che il legislatore deve operare con attenta meditazione al fine di pervenire ad una gestione di ordinata transizione verso un regime di semilibertà del mercato in cui lo Stato interviene a sostegno del contraente più debole.

In particolare, per quanto riguarda la proroga prevista dall'articolo 68, ritiene che il termine sostanziale di 6 anni sia iniquo (le gradualità integrative non appaiono infatti compensative) e propone, pertanto, che sulla base delle categorie previste dallo stesso articolo si proceda immediatamente, scaduto il triennio di proroga, all'applicazione dell'equo canone a partire dalla prima delle categorie secondo un criterio di gradualità.

L'esigenza di liberalizzare il mercato, che costituisce senza dubbio il principio propulsore del provvedimento, non deve risolversi, come dimostra l'esperienza degli Stati europei che già hanno adottato l'istituto dell'equo canone, scaricandone il peso esclusivamente sui contraenti.

Anche la disciplina dei contratti di locazione destinati ad uso diverso da quello di abitazione necessita, ad avviso dell'oratore, di sostanziali modifiche, giacchè la stabilizzazione del canone per l'intera durata del contratto locatizio contraddice la natura tipica dell'anzidetto contratto, mentre la liberalizzazione induce effetti certi di lievitazione dei prezzi. Del pari inopportuna, sostiene il senatore Busseti, è la mancata discriminazione, all'articolo 65, fra piccole e grandi imprese.

L'oratore rileva quindi la necessità che l'equo canone, perchè sia un istituto giuridico costituzionalmente compatibile anzichè uno strumento di « prevaricazione », non incida sulla determinazione del valore commerciale del bene, ma esclusivamente sul prezzo d'uso, facendo salva la naturale sinallagmaticità del rapporto.

Sottolinea infine l'opportunità di acquisire al più presto il parere della Commissione affari costituzionali e del CNEL, riservandosi di intervenire eventualmente di nuovo dopo l'audizione degli anzidetti pareri.

Il senatore Pitrone rileva innanzi tutto che il criterio assunto a base della determinazione dell'equo canone — quello cioè del costo convenzionale di riproduzione dell'unità immobiliare considerata, in ragione di un tasso di rendita assolutamente inadeguato — risulta calcolato sulla base dei parametri in uso per il contributo pubblico sui mutui edilizi e rappresenta, pertanto, una soluzione tecnicamente improponibile in quanto pretende di applicare all'edilizia ordinaria criteri propri di quella agevolata. L'edilizia di iniziativa privata si realizza infatti in condizioni ed in regimi del tutto diversi da quello dell'edilizia agevolata e conseguentemente profondamente diverso è il costo di costruzione.

L'introduzione di un canone « convenzionalmente equo ma tecnicamente assurdo » rappresenta un errore non soltanto tecnico, ma anche economico: troppo ovvi sono infatti gli effetti disincentivanti che il provvedimento indurrà sul risparmio privato destinato all'investimento immobiliare con un conseguente ed irrimediabile pregiudizio dei già precari equilibri strutturali del mercato

edilizio. Se è vero, prosegue l'oratore, che la legislazione vincolistica è stata la causa prima dell'attuale gravissima situazione del settore, non è meno vero che il disegno di legge n. 465 produrrà un ulteriore aggravamento di tale situazione non agendo sulle cause remote di essa e determinerà fatalmente la definitiva uscita del bene-casa dalla logica del mercato.

Quanto alla previsione del doppio regime immobiliare, per gli edifici ultimati prima del 31 dicembre 1975 e quelli ultimati dopo, esprime dubbi di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento che essa induce ed osserva che tale discriminazione è la prova evidente della necessità di realizzare condizioni di minor sfavore onde indurre i risparmiatori all'investimento. Parimenti criticabile gli appare, tra l'altro, il criterio del degrado per vetustà.

L'oratore conclude auspicando che il dibattito che seguirà possa fornire utili elementi di meditazione.

Il senatore Gusso, premessi taluni cenni sull'intera situazione della casa, che evidenziano l'importanza del risparmio privato nel settore (attraverso esso infatti è stato possibile realizzare quasi il 90 per cento dell'intero patrimonio edilizio), sottolinea la necessità di riattivare tale capacità di investimento di massa.

Il disegno di legge rappresenta una buona base di partenza, una fase di passaggio cioè, onde pervenire da un regime vincolistico a una situazione in cui gli strumenti operativi siano il più possibile vicini a quelli del libero mercato.

Le Commissioni riunite dovranno, tuttavia, attentamente meditare la complessa disciplina proposta dal Governo anche al fine di superare eventuali dubbi di illegittimità costituzionale.

L'oratore si sofferma quindi su taluni punti specifici del disegno di legge richiamando, tra l'altro, l'opportunità, già sottolineata dal senatore Degola nel suo intervento, di escludere dalla disciplina dell'equo canone gli immobili signorili o di lusso (quelli rientranti cioè nelle categorie A₁, A₈, A₉ e, almeno in parte, A₇) nonchè quella di utilizzare il periodo transitorio, previsto dal disegno di

legge, per procedere all'aggiornamento catastale della totalità degli immobili.

Dopo aver quindi osservato che i dubbi di costituzionalità posti dalla questione dei livelli dei redditi degli inquilini proprietari di case sono forse superabili in considerazione della transitorietà della disciplina, osserva che sarebbe tuttavia opportuno prevedere fin da ora, con apposita norma, la esclusione delle categorie più abbienti dai meccanismi dell'equo canone non avendo tali categorie necessità di essere protette.

L'oratore concorda, inoltre, con il senatore Degola circa l'esiguità della percentuale del 3 per cento del valore locativo indicata come redditività dell'immobile.

Quanto all'articolo 68, concernente il canone dei contratti soggetti a proroga, l'oratore esprime la preoccupazione che la sua applicazione induca il perverso effetto di ripristinare, alla scadenza del triennio, il regime vincolistico.

Il senatore Gusso, soffermandosi quindi sulla proposta di integrazione del canone per categoria al di sotto di una determinata fascia di reddito (sussidio casa), ritiene che tale via vada esplorata fino in fondo precisando tuttavia che l'anzidetta integrazione dei canoni non deve gravare sulla finanza pubblica.

Dopo avere auspicato che sul disegno di legge si realizzi la più ampia convergenza politica (nonostante le posizioni sostenute dal Gruppo comunista gli appaiono piuttosto distanti da quelle del suo Gruppo), sottolinea l'opportunità che non si tralasci l'attuale occasione per raggiungere gli obiettivi indicati nelle considerazioni finali sul problema dei fitti contenute nel documento del CNEL dell'ottobre 1976.

Il senatore Occhipinti, dopo aver rilevato che il disegno di legge in esame regola un conflitto di interessi che, se lasciato al mercato, vedrebbe soccombere il contraente più debole cioè l'inquilino, si dichiara contrario a forme di sussidio casa che si risolverebbero tra l'altro in una integrazione della grossa rendita edilizia e pone l'accento sulla necessità di incrementare l'offerta pubblica di abitazioni, rilanciando l'edilizia economico-popolare e convenzionata.

Riferendosi in particolare ai meccanismi di determinazione dell'equo canone previsti dal disegno di legge, afferma di non condividere l'opinione di chi individua in tali meccanismi un disincentivo per l'investimento nel settore edilizio. Si deve tener conto infatti, osserva il senatore Occhipinti, che il saggio di rivalutazione del capitale immobiliare è tra i più elevati ed è anzi accentuato dall'inflazione nè si deve poi dimenticare che l'introduzione dell'equo canone può favorire il risparmio familiare oggi assorbito dagli elevati canoni di locazione ed orientarlo quindi verso gli investimenti immobiliari.

Sottolineata poi l'opportunità di estendere l'equo canone anche agli immobili diversi dalle abitazioni per impedire tra l'altro che il permanere di fitti elevati soprattutto nel settore commerciale possa scaricarsi sui prezzi accentuando la spirale inflazionistica, il senatore Occhipinti conclude prospettando la necessità di aumentare la durata dei contratti prevista dal disegno di legge e ritenendo soddisfacente il regime transitorio introdotto dallo stesso provvedimento.

Il senatore Luberti, che interviene successivamente, afferma che il Gruppo comunista non attribuisce certo effetti miracolistici al disegno di legge in esame ma lo considera tuttavia uno strumento idoneo ad avviare un processo di riequilibrio nel settore edilizio altrimenti impossibile se si consentisse un regime di libero mercato che, inevitabilmente, tende a penalizzare le fasce di reddito più basse il cui accesso alla casa, cioè ad un bene primario indispensabile, permarrebbe particolarmente oneroso.

Rilevato quindi che occorre elaborare una normativa capace di contenere i momenti di conflittualità che potrebbero anche sfociare in forma di protesta sociale, l'oratore ritiene allarmistica l'affermazione secondo la quale l'approvazione di questa legge bloccherebbe gli investimenti nel settore edilizio; al contrario essa può facilitare la riconversione del settore dall'attuale, prevalente produzione di case di lusso, che poi rimangono in larga parte sfitte o invendute, verso il settore delle case popolari per le quali è

maggiore la domanda rimasta finora disattesa a causa delle gravi carenze di interventi pubblici.

Dopo aver respinto l'immagine di una sinistra populista ed irresponsabile che non si preoccuperebbe delle leggi dell'economia, il senatore Luberti afferma che si tratta di contemperare l'iniziativa privata, alla quale finora è stato consentito di tutto, con l'intervento dello Stato, favorendo peraltro la vera imprenditorialità, desiderosa di un giusto profitto e colpendo invece la speculazione selvaggia che in questi anni ha dilagato nel settore edilizio.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge l'oratore pone l'accento sulla esigenza di duttilità nella determinazione dei parametri per la fissazione dell'equo canone ed indica come prospettiva da perseguire quella di una ristrutturazione del catasto per introdurre le possibilità di riferimento a forme di rendita catastale perequate.

Circa gli aspetti processuali dichiara di non condividere i dubbi di costituzionalità manifestati in merito alle commissioni di conciliazione che — a suo avviso — non rappresentano certo un giudice speciale ma intervengono in una fase preliminare a quella giurisdizionale. La composizione delle predette commissioni va comunque rivista per affiancare agli elementi tecnici anche rappresentanze democratiche delle parti sociali interessate all'equo canone.

Va inoltre valutata l'opportunità di elevare i limiti di competenza del giudice conciliatore, che ha rappresentato un'esperienza sostanzialmente fallimentare, per consentire maggiori possibilità di intervento ai pretori i quali hanno acquisito particolari capacità nel dirimere i conflitti connessi ai contratti di locazione.

Concludendo, il senatore Luberti afferma che il disegno di legge in esame, anche se è suscettibile di diverse modifiche, contempera le esigenze della socialità con quelle della economicità ed il suo Gruppo si opporrà perciò fermamente a qualsiasi intento ostruzionistico nei confronti del provvedimento.

Il senatore Guarino, dichiaratosi sostanzialmente favorevole al disegno di legge in

base alla considerazione realistica che l'alternativa all'equo canone sarebbe soltanto un'ulteriore proroga del blocco dei fitti, rileva che l'equità del canone non deve essere valutata in termini strettamente giuridici ma in relazione alle istanze sociali che si intende tutelare in particolare per quanto riguarda i ceti meno abbienti.

Circa i parametri per la determinazione dell'equo canone l'oratore osserva che essi possono essere discussi, tuttavia non con critiche astratte ma alla luce di elementi concreti; a tale riguardo ritiene non particolarmente proficuo il ricorso, ventilato dai relatori, al parere del CNEL che richiederebbe tempi lunghi e non inciderebbe sostanzialmente sulla elaborazione degli stessi parametri, la quale comunque potrebbe essere affidata ad un comitato ristretto delle Commissioni.

Soffermandosi poi sugli aspetti processuali del provvedimento il senatore Guarino concorda nel non attribuire alle commissioni conciliative un carattere giurisdizionale; la istituzione di tali organi, a suo avviso, è tuttavia di scarsa utilità in quanto sarebbe preferibile che la conciliazione venisse esperita, come già accade, dalla stessa magistratura, stabilendo nel contempo l'inappellabilità delle sue sentenze soprattutto per non aggravare la crisi delle strutture giudiziarie con un contenzioso potenzialmente notevole.

Dopo aver concordato con il senatore De-gola circa l'opportunità di uno scaglionamento delle scadenze dei contratti per evitare lo sblocco allo stesso momento di tutti i fitti oggi vincolati, l'oratore osserva infine che lo svolgimento di una indagine conoscitiva, prospettata nel corso del dibattito, potrebbe procrastinare l'iter del disegno di legge che invece va approvato al più presto per evitare una nuova proroga del regime vincolistico la quale accentuerebbe le tensioni nel paese.

Il presidente Viviani dà quindi lettura del parere espresso sul disegno di legge dalla 1ª Commissione la quale ha sottolineato la opportunità di non prorogare oltre il 1982 il blocco delle locazioni, di non alterare l'indispensabile equilibrio fra gli interessi dei conduttori e quelli dei locatori soprattutto

per quanto riguarda la risoluzione del rapporto contrattuale. Nel parere si osserva anche che l'uniformità della disciplina dell'equo canone, favorendo la divaricazione tra le grandi aree metropolitane ed i piccoli centri, può contribuire a svilire la funzione del risparmio immobiliare ed incidere anche sul valore sociale della proprietà. Circa le commissioni di conciliazione previste dal disegno di legge nel parere si rileva che esse o rappresentano un filtro equitativo non pregiudiziale per adire l'autorità giudiziaria ovvero, se diversamente concepite, devono garantire l'indipendenza dei componenti ed escludere il valore cogente delle designazioni da parte delle associazioni di categoria.

Il presidente Viviani invita poi le Commissioni a pronunciarsi in merito alle proposte, da più parti ventilate nel corso del dibattito, per lo svolgimento di una indagine conoscitiva e per l'acquisizione del parere del CNEL ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

Il senatore Paziienza ribadisce l'esigenza, da lui già prospettata, di una indagine conoscitiva che non avrebbe un carattere dilatorio e consentirebbe di acquisire le opinioni delle diverse parti sociali interessate, in particolare sulle modalità di determinazione dell'equo canone. A suo avviso andrebbero ascoltate nel corso dell'indagine la Confederazione della proprietà edilizia, l'Associazione nazionale costruttori edili ed il Sindacato unitario degli inquilini.

Allo svolgimento dell'indagine conoscitiva si dichiara favorevole anche il senatore Ottaviani, il quale prospetta l'opportunità di acquisire anche l'opinione della Federazione dei lavoratori delle costruzioni.

I relatori, senatori De Carolis e Rufino, pur dichiarando di preferire l'acquisizione soltanto del parere del CNEL in quanto l'esperimento dell'indagine conoscitiva potrebbe comportare tempi non brevi, si rimettono comunque al giudizio delle Commissioni.

Dopo un breve intervento del presidente Viviani, il quale osserva che l'indagine dovrebbe articolarsi al massimo in due sedute, le Commissioni deliberano di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'arti-

colo 48 del Regolamento, il consenso allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sottoponendogli nel contempo il programma che prevede l'audizione della Confederazione della proprietà edilizia, del SUNIA, dell'ANCE, della Federazione lavoratori costruzioni e dell'Unione piccola proprietà edilizia.

Le Commissioni si pronunciano quindi sulla richiesta di acquisire il parere del CNEL, ribadita dal relatore senatore De Carolis.

Il senatore Petrella ritiene superflua l'acquisizione di tale parere essendo già stata decisa l'indagine conoscitiva ed osserva inoltre che il CNEL si trova attualmente in una fase di ristrutturazione che potrebbe comportare tempi lunghi per l'emanazione del parere.

All'acquisizione del parere si dichiarano poi favorevoli i senatori Pazienza e Ottaviani.

Le Commissioni deliberano infine di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a esprimere il suo parere su alcuni punti specifici del disegno di legge, con l'intesa che eventuali ritardi nell'acquisizione di detto parere non impediscano tuttavia alle Commissioni di proseguire nell'esame del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19.

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 1° MARZO 1977

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sull'interruzione della gravidanza » (483), d'iniziativa dei deputati Faccio Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed altri; Bonino Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvisieri e Pinto; Pratesi ed altri; Piccoli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e norme per l'affidamento preadottivo dei neonati » (515), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

Petizione n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 23 febbraio.

Il senatore Ciacci, sottolineata la drammaticità del problema che le Commissioni riunite sono chiamate ad affrontare, rileva che il grave confronto ideale e politico che esso comporta può costituire l'occasione di una proficua intesa o di una profonda lacerazione.

Il Gruppo comunista, rifiutando le provocazioni ed ignorando gli atteggiamenti temerari (significativo a questo riguardo il giudizio di « demenziale » contenuto nell'intervento del senatore Trifogli), vuole ragionare fino in fondo accogliendo, per intero e senza riserve, l'esortazione rivolta dall'onorevole Piccoli, allorchè si è concluso il dibattito alla Camera, ad una riflessione « più pacata e serena ». Impegnarsi però congiuntamente al fine di pervenire ad una perfeffibilità del testo pervenuto dalla Camera — prosegue l'oratore — non è tuttavia possibile se le posizioni di partenza sono caratterizzate da una pregiudiziale contrarietà di principio e se, argomentando che la legislazione in materia di aborto deve considerarsi « fascista » soltanto perchè inserita nel contesto del codice Rocco — come ha fatto il senatore Trifogli — si dimentica che, nella passata legislatura, l'abrogazione del titolo X del libro II del codice penale fu votata all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Del resto il problema dell'aborto deve essere risolto sulla base del diritto positivo, secondo i sistemi propri di uno Stato demo-

cratico e non da un punto di vista ideologico-religioso, giacchè per una coscienza cristiana il problema dell'aborto non si pone affatto.

Per chiarire i termini reali del problema occorre innanzi tutto escludere che si tratti di introdurre o meno l'aborto, dal momento che il fenomeno già esiste, o di discutere astrattamente sul problema dell'inizio della vita; occorre piuttosto, al di là delle opinioni personali, prendere reale coscienza della drammaticità di un problema che è aggravato dalla clandestinità, del fatto che l'aborto colpisce le donne — in particolare le più povere — e non per colpa loro e, infine, che il problema consiste nel liberare la donna dall'aborto fornendo la necessaria assistenza per combattere e superare quello clandestino.

Il senatore Ciacci, dopo avere affermato che il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenta il contributo di molti Gruppi parlamentari — e della stessa Democrazia cristiana che non ha assunto atteggiamenti ostruzionistici —, richiamati i punti fondamentali del provvedimento, ne ribadisce la validità, pur riconoscendo, tuttavia, che esso può essere ulteriormente perfezionato.

Quanto al disegno di legge n. 515, l'oratore, concordando con l'esigenza basilare di un finanziamento, ulteriormente potenziale, dei consultori, dichiara che il Gruppo comunista è tuttavia assolutamente contrario al « consultorio ideologico » (che eserciti cioè un'azione di persuasione pro o contro l'interruzione della gravidanza) nonchè al principio del preadottamento, per le aberranti conseguenze cui esso può condurre. Il provvedimento va quindi attentamente considerato ed il suo abbinamento con il disegno di legge n. 483, che sul piano tecnico appare opportuno, non deve rappresentare il pretesto politico per modificare il contenuto sostanziale di quest'ultimo.

Rilevata quindi la completa insussistenza delle illazioni in base alle quali l'attuale circostanza rappresenterebbe un'utile occasione di perseguimento del « compromesso storico », conclude ribadendo la totale mancanza di posizioni pregiudiziali nell'atteggia-

mento del Gruppo comunista, la cui azione è ispirata dalla piena fiducia nella saggezza della donna e dalla convinzione della saldezza morale del popolo italiano.

Il senatore Coco, dopo aver preliminarmente precisato che l'espressione « demenziale » è stata usata nel corso del dibattito svolto alla Camera e pertanto semplicemente ricordata dal senatore Trifogli nel suo intervento, osserva che, pur prescindendo dalle cifre, che rappresentano solo una testimonianza della gravità del fenomeno, l'aborto clandestino è certamente un dramma ed un male. L'oratore dichiara che il Gruppo della democrazia cristiana, nell'affermare l'assoluta intangibilità del diritto alla vita, intende ribadire, da un punto di vista etico, non già politico, l'incompromissibilità, per il presente e soprattutto per il futuro, di tale diritto. Dissente pertanto profondamente da coloro i quali ritengono che tale problema possa essere affrontato secondo i dettami di una strategia esclusivamente politica.

Quanto al giudizio sul disegno di legge n. 483, il senatore Coco, premesso che esso va formulato sulla base delle norme effettivamente approvate anzichè delle intenzioni, dichiara di non condividere l'osservazione, contenuta nella pur pregevole relazione della senatrice Tedesco Tatò, secondo la quale il provvedimento rappresenterebbe il punto di equilibrio tra due tesi estreme e contrapposte — quella dell'aborto come delitto del secolo, da un lato, e quella dell'aborto come manifestazione incoercibile del libero arbitrio, dall'altro — giacchè dall'esame dei primi quattro articoli del provvedimento, condotto secondo una logica esclusivamente giuridica anzichè politica, si evince piuttosto il deciso prevalere della seconda tesi. Se, dunque, la volontà effettiva deve corrispondere a quella dichiarata, se cioè non si vuole sostanzialmente consentire « l'aborto libero » — praticamente senza condizioni nei primi 90 giorni e dopo tale termine attraverso la corresponsabilizzazione degli apparati sanitari, cui viene riconosciuto un potere eccessivamente ampio, che travalica la fattispecie del cosiddetto aborto eugenetico — occorre che il disegno di leg-

ge, almeno da un punto di vista tecnico, sia senz'altro modificato.

Quanto al disegno di legge n. 515, il Gruppo della democrazia cristiana, partendo dalla convinzione che il dramma dell'aborto vada piuttosto prevenuto fornendo alle donne che non vogliono abortire la necessaria assistenza (educazione demografica, procreazione responsabile), e che tale assistenza possa essere proficuamente svolta dai consultori familiari attraverso l'assegnazione di nuovi compiti, ritiene che l'approvazione di esso ridimensionerebbe radicalmente il problema dell'aborto: in tal senso il disegno di legge n. 515 si pone in termini alternativi rispetto al disegno di legge n. 483; se, tuttavia, il Parlamento non convenisse in questa impostazione allora tale provvedimento potrebbe assumere significato integrativo. L'oratore ritiene, pertanto, senz'altro opportuno l'abbinamento dei due disegni di legge.

Soffermandosi, infine, in particolare sull'articolo 6 del disegno di legge n. 515, concernente l'affidamento preadottivo, l'oratore, sottolineato che tale strumento ha carattere potenziale e che pertanto appaiono infondate le critiche che vi ravvisano « una gestione della maternità in conto terzi », dichiara tuttavia che tale punto non rappresenta una condizione irrinunciabile.

Il senatore Plebe, rilevato che l'estremizzarsi delle posizioni contrapposte — in relazione alle prospettive di *referendum* — ha determinato una tensione che ora si cerca di attenuare, sdrammatizzando il contrasto fra laici e cattolici, afferma che questi tentativi, quasi di mediazione — e fra essi anche quello autorevole del senatore Gozzini — non giovano in realtà a risolvere il problema, che richiede soprattutto chiarezza, ed il coraggio di affrontare situazioni nette. In particolare ritiene pericoloso e controproducente il concedere ai cattolici la pregiudiziale che l'aborto sia in se stesso condannabile sul piano morale, in cambio di una soppressione o attenuazione delle sanzioni penali, sul piano legislativo. Inutile del resto, a suo avviso, anche il polemizzare con i cattolici nel tentativo di indurli a recedere da tale pregiudiziale, dato che la liceità morale o meno dell'atto è per essi una que-

stione di fede, e comunque deve essere lasciata al giudizio del singolo individuo. Il legislatore può e deve, tuttavia, salvaguardare le posizioni concrete sia dei cattolici che dei laici sul piano dei fatti, ma dovrebbe farlo evitando di affrontare il problema insolubile del sussistere o meno, in una determinata fase della gravidanza, di un individuo umano.

A tale riguardo critica la posizione attuale della Chiesa cattolica, che vuole risolvere il problema su una base strettamente scientifica, e precisamente genetica, sostenendo l'esistenza di un individuo umano dal momento in cui, con la fecondazione, esiste lo zigote. Osserva che tale posizione potrà essere facilmente invalidata — proprio in quanto pretende di basarsi sulla scienza — da successivi progressi che facessero modificare le attuali valutazioni della scienza stessa. D'altra parte egli ritiene tale posizione già seriamente indebolita dalle recenti acquisizioni della scienza in materia di gemelli uni-ovulari, in base alle quali una stessa entità biologica, che si vorrebbe definire individuo umano, si scinderebbe successivamente in due individui distinti. Si sofferma quindi a considerare le diverse posizioni assunte anticamente dalla Chiesa, posizioni che, nell'insieme, facevano risalire l'esistenza di un individuo umano al momento della presenza dell'anima, proveniente da Dio, presenza che poteva essere collocata in un momento variabile della gravidanza, ma che comunque non veniva mai fatta risalire al momento iniziale della fecondazione. Evidenza quindi come in base a tali dottrine la Chiesa negasse che nella fase iniziale della gravidanza potesse parlarsi di aborto in senso proprio, mancando in tale fase un individuo umano. Dopo aver precisato che la diversa concezione, a base scientifica, seguita dalla Chiesa di oggi, potrebbe essere a suo avviso tacciata di materialismo, qualora venisse considerata dal punto di vista delle credenze della Chiesa di un tempo, quali erano basate sulla tomistica e, anche successivamente, sulla teoria epigenetica con la relativa condanna del preformismo, conclude affermando che non è possibile imporre

anche ai non cattolici un punto di vista che la Chiesa stessa ha acquisito in epoca relativamente recente, soltanto adducendo una sua pretesa ma illusoria intangibilità scientifica.

Da tali considerazioni il senatore Plebe desume l'inutilità di attardarsi in controversie circa il momento in cui si debba o meno considerare presente un individuo umano, evidenziando come tutti i criteri escogitati per precisare tale momento manchino del requisito della certezza, come è stato rilevato in particolare per il criterio indicato da Momod e basato sugli incerti responsi degli encefalogrammi. Ne consegue la necessità di chiarire a se stessi che qualunque criterio ha un valore puramente convenzionale, in quanto cioè, nell'impossibilità di arrivare a una distinzione assoluta e valida universalmente, non resta che accordarsi e convenire su un valore arbitrario, sul quale comunque si potrà basare la propria fede religiosa o la propria opera di legislatore. Il senatore Plebe insiste quindi sulla necessità di non accettare un'impostazione del problema legislativo fatta sulla base voluta dai cattolici, impostazione alla quale accederebbero gran parte delle forze laiche col fatto stesso di ammettere una illiceità morale dell'aborto già a partire dall'atto fecondativo. Ciò porterebbe fra l'altro a convalidare un punto di vista che gli stessi cattolici poi contraddicono, ammettendo in pratica mezzi contraccettivi che agiscono successivamente a tale momento.

A suo avviso il legislatore dovrebbe evitare ogni giudizio etico nel considerare il problema, a se stante, della persistenza nel nostro ordinamento delle sanzioni penali per l'aborto procurato. Ogni valutazione etica e politica dovrebbe essere riservata, a suo avviso, al momento della considerazione dell'aborto nel suo aspetto generale, quale doloroso fenomeno sociale, che richiede quindi una valida opera di prevenzione per eliminarne le cause. Nella considerazione, inoltre, che tale opera non potrà essere nè breve nè facile, egli ritiene che il legislatore dovrebbe separare nettamente il momento liberalizzante — volto a eliminare immediatamente quelle sanzioni penali che nessuno

più sostiene e che spesso non vengono nemmeno applicate, con grave detrimento dell'istituto stesso della legge — dal momento etico-sociale della lotta contro l'aborto, che potrà richiedere una vasta azione educativa, la promozione della procreazione responsabile e molteplici altre misure sociali: un intervento pubblico certamente indispensabile, ma da non confondere con la doverosa, immediata soppressione delle depredate norme penali. Egli ravvisa invece nei tentativi di compromesso, con i quali si cerca di unificare i due momenti, e che trovano riflesso nella stessa impostazione del disegno di legge n. 483 e in particolare nelle definizioni adottate all'articolo 1, il pericolo di produrre l'effetto opposto, rispetto alla pacificazione desiderata, e cioè un ulteriore aggravarsi di quelle tensioni fra cattolici e laici che hanno fatto parlare di « scontro frontale ». Egli vede quindi la possibilità di attenuare realmente tali tensioni nel fare ricorso ad una opera di chiarificazione, ritenendo che soltanto la chiarezza delle idee possa realmente ridimensionare e sdrammatizzare le polemiche. Richiama in proposito il problema a suo avviso analogo della lotta all'alcoolismo negli Stati Uniti, fra le due guerre, allorchè prevalse infine la separazione dei due momenti, con risultati nell'insieme soddisfacenti. Rileva inoltre nel disegno di legge n. 483 una insufficiente tutela della riservatezza a cui la donna ha diritto, nel prendere la decisione essenziale, decisione che vedrebbe invece la partecipazione dei medici e addirittura di un intero consultorio — sulla base del dispositivo dell'articolo 13 — ravvisando in tale pubblicizzazione le conseguenze di quella tendenza al compromesso da lui prima deplorata. Conclude riaffermando la necessità di depenalizzare immediatamente lo aborto, eliminando quindi subito l'aborto clandestino, e rimettendo al tempo stesso a ulteriori provvedimenti, complessi e meditati, la lotta al « fenomeno aborto ». Preannuncia la presentazione di emendamenti in tal senso, e dichiara che, nell'intento di operare comunque per la depenalizzazione, voterà a favore di un disegno di legge che pur valuta nell'insieme negativamente.

Il senatore Barbaro dichiara di dover rifiutare quelle posizioni estremistiche sul problema dell'aborto che tendono a drammatizzare la polemica, e che sono rinvenibili anche nella relazione del senatore Pittella. Per parte sua si impegna a condurre il dibattito con serenità e misura, senza tener conto degli estremismi dei radicali ma badando al dovere di esercitare — come tutti gli altri parlamentari del suo Gruppo — il mandato ricevuto dagli elettori.

Dopo aver dato atto alla senatrice Tedesco del tono pacato che ha improntato la sua relazione, deve tuttavia ricordare che le posizioni della Chiesa, alle quali la sua parte politica tiene fede, posizioni di ferma condanna dell'aborto, non risalgono soltanto alle recenti pronunce del 1974, dato che tali pronunce non fanno che ribadire una condanna ripetuta infinite volte, fin dall'inizio del Cristianesimo.

Passando a considerare il disegno di legge n. 483, ritiene l'articolato ambiguo e in se stesso contraddittorio, dibattendosi nel vano tentativo di conciliare posizioni che non sono compatibili fra loro. Sotto tale aspetto ritiene preferibile l'impostazione legislativa data al problema nella passata legislatura, quando si cercò di stabilire una casistica concreta delle diverse ipotesi di interruzione della gravidanza: deplora quindi che si sia ora passati ad impostare la normativa sulla pregiudiziale della libertà di decisione della donna, assecondando settori estremistici del femminismo o dei radicali. Dichiara che la sua parte politica mantiene coerentemente le posizioni di allora, ed invita le altre forze parlamentari responsabili ad elaborare una legge che, evitando la clandestinità dell'aborto, tuteli o comunque prenda in considerazione i casi più gravi, le situazioni umane più degne di attenzione. Su tale base vi sarebbe uno spazio di mediazione fra la Chiesa cattolica ed il Parlamento, fra la giusta intransigenza profetica della Chiesa e la sua attuazione pastorale nella carità, da una parte, e la funzione legislativa del Parlamento dall'altra; uno spazio di mediazione che sarebbe un rischio troppo grosso, sia per la società italiana come per la Chiesa, voler trascurare. Confer-

ma quindi che il Gruppo della democrazia cristiana sarebbe disponibile ad una modifica di certi tratti della legislazione penale sull'aborto, anche nella considerazione della inapplicabilità di molte norme penali, quale emerge dalla prassi giudiziaria. Ciò non deve però significare che il procurato aborto possa costituire un diritto civile, ma bensì che si debba andare alla radice del fenomeno risolvendolo nel modo più globale, secondo una linea molto diversa da quella tracciata dal disegno di legge n. 483.

Passando a considerare gli aspetti sanitari del problema, riguardo ai quali egli si basa sulla propria esperienza di medico, riconosce la realtà ed il peso sociale del doloroso fenomeno degli aborti clandestini, per i quali gli ospedali pubblici devono intervenire, in moltissimi casi, per sanarne le conseguenze, e che vengono eufemisticamente classificati e denunciati come « aborto spontaneo ». Ritiene tuttavia decisamente sopravvalutate le cifre fornite in merito dal relatore Pittella, e lamenta che il dibattito al Parlamento sull'aborto non sia stato preceduto da indagini statistiche realmente attendibili.

Si sofferma quindi ad illustrare l'evoluzione dell'embrione umano, per chiarire concretamente l'esistenza dell'intero corredo genetico, capace di produrre una persona adulta, già nello zigote, cioè nell'uovo fecondato. Sottolinea, a tale proposito, la sua convinzione che lo zigote costituisca già un individuo umano, in quanto molti dei requisiti ulteriori, che altri richiedono per poter ammettere l'esistenza di un essere umano, in realtà spesso vengono a mancare anche successivamente alla nascita, compreso il requisito stesso della coscienza. Dichiara poi di dover parlare anche a nome di innumerevoli medici, che non si esprimono apertamente anche per un doveroso rispetto per l'attività legislativa del Parlamento, e che tuttavia sono assai preoccupati per le prospettive di gravi responsabilità che li attendono, responsabilità anche fuoriuscenti dalle competenze proprie della medicina.

Ritiene infine di dover insistere sul caposaldo genetico, quale criterio inequivocabile della esistenza dell'individuo umano, anche

perchè assai labili ed opinabili si dimostrerebbero i vari criteri economici, sociali, psicologici, con i quali a suo avviso si tende in realtà a coprire l'esercizio del potere del più forte sul più debole, cioè nei confronti di un figlio che non ha ancora alcuna possibilità di esprimersi. D'altra parte non si dovrebbe dimenticare, prosegue il senatore Barbaro, che la grande maggioranza degli aborti sono dovuti a cause, appunto, economiche o psico-sociali: egli ritiene quindi che il legislatore debba agire in questa direzione, senza legittimare motivazioni inaccettabili, come potrebbe essere il rifiuto da parte della donna del *partner*, e cioè del padre, o la circostanza che la procreazione non fosse voluta o dipendesse dal cattivo uso dei mezzi contraccettivi, bensì con una energica legislazione di prevenzione sul terreno economico, provvedendo in favore delle ragazze-madri, sostenendo, in conclusione, ogni possibilità di affermazione della vita con provvedimenti legislativi che vadano anche al di là della portata del disegno di legge n. 515, ma rifiutando al tempo stesso di approvare un provvedimento che equivarrebbe, a suo avviso, alla ratifica di un fallimento della presente società.

La senatrice Simona Mafai dichiara anzitutto di parlare per ispirazione e per impulso proveniente da innumerevoli donne, da discussioni alle quali ha partecipato nei più vari ambienti, presso molte associazioni femminili, che sollecitano la rapida approvazione della legge n. 483, contesta alcune interpretazioni deformate della legge stessa. Si sofferma in particolare sulle possibilità di un « confronto con la società » per la donna, nell'intervallo di tempo previsto dal procedimento stabilito per l'interruzione della gravidanza; un confronto che può coinvolgere tutte le persone ad essa vicine, ed il padre stesso: con l'intesa però che l'unica individuazione sicura del padre può essere fatta dalla donna medesima.

Passando a considerare il problema centrale dell'articolato, costituito dalla decisione finale dell'interruzione di gravidanza, ribadisce l'impossibilità di limitare la decisione della donna sulla base dei cosiddetti « criteri obiettivi », cioè delle diagnosi mediche,

dato che una delle malattie che inducono l'interruzione di gravidanza è precisamente la nevrosi, una malattia cioè che non consente una diagnosi sicura ed inequivocabile e che certo non è una malattia inventata. Non può pertanto qualificarsi come cedimento ad un individualismo edonistico il lasciare alla donna la decisione.

Venendo ad esaminare le soluzioni pratiche proposte nel disegno di legge n. 483 per la lotta contro l'aborto, in particolare riferendosi all'articolo 13, si domanda se tale normativa, pur essendo opportuna e ben congegnata, potrebbe essere resa più incisiva. Quanto al disegno di legge n. 515, condanna con vigore la proposta di adozione pre-natale qui contenuta, che offende la dignità della donna, facendo di essa uno strumento per la produzione di persone umane, anzichè persona umana essa stessa. Ritiene comunque di dover formulare una critica di fondo all'impostazione delle misure sociali contro l'aborto previste nel disegno di legge n. 515, affermando che non dovrebbe in alcun modo farsi una discriminazione a favore della donna che ricorre ai servizi di un consultorio, nei confronti di quelle che non vi ricorrono e che pur tuttavia spesso si trovano in situazioni ancor più drammatiche. Ne desume la necessità di una normativa che attribuisca obiettivamente diritti uguali per tutti i soggetti, una normativa basata cioè non sulla « carità del caso singolo » ma su una sostanziale giustizia per tutte le donne. A tale riguardo rammenta come i diritti attribuiti dalle leggi attuali, sotto tale aspetto, siano irrisori, e si sofferma in particolare a considerare la situazione delle ragazze-madri, che non godono nemmeno di un aiuto su base legislativa, ma sono rimesse alla discrezione delle singole amministrazioni provinciali.

Desidera quindi far presente come negli ambienti della Democrazia cristiana si rilevano in questi ultimi tempi voci femminili che vorrebbero poter dare un'impronta meno rigida alla posizione negativa assunta dalla loro parte politica sul problema odierno. Queste indicazioni sono, a suo avviso, in netto contrasto con gli inappellabili giudizi morali sull'aborto pronunciati da molte per-

sonalità cattoliche, e tenderebbero invece ad una decisa solidarietà verso le donne di umile condizione sociale che, spesso cariche di figli, subiscono per il procurato aborto la prigione o la morte.

Conclude dichiarando possibile una collaborazione con il Gruppo della democrazia cristiana, per una legislazione intesa a lottare contro l'aborto, purchè si tenga fermo che non è tanto la decisione immediata e contingente di interrompere la gravidanza ciò che deve essere contrastato, quanto invece le cause remote e profonde di tale decisione, radicate nel tessuto sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

*Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne
VIVIANI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

Norme sull'interruzione della gravidanza» (483), d'iniziativa dei deputati Faccio Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed altri; Bonino Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvisieri e Pinto; Pratesi ed altri; Piccoli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

«Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e norme per l'affidamento preadottivo dei neonati» (515), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

Petizione n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore La Valle osserva che la discussione, finora caratterizzata da un tono tollerante e sereno, è giunta alla stretta finale, al momento in cui occorre, attraverso la conferma dei punti nodali del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati,

por mano tuttavia alle modifiche necessarie al fine di rendere la legge sull'aborto una legge di responsabilizzazione anzichè di liberalizzazione.

Tale impegno deve essere condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, considerati nella loro unitarietà, non essendo consentito a suo giudizio, se non in ultima istanza, dissociarsi a titolo personale da una decisione, senza cercare di tradurre le posizioni personali in proposte aventi contenuto politico. I partiti ed, in particolare, quelli laici, non dovrebbero infatti cedere alla tentazione di considerare eventuali riserve come casi personali da risolversi riconoscendo una speciale franchigia ai propri componenti (emblematico al riguardo è il caso dell'onorevole Bucalossi). L'impegno del legislatore deve infatti tendere a fare leggi tali da non suscitare in nessuno insuperabili obiezioni di coscienza. Del resto, come osserva don Milani, «uscirne da soli è avarizia, mentre uscirne tutti insieme è politica».

Uno dei punti da chiarire è certamente quello relativo alla libertà di coscienza del medico. La salvaguardia di essa è infatti implicita nella sua libertà professionale quindi non è necessario enfatizzarla nè istituzionalizzarla in schemi così rigidi: occorre piuttosto rendere più limpido l'intero impianto della legge perchè essa sia meno «obiettabile».

Un miglioramento sostanziale del disegno di legge dipende dunque dallo sforzo comune di tutti i Gruppi parlamentari. La disponibilità dichiarata dalla Democrazia cristiana, va certamente saggiata, — come osservava il senatore Ciacci nella seduta di ieri — ma qualora, alla prova dei fatti si mostrasse carente — mostrasse cioè che, pur nell'affermata autonomia dalla Chiesa, essa restasse legata alle posizioni emotive e irrazionalistiche del proprio retroterra e del proprio elettorato, alle posizioni politicamente catastrofiste, se non catastrofiche che caratterizzano una parte della stampa che la sostiene, in contrasto evidente, peraltro, con l'atteggiamento assunto in Commissione — lo schieramento di sinistra non dovrebbe trovare un alibi per non impegnarsi da solo: anzi sarebbe un titolo di gloria ancora maggiore. Se è vero che talvolta il meglio è nemico del bene — come ammoni-

sce l'onorevole Bufalini, esortando alla virtù della « pazienza rivoluzionaria » — non è meno vero che la ricerca del « meglio » corrisponde alle aspettative di milioni di elettori che proprio per questo hanno investito il loro voto sul Partito comunista.

L'oratore rivolge quindi un appello anche al Partito socialista (il cui Segretario nel discorso di investitura ha assunto l'impegno ad una soluzione « umana e morale » per la legge sull'aborto) e agli altri partiti laici (in particolare il Gruppo repubblicano e quello socialdemocratico).

Il senatore La Valle si domanda quindi verso quale direzione deve concretamente tendere lo sforzo per un miglioramento sostanziale del disegno di legge. Innanzitutto è giusto preoccuparsi della tutela del nascituro oltre che di quella della donna come fa l'articolo 1 del disegno di legge, ma, per non commettere errori positivisticci, non si può far dipendere questo da discettazioni sull'inizio della vita. Il concepito va protetto e difeso come l'immagine primaria dell'uomo, il fragile simbolo di esso proteso verso il futuro, ma la legge penale è assolutamente inadeguata a questo fine. Del resto, come la storia dimostra, la sanzione penale in materia di aborto non ha svolto neppure una funzione pedagogica. La depenalizzazione dell'aborto si impone quindi anche in considerazione del fatto che una sanzione impotente — come osservava esattamente il Filangieri — è tirannica perchè fa un male privato senza ottenere un bene pubblico. Se il diritto considera che il nascituro non è ancora entrato nell'ordinamento giuridico (non è persona giuridica), non è certo che convenga insistere nel parlare di un « diritto alla nascita »: bisognerebbe dire piuttosto che vivere è un diritto ma nascere è un dono (della donna). Il concepito è affidato dalla natura alla tutela della madre più che a quella della società e non può il diritto cambiare tale situazione. Perciò andrebbe anche rivisto il concetto di un conflitto « giuridico » tra madre e concepito, essendo i due soggetti, benchè distinti, indissolubilmente congiunti.

Se le precedenti considerazioni sono esatte — prosegue l'oratore — ne discendono i

seguenti corollari: 1) necessità di riconoscere alla donna la responsabilità della decisione (autodecisione), escludendo l'apparato sanitario e statale da qualunque concorso nella decisione stessa; 2) inopportunità di prevedere, come fa l'articolo 2, una specificazione eccessivamente puntuale delle condizioni che legittimano l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni; 3) necessità di sostituire la parola « consenso » usata dall'articolo 2, anche per il suo contenuto tipicamente maschilista e paternalista; 4) necessità di rivolgere nei consultori tutta la filosofia positiva del disegno di legge in modo che essi divengano il luogo di esercizio di un diritto anzichè quello di elargizione di carità ed, in tal senso, capaci di promuovere una maggiore libertà della donna, anche dalle condizioni che la spingono ad abortire (quanto all'istituto dell'affidamento preadottivo ribadisce il suo carattere di strumento potenziale anzichè programmatico).

Il senatore La Valle, riservandosi di formulare eventuali altre proposte in sede di esame dei singoli articoli, conclude il suo intervento esortando il Senato ad approvare una legge limpidamente laica, capace di sanare le fratture morali e politiche apertesesi nel Paese.

Il senatore Campopiano, dopo aver preliminarmente osservato che il problema dell'aborto, antico quanto l'umanità, ha assunto solo negli ultimi decenni proporzioni enormi — nonostante la difficoltà di disporre di dati statistici esatti, data la clandestinità del fenomeno, non è esagerato forse ritenere che gli aborti clandestini in Italia superano il milione l'anno e che ogni donna fertile ha probabilmente sofferto questa esperienza dolorosa — si domanda con quale fondamento possa ancor oggi realisticamente sostenersi la validità della legislazione antiabortista.

Sottolinea quindi il fenomeno del diminuire del numero dei figli nella famiglia italiana dall'inizio del secolo ad oggi, diminuire che è correlativo all'aumento degli aborti clandestini e che non può essere attribuito a concezioni edonistiche, bensì all'esigenza responsabile di non procreare figli ai quali

non si possa garantire un'esistenza libera e dignitosa, un'esistenza che, d'altra parte, presuppone ben maggiori cure per il bambino che non il semplice sostentamento di un tempo. Occorre inoltre considerare, prosegue il senatore Campopiano, che proprio nelle zone e negli strati sociali più miseri, là dove più occorrerebbe programmare le nascite, manca invece ogni preoccupazione demografica o comunque difettano quelle attitudini e capacità di limitare la prole che troviamo nei ceti medi, e che potrebbero diffondersi a tutta la popolazione, in una società che realmente assicurasse a tutti eguali condizioni di vita e di progresso, in una società cioè più socialista.

Sottolineando le difficoltà psicologiche interne che la donna deve superare prima di poter interrompere la gravidanza, difficoltà non soltanto di carattere religioso ma comuni a tutte le donne, in quanto dipendenti dall'istinto naturale di perpetuazione della specie, osserva come debbano esservi ragioni ben gravi perchè la donna possa vincere tali resistenze. Ragioni che non sussisterebbero più in una società migliore: una società che tuttavia non possiamo attendere, essendo estremamente urgente il dovere di eliminare la piaga dell'aborto clandestino. Ritene quindi che il problema attuale dell'aborto non possa essere abbinato a quello della conquista di una società migliore, sotto pena di dover rinunciare a risolverlo: una rinuncia che certamente non desiderano coloro che, in buona fede, vorrebbero modificare il disegno di legge n. 483 in modo da ottenere l'impossibile realizzazione congiunta dei due obiettivi, ma che è surrettiziamente cercata dagli avversari del disegno di legge.

In relazione ai problemi di costituzionalità del disegno di legge n. 483, osserva che sarebbe una forzatura voler ricavare un divieto di aborto dall'articolo 2 della Costituzione, una forzatura che non è stata fatta in alcuno dei Paesi progrediti che hanno depenalizzato l'aborto e che pur tuttavia possiedono dichiarazioni analoghe nelle rispettive costituzioni. Tanto più assurdo appare al senatore Campopiano il voler trarre dall'articolo 2 della Costituzione una convalida

alla tesi cattolica dell'inizio della vita dal concepimento. Analoghe considerazioni formula in relazione all'articolo 31 della Costituzione ed aggiunge che, al contrario, deve essere ritenuto incostituzionale un divieto generale dell'aborto, ove si ponga mente alla tutela costituzionale delle opinioni religiose e filosofiche di tutti i cittadini.

Passando a considerare i problemi di costituzionalità derivanti dalla nota Sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975, sottolinea l'apparente ambivalenza di tale pronuncia, che se da un lato attribuisce fondamento costituzionale alla tutela del concepito, dall'altro ha messo in rilievo la non equivalenza fra la vita della donna e la vita del concepito stesso. Rileva quindi come il disegno di legge n. 483 abbia dovuto necessariamente adeguarsi a tali principi, particolarmente per il periodo di gestazione successivo ai primi novanta giorni, periodo per il quale appunto è stato stabilito il requisito del « grave pericolo » per la vita o la salute della madre, rimettendo il giudizio decisivo ai medici. Egli esclude d'altra parte che la Corte abbia stabilito, indirettamente, un divieto di aborto fin dall'inizio del concepimento, sia pure soltanto come implicita raccomandazione al legislatore. Fa risalire inoltre alla stessa necessità di adeguamento alla Sentenza n. 27 l'aver quasi nascosto sotto un procedimento decisionale che taluni dicono inutile il sostanziale potere decisionale della donna, relativamente ai primi 90 giorni, così che a suo avviso l'aspetto ipochita che molti vedono in tale soluzione sarebbe comunque da addebitare alla Sentenza stessa. Per quanto concerne l'espressione « è consentita », usata all'articolo 1, dichiara di non essere pregiudizialmente legato a tale formula, ma di non poter comunque accettare una formula sostitutiva che lasci sussistere una responsabilità giuridica, anche se non penale, in quanto ritiene che dovrebbe essere ribadita la neutralità dello Stato e l'indifferenza giuridica dell'aborto, del quale, d'altra parte, la legge non può dare nemmeno una valutazione etica.

Passando a considerare il disegno di legge n. 515, afferma che in esso è evidente l'acco-

glimento integrale del pensiero più chiuso della Chiesa cattolica in materia di aborto, un pensiero rispettabile in se stesso, ma da respingere nel quadro di un'attività legislativa che intenda mantenersi laica. Soffermandosi sulla circostanza che il Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana manifesta una totale compattezza, senza il minimo cedimento a qualche pur moderato laicismo, formula l'ipotesi che ciò dipenda da considerazioni di politica generale, e più particolarmente dall'intento di insistere nell'idea di uno scontro frontale nel Paese, per fini politici di conservazione sociale.

Pur senza voler dare troppo peso a tale ipotesi, e nella convinzione che vi sia un mondo cattolico svincolato dall'influenza del Partito della Democrazia cristiana, un mondo al quale si ricollegano il senatore Gozzini e coloro che condividono le sue idee, ritiene di dover ribadire alcuni principi politici fondamentali, essenzialmente di tutela costituzionale di tutti i cittadini a prescindere dai loro convincimenti religiosi, e dichiara che il dissenso fra chi sostiene e chi non ammette tali principi non può essere mimetizzato o nascosto sotto problemi di tecnica legislativa o per mezzo di abili formulazioni verbali. Augurandosi che l'urto fra i due principi resti confinato nell'ambito del Parlamento, poichè in caso contrario nessuna, anche se indovinata, soluzione tecnico-legislativa varrebbe a cambiare i termini del problema o comunque ad attenuarlo, dichiara di dover prendere atto dell'attuale indisponibilità della Democrazia cristiana ad un incontro reale sul problema dell'aborto, indisponibilità che obbliga a rimettersi alla regola di maggioranza della democrazia, nel pieno rispetto delle opinioni altrui ma nella ferma difesa delle proprie. Qualora invece la Democrazia cristiana, modificando i suoi atteggiamenti, fosse disponibile per una legge che evitasse qualificazioni morali esplicite od implicite dell'aborto, che lasciasse alla donna la decisione finale entro i primi novanta giorni e che non prevedesse procedimenti amministrativi dilatori, sarebbe possibile andare verso la formulazione di una legge diversa, certamente più agile e lineare.

Fin quando ciò non avvenga, il senatore Campopiano ritiene molto poco opportuno rimettere in discussione il difficile compromesso raggiunto alla Camera — e che contiene comunque tutti gli elementi per la soluzione del problema dell'aborto clandestino — senza che si intraveda la reale possibilità di un nuovo equilibrio.

Il senatore Occhipinti, dopo aver sottolineato l'elevatezza del dibattito con cui il Senato ha iniziato l'esame del problema dell'aborto, afferma che ciò costituisce una garanzia di rifiuto di un deprecabile ruolo di ricezione passiva del testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; e che in realtà si dovrebbe considerare tutt'ora aperto ogni problema. In un compito legislativo reso particolarmente difficile dall'ondata di pressioni contrastanti che acutizzano le tensioni nel Paese, e che peraltro giungono all'interno del Parlamento doverosamente attenuate, rileva l'impossibilità di pervenire a soluzioni che soddisfino tutte le parti, ma ritiene possibile che tutti accettino, sia pure con sofferenza, un'articolato che venga opportunamente concordato. Nello studiare tale soluzione si dovrebbero avere presenti, a suo avviso, quelle società europee, cristiane e progredite, che sono più vicine al nostro Paese: senza cioè tener conto di soluzioni più pronunciate adottate in altri Paesi, ma nemmeno chiudendosi in una ristretta visione nazionale, proprio nel momento storico in cui si abbattono sempre più le barriere intereuropee.

Dopo aver ricordato quelle prospettive di referendum che dividerebbero in due il Paese — comunque si risolvessero — proprio in una congiuntura che richiede la massima unità nazionale, afferma che tali prospettive devono essere tempestivamente evitate da un adeguato provvedimento legislativo, il quale cioè non potrà non tener fermo il principio che la società debba partecipare al dramma che affligge la donna e che però al tempo stesso a quest'ultima debba spettare la decisione finale. A sostegno di tale principio militano a suo avviso esaurienti constatazioni e considerazioni che, partendo dai dati, non del tutto certi ma co-

munque impressionanti, sugli aborti clandestini, prendono atto della drammatica situazione delle innumerevoli donne di misera condizione sociale che sono ridotte alla disperazione nella ricerca di un medico o di un sostituto di medico, nella consapevolezza di incorrere in un grave peccato o comunque, anche sul piano laico, in un reato, senza alcun conforto nè materiale nè morale da parte di una società ostile e ipocrita. Rilevando come l'abrogazione delle norme penali possa essere data per accettata da tutti, dato che nè la penalizzazione nè il divieto religioso hanno potuto finora arginare il doloroso fenomeno, che lo Stato non può più ignorare; si sofferma a considerare la problematica delle nuove norme, che occorre formulare prendendo in considerazione anche proposte aggiuntive rispetto al testo pervenuto dalla Camera, soluzioni che lascino però inalterati i cardini essenziali di tale articolato, costituiti dalla depenalizzazione e dalla decisione finale della donna.

Il senatore Occhipinti confida comunque nella possibilità di attenuare almeno, con le soluzioni anzidette, il contrasto fra le due opposte posizioni, e a tale riguardo si esprime positivamente sull'intervento del senatore La Valle, nell'intesa che occorra pervenire ad un risultato legislativo più sicuro e tranquillizzante, tenendo conto delle preoccupazioni suscitate dal pur positivo risultato raggiunto alla Camera.

Dopo aver espresso una valutazione positiva anche nei confronti dell'intervento del senatore Gozzini, un intervento illuminato che ha potuto convincere la sua coscienza di laico, dichiara che coloro che condividono tali posizioni potranno avere un peso determinante nell'armonizzare le tesi contrapposte e nel comporre lo scontro delle fazioni: un ruolo che essi eserciteranno umilmente e, per parte sua, senza il peso di troppe dottrine e senza il benchè minimo fanatismo di parte. Qualora tuttavia qualche forza parlamentare intendesse realmente usare il problema dell'aborto per altri disegni, di carattere politico più generale, egli ritiene che gli altri Gruppi sarebbero unanimi nell'isolare, responsabilmente, tali tentativi.

Preannuncia infine una sua proposta di costituire una Sottocommissione per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 483, che si riserva di presentare al termine della discussione generale.

Il senatore Guarino, premesso che l'approvazione del disegno di legge n. 483 costituisce quasi un obbligo per il legislatore, nella prospettiva di un referendum che verrebbe a decidere non già sull'aborto soltanto, ma sulle sorti stesse del Paese, e con conseguenze comunque deprecabili, dichiara che pur essendo un cattolico è orientato ad approvare il disegno di legge n. 483, nella ferma convinzione che i cattolici debbano seguire personalmente determinate regole, ma non imporle a coloro che cattolici non sono. A tale riguardo rammenta che la stessa dichiarazione più recente ed autorevole della Chiesa sul problema condanna il procurato aborto ma non dice che si debba impedire coattivamente ad altri di praticarlo.

Ritiene opportuno contribuire all'appiannamento delle controversie liberando il dibattito da equivoci sulla intangibilità di alcuni principi.

In particolare ritiene di dover confutare l'idea che la legislazione penale costituisca l'unico metodo per combattere l'aborto, ricordando come l'abuso delle norme penali per la soluzione di ogni problema risalga agli Stati autoritari, e cioè al moderno assolutismo, mentre dovrebbe essere respinto da uno Stato realmente democratico.

Ritiene poi necessario ridimensionare i vincoli che apparentemente verrebbero imposti al legislatore dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975, rammentando la limitazione della competenza della Corte alla valutazione delle leggi esistenti, e la conseguente impossibilità giuridica di un comando preventivo che guidi l'attività del legislatore. Si sofferma infine a criticare il richiamo fatto da esponenti delle categorie mediche al giuramento di Ippocrate, al quale, per vari motivi, da lui chiariti in dettaglio, non si dovrebbe far riferimento in relazione al problema odierno.

Venendo alla sostanza del problema in discussione, dichiara di ritenere necessario

combattere con la depenalizzazione l'aborto clandestino, che comporta aspetti inaccettabili soprattutto quando è compiuto dalle donne di misere condizioni. Ritiene inoltre infondata l'accusa rivolta alle donne di insufficiente coraggio nell'affrontare le prospettive della gestazione e del parto, nella considerazione del crescente allarme e timore, nel mondo contemporaneo, per i pericoli della gestazione e della procreazione, in relazione particolarmente a quelle malformazioni genetiche dei neonati, con gravi conseguenze fisiche o psichiche, che le statistiche dicono ormai non più tanto rare e il cui rischio deve comunque essere affrontato, costi quello che costi, da una donna cattolica, ma non può essere imposto alle altre. A tale riguardo sottolinea la necessità che il legislatore si attenga ai principi della morale corrente — che non può essere una determinata morale a base confessionale — e rammenta che nella morale corrente l'interruzione della gravidanza nei primi tre mesi è ammessa, e non è nemmeno qualificata come aborto. Anche per quanto concerne la determinazione del momento iniziale in cui si deve considerare presente un individuo umano, dichiara di attenersi, come cattolico, alla dottrina attuale della Chiesa, ma di dovere al tempo stesso prescindere come legislatore, e di dover comunque prescindere completamente, sempre come legislatore, dal problema insolubile della determinazione di un momento iniziale in tal senso.

Passando a considerare il trattamento riservato all'aborto nel diritto canonico, sottolinea il carattere tutt'altro che pesante della sanzione ad esso riservata, una sanzione assai più leggera di quella che colpisce il suicidio. Ne desume la difficoltà, per un cattolico coerente, di far sorgere una grave questione di principio sul trattamento dell'aborto nella legge italiana, senza al tempo stesso ribellarsi al trattamento che questa medesima legge riserva al suicidio. Da tutte le considerazioni sopra esposte ritiene di poter concludere che il disegno di legge n. 483 non dovrebbe rappresentare un'ipotesi legislativa particolarmente grave per un cattolico.

Per quanto attiene ai difetti costituzionali del disegno di legge n. 483 afferma che,

trattandosi di vizi marginali, che non colpiscono la sostanza stessa del provvedimento, non dovrebbero costituire materia di aspre controversie presso le Commissioni riunite, nell'intesa che, quando anche non fosse possibile eliminarli, potrebbe poi porvi rimedio la Corte costituzionale. Anche per quanto concerne l'espressione « è consentita », ritiene opportuno sostituirla in quanto impropria e nella considerazione che il suo ripetersi in tre articoli può farle assumere un significato polemico, senza tuttavia considerare tale sostituzione come un problema legislativo fondamentale, sul quale far sorgere un aspro dissidio. Passando a considerare le impostazioni di taluni cattolici, rappresentate con interventi improntati a nobiltà di pensiero dai senatori Gozzini e La Valle, ritiene che in gran parte non afferiscano a questioni legislative in senso stretto, specialmente per quanto concerne la collocazione dell'articolo 13, che ha scarso rilievo per chi dovrà applicare la legge. Maggiori perplessità richiama a suo avviso il problema dei consultori, che tuttavia non ritiene assolutamente decisivo ai fini dell'accettazione o meno del disegno di legge. D'altra parte, anche l'attribuzione di una competenza esclusiva al consultorio a suo avviso non eliminerebbe la casistica che si vuole evitare, poiché sarebbe comunque indispensabile la certificazione medica del sussistere o meno del requisito del termine di novanta giorni.

Sottolinea quindi il carattere essenziale dell'intervento del medico, che ha una funzione propria di consulenza — a prescindere dai compiti del consultorio — e che è soggetto in tal senso a responsabilità, stabilite esattamente nell'articolato: tali responsabilità a suo avviso debbono essere accettate dai medici, in quanto profondamente inerenti alla loro professione. Dichiara infine di ritenere opportuno, in relazione al problema dei consultori, un ripensamento da parte dei presentatori del disegno di legge n. 515, con particolare riferimento all'affidamento preadottivo, che ritiene del tutto inammissibile nella situazione di cui trattasi. Ritiene inoltre di dover rilevare alcuni tratti di particolare rigore giuridico nel disegno di legge n. 483 — che contrastano con giudizi espressi da

molti sul provvedimento — specialmente in quanto si prevede all'articolo 17 l'aborto colposo, e per quanto attiene la formulazione dello « stato di necessità » di cui all'articolo 4, che assume qui valore e funzione diversi da quelli raffigurati nell'articolo 54 del codice penale, e richiede quindi una diversa valutazione.

Nella considerazione che le prospettive di referendum sono abbastanza ravvicinate, invita ad approvare sollecitamente il disegno di legge n. 483, aggiungendo che modifiche se ne possono anche portare, purchè non travolgano il senso attuale della legge e nei limiti di compatibilità con quanto può essere accettato all'altro ramo del Parlamento, tenuto conto degli orientamenti da esso manifestati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONI RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

e

10ª (Industria)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

*Presidenza del Presidente della 10ª Comm.ne
de' COCCI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici Padula.*

La seduta ha inizio alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice » (498);

« Sospensione della scadenza delle concessioni per grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali » (481), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri. (Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore Girotti riferisce alle Commissioni riunite sugli incontri informali intervenuti tra i Gruppi allo scopo di concorda-

re alcune modifiche al testo del decreto-legge. In via preliminare, l'oratore esprime rilievi critici in merito alle carenze di documentazione che impediscono un esauriente approfondimento delle questioni in discussione; preannuncia pertanto la sua intenzione di sollevare il problema nelle sedi opportune per formulare, sulla base dell'esperienza maturata in questo primo scorcio di legislatura, congrue proposte organizzative tendenti ad assicurare una più efficace assistenza per l'attività dei parlamentari.

Passando all'esame delle modifiche, illustra un primo emendamento all'articolo 1, primo e secondo comma, sostitutivo delle parole « 31 gennaio 1980 » con le altre « 31 gennaio 1981 ». Propone altresì di aggiungere, alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 1, i seguenti nuovi commi: « La proroga si applica anche alle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite ai consorzi costituiti fra gli enti locali e le imprese di cui al comma precedente.

« Sono fatti salvi i diritti delle Regioni a statuto speciale ».

Infine, il relatore propone che dopo l'articolo 1 venga aggiunto il seguente nuovo articolo 1-bis: « La proroga di cui all'articolo 1 del presente decreto riguarda anche tutti gli oneri stabiliti o comunque gravanti a norma del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, delle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, 4 dicembre 1956, n. 1254, e degli Statuti delle Regioni a statuto speciale, sulle concessioni indicate nell'articolo medesimo ».

L'oratore conclude proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 481.

Il Presidente avverte che sono stati presentati due ordini del giorno, il primo a firma dei senatori Catellani e Talamona ed il secondo a firma del senatore Veronesi.

Il senatore Tarabini osserva che la formulazione proposta per l'articolo 1-bis appare, per certi aspetti, superflua rispetto a quanto già stabilito nell'articolo 1; sottolinea che, ove si intenda richiamare la legge numero 959 del 1953, occorre altresì fare riferimento esplicito alle successive modificazioni. Preannuncia un emendamento, aggiuntivo

di un nuovo articolo 1-ter, inteso a consentire la presentazione da parte degli enti locali e dei concessionari a fini di itticultura, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, di domande di modifica dei disciplinari concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore Veronesi, intervenendo brevemente, esprime consenso sull'emendamento preannunciato dal senatore Tarabini; si dichiara altresì d'accordo circa la superfluità del nuovo articolo 1-bis che, a suo dire, rischierebbe solo di introdurre elementi di complicazione interpretativa.

Il senatore Melis, ricollegandosi alle considerazioni già svolte nel corso della seduta del 23 febbraio, ribadisce la necessità che vengano fatte salve in materia le prerogative stabilite dall'articolo 14 dello Statuto della Regione Sardegna.

Il sottosegretario Padula dichiara che il Governo è pienamente d'accordo con gli emendamenti proposti dal senatore Girotti; si dichiara altresì favorevole ad inserire, secondo il suggerimento del senatore Tarabini, all'articolo 1-bis, dopo le parole: «... della legge 27 dicembre 1953, n. 595,» le altre: «... e successive modificazioni». Il rappresentante del Governo fa altresì presente che l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, proposto dal relatore, fa pienamente salve tutte le prerogative e i diritti, anche di natura economica, spettanti alle Regioni a statuto speciale.

Le Commissioni quindi accolgono gli emendamenti all'articolo 1 proposti dal relatore.

Dopo che il senatore Veronesi ha preannunciato l'astensione del Gruppo comunista, le Commissioni accolgono anche l'emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo 1-bis, con la modifica suggerita dal senatore Tarabini.

Lo stesso senatore Tarabini illustra quindi l'emendamento, in precedenza preannunciato, del seguente tenore: «Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge gli enti locali e i concessionari a fini di itticultura

possono presentare domanda di modificazione dei disciplinari relativi alle concessioni di cui all'articolo 1.

Le domande, da presentarsi per il tramite dell'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, devono recare l'indicazione specifica delle modificazioni richieste e devono essere motivate da ragioni di pubblico interesse.

Entro i successivi 120 giorni l'Ufficio del Genio civile, sentiti il concessionario e l'Enel, provvede a trasmettere al Ministero dei lavori pubblici la relazione sulle domande di modificazione.

L'autorità concedente dovrà deliberare sulle domande entro 180 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Per le concessioni prorogate ai sensi del precedente articolo 1 e non scadute, in base a titolo di concessione, alla data del provvedimento di modificazione, questo avrà effetto dalla data di scadenza risultante dal suddetto titolo».

Sull'emendamento del senatore Tarabini si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Veronesi, Noè, Catellani e il relatore Girotti.

Il senatore Veronesi, richiamandosi alle considerazioni contenute nell'ordine del giorno, che si riserva di illustrare in seguito, invita il Governo a riesaminare la materia in un quadro generale al fine di armonizzare tutte le esigenze in gioco.

Il senatore Noè dichiara, dal canto suo, di condividere le preoccupazioni recepite dall'emendamento Tarabini ed esprime consenso ad un eventuale ampliamento della portata del decreto-legge all'esame.

Il senatore Catellani dichiara che il Gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento Tarabini.

Il relatore Girotti si rimette invece al Governo.

Il sottosegretario Padula dichiara che il Governo si rende pienamente conto delle preoccupazioni che animano l'emendamento del senatore Tarabini, ma fa presente che si tratta di una materia estremamente delicata e complessa che va esaminata in modo approfondito in una sede separata; pertanto, invita il senatore Tarabini a non insiste-

re, per il momento, sulla votazione dell'emendamento.

Il senatore Tarabini, preso atto dell'invito del Governo, dichiara di ritirare l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore Catellani illustra il seguente ordine del giorno, firmato anche dal senatore Talamona:

« Il Senato della Repubblica,

nell'approvare la conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1977, n. 13, riguardante la proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice,

impegna il Governo,

a predisporre, entro due anni, la revisione di tutti i disciplinari di concessione degli impianti idroelettrici, allo scopo di tener conto delle legittime richieste avanzate dalle popolazioni di montagna nei riguardi delle condizioni igienico-sanitarie delle vallate, dell'agricoltura e della itticoltura, adeguando nel contempo l'importo dei sovracani all'attuale potere di acquisto della lira ».

(0/498/1/8-10)

CATELLANI, TALAMONA

Il senatore Veronesi illustra successivamente il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

nell'approvare la conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, impegna il Governo,

ad utilizzare il tempo di proroga concesso alle grandi derivazioni di acqua per forza motrice per predisporre, in collaborazione con i governi regionali, in ampio riesame della materia che tenga conto di una più generale armonizzazione delle esigenze delle varie utenze — energia, usi civili ed agricoli, itticoltura eccetera — delle risorse idriche del Paese, facendo riferimento agli studi già elaborati dal piano generale delle acque ».

(0/498/2/8-10)

VERONESI

Il senatore Tarabini dichiara di aderire al primo ordine del giorno, mentre esprime perplessità sul secondo per la parte in cui prefigura competenze regionali in materia di utilizzazione del demanio idrico, materia questa che dovrebbe rimanere di esclusiva competenza statale. Propone inoltre, di inserire, nel primo ordine del giorno, dopo le parole: « ... dell'agricoltura e della itticoltura. » le parole: « e del turismo ».

Il senatore Noè si dichiara anch'egli favorevole al primo ordine del giorno, presentato dal senatore Catellani, pur sottolineando che occorre rivedere globalmente la materia dell'utilizzazione del demanio idrico in separata sede e con un esame ampio ed approfondito che tenga conto delle elaborazioni e degli studi già compiuti anche a livello comunitario.

Il relatore Girotti, riferendosi in particolare all'ordine del giorno del senatore Catellani, fa presente che occorre precisare che al momento del rinnovo delle concessioni deve essere prevista la possibilità di inserire clausole modificative dell'originario decreto di concessione. L'oratore, dichiarando di comprendere le esigenze che sono alla base dell'ordine del giorno del senatore Veronesi, auspica che le Commissioni possano pervenire alla formulazione di un ordine del giorno unico che esprima tutte le preoccupazioni e le indicazioni emerse dal dibattito.

Il senatore Noè, nel condividere le considerazioni testè espresse dal senatore Girotti, suggerisce una modifica formale all'ordine del giorno dei senatori Catellani e Talamona.

Il senatore Mingozi dichiara la disponibilità del Gruppo comunista a ritirare l'ordine del giorno presentato dal senatore Veronesi al fine di giungere alla elaborazione di un ordine del giorno unico.

Dopo che il senatore Catellani ha insistito per la votazione del suo ordine del giorno, il presidente de' Cocci propone che le Commissioni riunite accolgano per il momento l'ordine del giorno a firma Catellani e Talamona, salvo concordare per l'Assemblea un secondo ordine del giorno che recepisca le indicazioni contenute in quello proposto dal senatore Veronesi.

Il sottosegretario Padula dichiara di accogliere a nome del Governo l'ordine del giorno 0/498/1/8-10. Per quanto attiene invece all'ordine del giorno presentato dal senatore Veronesi fa presente che il Governo è pienamente consapevole dell'esigenza di un ripensamento globale di tutto il problema, anche se non sembra opportuno, in materia, prefigurare poteri di intervento da parte delle Regioni nel rapporto trilaterale Stato, Enel, comunità locali.

Associandosi alla proposta del presidente de' Cocci, il sottosegretario Padula invita pertanto il senatore Veronesi a voler ripresentare il suo ordine del giorno direttamente in Assemblea, con le opportune modifiche che eliminino il riferimento alle Regioni.

Il senatore Veronesi, accogliendo il suggerimento del presidente de' Cocci, si riserva di ripresentare direttamente in Assemblea il suo ordine del giorno, concordando le opportune modifiche sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito odierno.

Messo ai voti, viene accolto l'ordine del giorno presentato dai senatori Catellani e Talamona (con le modifiche proposte dai senatori Noè e Tarabini), che verrà pertanto sottoposto all'Assemblea.

Infine le Commissioni riunite danno mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge all'esame con le modifiche proposte e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 481.

La seduta termina alle ore 13,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente
AGRIMI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bresani e per l'interno Lettieri.

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale** » (350), d'iniziativa dei senatori Branca ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame del disegno di legge sospeso il 23 febbraio.

Interviene il senatore Branca. Premesso che il progetto di legge n. 350 non nasconde alcun proposito di deprimere l'alta funzione del più autorevole organo di controllo dello Stato, precisa che occorre riportare l'articolo 1 della legge costituzionale numero 1 del 1948 al suo significato originario: e cioè che le questioni di costituzionalità siano rimesse alla Corte da un giudice nell'esercizio delle sue funzioni.

La Corte dei conti non è certo un qualunque organo o ufficio amministrativo, ma non basta ricoprire il ruolo di organo di rilievo costituzionale per essere legittimati a rimettere questioni di legittimità alla Corte costituzionale.

D'altra parte non è che — se continuasse a poter rimettere questioni al palazzo della Consulta — la Corte dei conti dovrebbe limitarsi — o si limiterebbe — a denunciare gli atti governativi solo in riferimento all'articolo 81 della Costituzione. Potrebbe denunciarli in riferimento a qualunque norma della Carta costituzionale, il che renderebbe veramente difficile l'azione del Governo.

Il disegno di legge restituisce pertanto una propria configurazione autonoma, caratteristica, alle funzioni di controllo e ridà all'articolo 100 della Costituzione quel suo valore che lo rende così diverso dall'articolo 103, disciplinante a parte la giurisdizione speciale anche della Corte dei conti.

Per il senatore Zappulli bisognerebbe evitare il pericolo che con questo disegno di legge vengano limitate le funzioni della Corte dei conti, organo che deve operare meglio e più di oggi in ordine ad un effettivo controllo della spesa dello Stato.

Interviene quindi il senatore Maffioletti, ad avviso del quale il provvedimento all'esame rappresenta un atto di politica legislativa

corretto da parte del Parlamento. Si tratta quindi non tanto di una interpretazione quanto di un completamento del sistema voluto dalla Costituzione secondo la quale l'area per sollevare le questioni di legittimità costituzionale è ristretta. Pertanto al di là di questa qualità della Costituzione ed al di fuori del meccanismo garantista da essa previsto, non si ravvisa l'esistenza di alcun tutore generale, il cui ruolo, semmai, spetterebbe in ogni caso al Parlamento. Secondo l'ordinamento costituzionale il giudizio viene eccitato o dalla domanda o dall'azione d'ufficio nei casi previsti dalla legge e si indirizza sempre verso una fattispecie. Solo in tali sedi può essere sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Secondo il senatore Maffioletti quindi una vera qualificazione della Corte dei conti potrebbe aversi con una riforma del sistema del controllo e dei rapporti con il Parlamento: difatti ai fini della conduzione di una corretta politica della cosa pubblica sarebbe ben poca cosa rivendicare il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale in base all'articolo 81 della Costituzione. Siffatto sistema darebbe luogo ad un sindacato astratto e generale sulla legge che non è previsto dall'ordinamento costituzionale. Il senatore Maffioletti conclude dichiarandosi favorevole all'accoglimento dell'articolo unico del disegno di legge.

Anche secondo il senatore Murmura, allorché la Corte dei conti svolge la funzione di controllo, mancano tutti presupposti perché possano essere sollevate questioni di legittimità costituzionale. Perciò occorre accogliere il disegno di legge e dare mandato al relatore di riferire favorevolmente alla Assemblea.

Interviene quindi il presidente Agrimi il quale, dopo essersi richiamato alle argomentazioni svolte nel corso della relazione, fa presente che la Corte costituzionale nella sentenza del 12 dicembre 1968, n. 142, ha ammesso che in sede di parificazione di bilancio potessero essere sollevate questioni di legittimità costituzionale, precisando peraltro che né la legge di bilancio né le leggi di spesa però avrebbero potuto ricadere sotto tale impugnativa. In realtà secondo il sena-

tore Agrimi si trattò soltanto dell'affermazione di un principio senza un seguito pratico poiché in quella sede possono venire in considerazione solamente o le leggi di bilancio o le leggi di spesa.

Il senatore Agrimi conclude sottolineando che la Corte dei conti si deve caratterizzare come organo che garantisce l'economicità della condotta dello Stato.

Il sottosegretario di Stato Bressani, dopo essersi richiamato alle argomentazioni svolte in sede di esame della sentenza numero 226 della Corte costituzionale, precisa che non è intendimento del Governo deprimere la funzione di controllo della Corte dei conti, ma migliorarne il funzionamento nell'ambito del sistema previsto dalla Costituzione.

La Commissione quindi accoglie l'articolo unico del disegno di legge dando mandato al relatore Agrimi di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« **Riordinamento dell'indennità di istituto ed altri provvedimenti per l'Arma dei carabinieri e gli altri Corpi di polizia** » (129), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

« **Norme per la concessione delle indennità d'istituto previste dalle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 22 dicembre 1973, n. 926, e 28 aprile 1975, n. 135, al personale militare delle Capitanerie di porto** » (67), d'iniziativa del senatore Murmura.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il sottosegretario Lettieri informa la Commissione che il Governo sta predisponendo un provvedimento — che intende presentare entro breve tempo al Parlamento — sulle misure in favore della polizia.

Ad avviso del senatore Vernaschi, se davvero entro breve tempo il Governo sarà in grado di presentare un suo provvedimento, la Commissione potrebbe esaminare insieme i vari disegni di legge. In ogni caso l'iter delle misure a favore dei Carabinieri e degli altri Corpi di polizia non deve subire ritardi.

Il senatore Maffioletti afferma che occorrerebbe procedere alla risoluzione del problema della riforma della polizia, al congelamento delle varie indennità attualmente previste ed alla introduzione di una indennità operativa per i servizi esterni. Rileva peral-

tro che attualmente solo 2.800 uomini sono addetti alle squadre mobili.

Ad avviso del senatore Murmura l'esame dei disegni di legge potrebbe anche essere rinviato alla prossima seduta della Commissione. Occorre però considerare che oltre tale termine non si potrebbe andare in quanto c'è urgenza di sanare quella che è diventata una vera e propria discriminazione di trattamento economico nei confronti delle forze di polizia.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti è quindi rinviato.

« **Sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, in dipendenza di procedimenti penali** » (262), d'iniziativa dei senatori Boldrini Cleto ed altri;

« **Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali** » (300).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Vernaschi, illustra le articolate proposte presentate dalla Sottocommissione nominata per formulare un testo unificato in materia di sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,45.

AFFARI ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

*Presidenza del Presidente
VIGLIANESI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Foschi.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

PER L'ASSEGNAZIONE IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 516

Il senatore Orlando fa presente l'opportunità che la Commissione venga consultata sul disegno di legge n. 516, recante dispo-

zioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, deferito in sede deliberante alla 6^a Commissione permanente, previ pareri delle Commissioni 5^a e 10^a.

Si associa il senatore Calamandrei il quale, a proposito della cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, nel ricordare l'ordine del giorno (accolto dal Governo come raccomandazione in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri) con il quale era stata formulata la richiesta che, prima di ogni eventuale modifica circa l'organizzazione per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, venisse convocata una conferenza nazionale, con la partecipazione anche dei parlamentari, per l'esame delle prospettive dell'impegno italiano in questo settore, chiede al rappresentante del Governo di dare notizie sulla prospettata conferenza.

Il sottosegretario Foschi si riserva di fornire le sollecitate informazioni, e quindi, dopo alcune precisazioni del presidente Viglianesi circa i criteri seguiti nell'assegnazione del disegno di legge n. 516, la Commissione stabilisce di formulare la richiesta della sua assegnazione in sede consultiva.

IN SEDE REFERENTE

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962** » (286).

(Esame).

Riferisce ampiamente, in senso favorevole, il senatore Sarti.

La Convenzione tende a dare una uniforme disciplina in materia di responsabilità degli albergatori per i casi di deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Qualche riserva da parte italiana, che è stata causa di un certo ritardo, spiega il relatore, è dovuta all'abbandono del principio, vigente in Italia, della graduazione della colpa. Da ciò le perplessità dei settori in-

teressati, superate peraltro in considerazione dei maggiori benefici che proprio l'Italia deve al movimento turistico ed all'incremento che potrà derivare anche dalla raggiunta uniformità nella normativa internazionale in materia.

Senza dibattito, la Commissione conferisce quindi al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole.

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961» (304).

(Esame).

Sul provvedimento riferisce favorevolmente il senatore Pecoraro.

La Convenzione adotta in via generale il criterio di dare preferenza, per la protezione dei minori, alla legge dello Stato di residenza, ritenendo quelle autorità più qualificate ad adottare misure protettive effettivamente rispondenti. Il relatore espone poi i casi nei quali si deroga a tale principio di carattere generale (avvenute pronunce di autorità amministrative o giudiziarie, norme dello Stato di origine la cui applicazione avviene di diritto, eccetera), e precisa infine che per casi di scioglimento di matrimonio le disposizioni per il minore saranno prese dalle stesse autorità che hanno provveduto allo scioglimento.

Interviene nel dibattito il senatore Calamandrei: avverte che i senatori comunisti si riservano di precisare la loro posizione in Assemblea, e nel frattempo chiedono in quale misura il Governo intenda far uso delle riserve di cui agli articoli 13, terzo comma, e 15, primo comma, della Convenzione, da un lato per limitare l'applicazione della Convenzione stessa unicamente ai minori cittadini di una delle parti contraenti, e dall'altro per riservare ai tribunali italiani i necessari provvedimenti sulle prove, in caso di scioglimento del matrimonio. Riserve sono ancora formulate dal senatore Calamandrei in merito a una considerazione che egli non condivide, contenuta nella relazione introduttiva del Governo: concerne le motivazioni addotte a favore della ratifica, e ha per oggetto la già avvenuta firma della Convenzione.

Si associano a tale ultima considerazione il senatore Fenoaltea ed il presidente Vighianesi.

Agli oratori replica brevemente il sottosegretario Foschi, che espone anche i motivi del ritardo della presentazione del disegno di legge (il desiderio di attendere che anche gli altri Paesi aderenti provvedessero all'accettazione dei principi innovatori contenuti nella Convenzione) e dichiara infine di condividere le riserve formulate dal senatore Calamandrei sul ricordato punto della relazione governativa.

Quindi al senatore Pecoraro è conferito il mandato per riferire favorevolmente all'Assemblea.

«Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973, aggiuntivi, rispettivamente, alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959» (413).

(Esame).

Riferisce il senatore Orlando.

Gli Accordi perfezionano, nei rapporti con l'Austria, la disciplina della cooperazione giudiziaria in materia penale, prevista da due Convenzioni europee: quella sulla estradizione (del 13 dicembre 1957) e quella sull'assistenza giudiziaria, appunto in materia penale (del 20 aprile 1959), stipulate dai 18 Stati membri del Consiglio d'Europa.

Dette Convenzioni ammettono o soluzioni alternative o intese specifiche e consentono l'esercizio di alcune facoltà, le quali richiedono appunto negoziati bilaterali.

L'Accordo sull'extradizione in esame prevede fra l'altro, come requisito della relativa richiesta, come minimo ammontare delle pene, quattro mesi di reclusione, sancisce poi una più attenta tutela dei diritti dell'imputato, contiene una serie di misure dirette a sveltire le procedure e regola i casi di pluralità delle domande di estradizione.

L'Accordo in materia penale riguarda invece fra l'altro l'ampliamento del campo di applicazione della Convenzione ad alcune violazioni di norme fiscali e talune garanzie procedurali quanto agli atti compiuti nello Stato richiesto.

Sulle conclusioni del relatore conviene la Commissione, che conferisce al senatore Orlando l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica talune disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975 » (421), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce favorevolmente il senatore Pecoraro.

Il Trattato tende ad una modifica dello Statuto della Banca europea degli investimenti, per conferire al Consiglio dei governatori la facoltà di modificare, su unanime proposta del Consiglio di amministrazione, la definizione della « unità di conto » ed il metodo della sua conversione nelle monete nazionali.

Conviene la Commissione, ed al senatore Pecoraro è conferito l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'Accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960 » (423), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce in senso favorevole il relatore Marchetti.

Obiettivo del Protocollo è il completamento delle norme in materia di sicurezza sociale contenute nell'Accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960; i principi base adottati sono quelli della parità di trattamento fra lavoratori italiani e brasiliani, della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti e della « esportazione » delle prestazioni. Campo di applicazione, dal punto di vista soggettivo, tutti i lavoratori subordinati, i familiari e i superstiti, e dal punto di vista delle prestazioni, le assicurazioni per invalidità, la vecchiaia, i superstiti, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, professionali e non professionali.

Il sottosegretario Foschi, in una breve replica, ringrazia fra l'altro il relatore per la segnalazione dell'urgenza del provvedimento

(decaduto già nella passata legislatura per anticipato scioglimento delle Camere), che è atteso, egli spiega, non solo dai diretti interessati, ma anche quale punto di riferimento per le future convenzioni da stipulare con altri Paesi specialmente dell'America latina.

Conviene la Commissione, che incarica il senatore Marchetti di riferire all'Assemblea nei termini da lui illustrati.

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concernente la Convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, effettuato a Roma il 13 dicembre 1974 » (426), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce il senatore Orlando.

Con lo Scambio delle Note in titolo si tende ad assicurare la continuità dell'applicazione della Convenzione del 30 marzo 1955 a fronte della entrata in vigore, in Italia, della nuova legislazione in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Ad avviso del senatore Orlando la normativa in esame è ben lungi dall'essere esaustiva rispetto alle esigenze, che richiedono invece una rinegoziazione avente per oggetto l'intera materia delle doppie imposizioni e delle evasioni fiscali tra Italia e Stati Uniti. Egli auspica pertanto, nel proporre l'accoglimento, che tale negoziato venga al più presto avviato.

Nel dibattito intervengono i senatori Calamandrei, Fenoaltea e Orlando.

Anche a giudizio del senatore Calamandrei (che dà atto al relatore dei rilievi formulati) i rapporti economici e finanziari tra Italia e Stati Uniti sono di tale natura da richiedere una disciplina non marginale; auspica pertanto, a sua volta, un organico riesame di tutta la materia, non finalizzato soltanto ai pur necessari aggiornamenti: annuncia che quindi i senatori comunisti si riservano il giudizio.

Il senatore Fenoaltea richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che le Note risultano sottoscritte non dal Ministro degli affari esteri ma dal Direttore generale degli

affari economici del Ministero stesso, per l'Italia (e dall'ambasciatore degli Stati Uniti, per l'altra parte contraente) ed invita quindi il Governo ad un riesame delle procedure alla luce delle responsabilità politiche in materia.

Convengono su tale osservazione il senatore Orlando ed il presidente Viglianesi.

Quindi il sottosegretario Foschi invita la Commissione ad accogliere la ratifica, che tende ad evitare soluzioni di continuità nell'applicazione della Convenzione del 30 marzo 1955; informa poi non solo della dichiarata disponibilità di entrambi i Paesi all'aggiornamento della Convenzione stessa, ma anche del fatto che sono già stati avviati i necessari contatti tra le amministrazioni fiscali rispettive; prende nota infine dei rilievi formulati nel corso del dibattito.

La Commissione conferisce quindi al senatore Orlando il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viglianesi avverte che l'esame degli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno (per taluno dei quali, rileva, non si è potuta iniziare la discussione a causa dell'assenza dei relatori) verrà affrontato, prevedibilmente, nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 11,25.

FINANZE E TESORO (6°)

MARTEDÌ 1° MARZO 1977

Presidenza del Presidente

SEGNANA

indi del Vice Presidente

GRASSINI

indi del Vice Presidente

BONAZZI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Azzaro e per il tesoro Mazzarrino.

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 516 «DISPOSIZIONI SULL'ASSICURAZIONE E SUL FINANZIAMENTO DEI CREDITI INERENTI ALLE ESPORTAZIONI DI MERCI E SERVIZI, ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO NONCHE' ALLA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA IN CAMPO INTERNAZIONALE» (516).

Il senatore Li Vigni prospetta l'opportunità che il disegno di legge venga discusso congiuntamente alla Commissione industria, attesa la ricchezza di aspetti tecnici di competenza anche di quella Commissione; afferma inoltre che il consenso del Gruppo comunista all'assegnazione in sede deliberante è collegato a tale richiesta.

Il presidente Segnana dichiara che, interpellato dal Presidente del Senato sull'eventualità di un esame in sede di Commissioni riunite del disegno di legge, aveva fatto presente il fitto calendario di scadenze della Commissione, che veniva a coincidere con la sospensione dei lavori per le riunioni del Parlamento in seduta comune; in considerazione di tali elementi nonchè della pressante segnalazione del Ministro per il commercio con l'estero sull'urgenza del provvedimento, ha ritenuto che l'assegnazione alla esclusiva competenza della Commissione finanze e tesoro, secondo quanto del resto fatto in precedenza per analoghi provvedimenti, costituissero la migliore soluzione; ciò senza peraltro disconoscere l'interesse della Commissione industria per la materia, interesse che potrà ben trovare modo di essere espresso in sede di formulazione di parere.

Segue un breve dibattito nel quale i senatori Grassini e Assirelli sottolineano la necessità di trovare la procedura che renda il più spedita possibile la discussione del disegno di legge e il senatore Ricci l'esigenza di prendere in considerazione in questo caso le ragioni di urgenza piuttosto che quelle di merito. Dopo che il senatore Li Vigni ha dichiarato di rimettersi alle decisioni del Presidente, il senatore Segnana dichiara che prenderà contatto con il Presidente della Commissione industria al fine di trovare la soluzione che meglio contempererà le esigenze emerse.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province » (566), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il senatore Ricci, relatore alla Commissione, dopo aver rivolto parole di apprezzamento per l'ampio materiale di documentazione predisposto in breve tempo dagli uffici del Senato, illustra il provvedimento, ricordando l'approfondito e ampio esame del quale è stato oggetto nell'altro ramo del Parlamento.

Ricorda che esiste un generale consenso su almeno due delle cause che hanno condotto all'attuale situazione debitoria degli enti locali: la prima è quella del pagamento dei tassi di interesse per esposizioni a breve nei confronti del sistema bancario, la seconda il progressivo aumento della spesa corrente in ragione dell'aumento del personale e delle retribuzioni da esso percepite. A monte di tale situazione può certamente porsi la scelta a suo tempo fatta di sanare la situazione debitoria dei comuni autorizzando anno per anno la contrazione di mutui a pareggio. Un sistema, questo, condannato dal Parlamento già nel 1975 ed autorizzato in via del tutto eccezionale l'anno successivo, in ragione dell'imminente scioglimento delle Camere che rendeva improponibile ogni organico programma di riforma.

Il senatore Ricci spiega che lo scopo del disegno di legge in esame è quello di consolidare le esposizioni a breve degli enti locali nei confronti del sistema bancario. Tale obiettivo viene raggiunto sostituendo a tali istituti la Cassa depositi e prestiti, che viene autorizzata a concedere mutui decennali, per la trasformazione in finanziamenti a lungo termine delle situazioni debitorie esistenti al 31 dicembre 1976. Si ha pertanto una emissione di cartelle che vengono collocate presso gli istituti bancari con una garanzia dello Stato e che realizza una sostituzione del soggetto debitore. Gli interessi

di tali cartelle decorrono a partire dal 1° gennaio 1977 mentre l'ammortamento ha decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Il sistema così descritto, modificato in particolare dalla Camera dei deputati per quanto riguarda l'articolo 2, configura una seria e realistica azione del Governo volta ad interrompere la spirale di indebitamento nella quale si era invischiata la finanza locale.

Il relatore illustra quindi analiticamente le varie disposizioni nelle quali si articola il provvedimento dando particolare rilievo, per il suo valore politico, alla norma dell'articolo 2 che contiene l'impegno del Governo ad emanare un provvedimento generale di consolidamento dei debiti degli enti locali entro il 1° gennaio 1978, impegno rafforzato dall'obbligo del Governo di adottare le misure necessarie per il pagamento dei mutui concordati qualora entro tale data non venga emanato il provvedimento di consolidamento. Il senatore Ricci esprime un giudizio positivo sul congegno di tali norme, il cui effetto è quello di far scomparire gli istituti bancari dal circuito della finanza locale, che viene ad essere sussunta nel più generale ambito della finanza statale.

Il relatore si sofferma quindi ad illustrare l'articolo 9, che sancisce il principio della sospensione di nuove assunzioni di personale, dando ragione delle varie modifiche, di natura chiarificatrice, apportate dalla Camera, e fornendo un giudizio positivo sull'articolo 9-bis (che fissa l'obbligo di approntare piani di riorganizzazione e ristrutturazione amministrativa) in particolare per il criterio da esso posto della mobilità del personale.

Dopo aver ricordato che una delle modifiche di maggior rilievo apportate dalla Camera dei deputati, è stata quella di estendere la portata del provvedimento anche alle aziende municipalizzate, il senatore Ricci conclude la sua relazione auspicando che il provvedimento, che ha già incontrato un largo consenso presso tutte le forze politiche, venga favorevolmente accolto dal Senato.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore De Sabbata, concordando con il relatore sulle ragioni di fondo dell'indebitamento degli enti locali, ricorda peraltro che la cancellazione dei loro debiti avvenne sol-

tanto per i Comuni capoluogo. Giudica positivamente il provvedimento che interviene in una situazione nella quale il ritmo di indebitamento era tale che le anticipazioni di tesoreria venivano a raddoppiarsi nel giro di tre anni e mezzo. A suo avviso, inoltre, le misure predisposte vengono ad alleviare altresì la situazione degli istituti di credito, per i quali il rientro di gran parte dei capitali impegnati era da ritenersi impossibile.

Afferma che tale giudizio positivo è condizionato alla prospettiva di una riforma strutturale della finanza locale: in tal senso il decreto-legge costituisce un importante primo passo, contribuendo ad immettere il disavanzo degli enti locali nel più generale disavanzo pubblico. Si realizza in tal modo una linea di tendenza che conduce all'unificazione ed alla trasparenza dell'indebitamento del settore pubblico.

Dopo aver affermato che per risolvere il problema della mobilità dei dipendenti bisogna pervenire alla formulazione del principio della salvezza dello stato di carriera, il senatore De Sabbata insiste sulla necessità che i flussi di finanziamento diretti agli enti locali debbano essere resi quanto più possibile tempestivi e periodici, ciò soprattutto in relazione al divieto di ricorrere all'indebitamento di tesoreria.

L'oratore rivolge quindi alcune domande al Governo su punti che ritiene bisognosi di migliore chiarimento. Uno di questi riguarda le aziende municipalizzate per le quali non viene specificato il regime giuridico relativo alle perdite non conglobate nei bilanci degli enti locali. Altro punto da chiarire è quello relativo al limite da fissare come vincolo di portafoglio per le cartelle assegnate agli istituti di credito: a suo avviso si corre il rischio di creare una eccessiva massa di liquidità, ed è pertanto opportuno che il Governo chiarisca il suo orientamento in proposito.

Il senatore De Sabbata conclude il suo intervento fornendo un giudizio positivo sul decreto-legge in esame, ma affermando che ad esso debbono necessariamente seguire provvedimenti che realizzino il consolidamento di tutta la situazione debitoria degli enti locali, nonchè un congruo aumento delle entrate.

Il senatore Assirelli sottolinea l'opportunità del provvedimento, che cerca di porre un primo riparo ad una situazione che è andata incancrendosi attraverso il crescente indebitamento dei Comuni che, superati gli argini del pareggio, hanno in molti casi incrementato ulteriormente i disavanzi senza provvedere ad un'efficace programmazione delle spese che, non infrequentemente, sono state destinate ad impieghi meno produttivi, talvolta scelti sulla base di malintese motivazioni sociali.

Certamente il decreto in esame deve essere seguito dai provvedimenti più generali sulla riforma delle autonomie e della finanza locali. In occasione di tali provvedimenti bisognerà, però, determinare con precisione i compiti degli enti locali, stabilire conseguentemente le entrate e, soprattutto, dimensionare a queste ultime le spese. L'importante è che i Comuni abbiano la piena autonomia di gestire i fondi a loro disposizione, purchè ciò avvenga nei limiti delle loro risorse finanziarie.

Venendo ad osservazioni più particolari, il senatore Assirelli si dichiara perplesso sulla norma dell'articolo 9, ravvisandovi la possibilità di sanare irregolarità compiute in tema di assunzioni di personale non di ruolo e precario. L'articolo 9-bis gli sembra poi redatto in modo abbastanza generico e tale da non escludere il rischio che si predispongano piante organiche che incrementino il numero dei dipendenti. In ordine infine all'articolo 9-ter, evidenzia l'utilità di rendere noti i costi dei servizi degli enti locali, affinché siano meglio valutate le relative spese, i rendimenti e le eventuali inefficienze.

Il senatore Buzio, richiamandosi alle molte critiche avanzate in sede locale nei confronti del provvedimento, ricorda che è stato sostenuto che il Governo ha scelto la strada della riduzione della spesa dei Comuni e delle Province come misura anti-inflazionistica, frenando in tal modo la possibilità di incrementare secondo le necessità i servizi sociali.

Dopo aver rilevato che le operazioni di consolidamento non possono andare disgiunte da una politica tesa a favorire gli investimenti e a ridurre il costo del denaro, si sofferma su alcune linee di tendenza che a suo

parere dovrebbero essere contenute nella riforma della finanza locale, ponendo poi l'accento sull'esigenza di una maggiore economicità delle gestioni, soprattutto per quanto riguarda la retribuzione e la mobilità del personale. In particolare, sostiene che occorrerà provvedere ad una riorganizzazione degli uffici, anche con opportuni decentramenti e che in questo contesto deve essere, tra l'altro, posto il problema della riforma delle autonomie locali e del mantenimento o meno della provincia.

Conclude dichiarandosi favorevole alla conversione in legge del decreto approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Tarabini rileva che il decreto provvede ad una necessaria stabilizzazione dell'indebitamento degli enti locali come primo passo verso una riforma più ampia di tutto il problema della finanza locale. In questa prospettiva sarà necessario disporre di precisi dati non solo sull'entità globale dell'indebitamento, ma anche sulla ripartizione del medesimo a seconda che si riferisca alla parte corrente o alla parte capitale. Questi dati dovrebbero essere in primo luogo in possesso dei Ministeri finanziari.

Per quanto concerne i provvedimenti ulteriori ed il progetto di riforma della finanza locale, l'oratore sottolinea la necessità di una congrua quantificazione delle entrate e del relativo proporzionamento delle spese, partendo dal presupposto che i servizi sociali fornibili possono essere soltanto quelli compatibili con le capacità di spesa e di reddito delle comunità interessate. Cade qui a proposito il discorso sulla conduzione e la redditività delle aziende di trasporto, che si sono mostrate fonte di rilevantissima dispersione di denaro per sprechi gestionali e per costi assai elevati a favore del personale.

Per quanto riguarda poi il consolidamento dei debiti, il senatore Tarabini ritiene che non si possa prescindere, anche per questioni di principio, da una certa partecipazione e, quindi, penalizzazione per le amministrazioni « allegre », che più hanno incrementato i loro debiti.

Dopo aver evidenziato l'opportunità di rivedere il sistema dei controlli contabili di tipo giurisdizionale, l'oratore richiama l'attenzione su certi aspetti preoccupanti desumibili dalla normativa dell'articolo 9-ter, chiedendo infine chiarimenti a proposito dell'articolo 9-quinquies.

Segue un breve intervento del senatore Bonazzi che, difendendo la validità dell'articolo 9-bis, evidenzia l'importanza di aver precisato che i piani di riorganizzazione degli uffici debbano avvenire in base a criteri di efficienza e di economicità e mediante la mobilità del personale. Questi criteri dovranno essere mantenuti allorquando, a partire dal 1978, gli enti locali riprenderanno la piena autonomia nella gestione dei loro organici.

Il presidente Segnana rileva anzitutto che la scelta operata con la riforma tributaria di concentrare nello Stato l'imposizione diretta — scelta che egli considerò positiva — si è rivelata a distanza di anni meno idonea del previsto in quanto assai scarse, rispetto alle esigenze, si sono mostrate le entrate destinate agli enti locali. Sarebbe quindi meglio riaffidare ai Comuni l'amministrazione e l'imposizione di taluni tributi.

Venendo al problema dei deficit delle amministrazioni, il presidente Segnana ritiene che occorra dare doverosamente atto ai Comuni montani di essere stati tra i più oculati nel gestire le loro risorse, limitando i loro disavanzi, e ciò malgrado che le rispettive popolazioni abbiano normalmente maggiori bisogni in tema di pubblici servizi. Un elemento, comunque, che ha molto inciso sull'entità delle spese è quello delle retribuzioni del personale: occorre perciò un ripensamento in materia, tenendo conto della non giustificabilità di trattamenti diversi tra i pubblici dipendenti, a seconda che siano in servizio presso lo Stato o presso le Amministrazioni locali.

Anche il problema della gestione dei pubblici trasporti va riesaminato per vedere, in particolare, quanto l'estensione di tali servizi sia compatibile con le effettive esigenze e con l'entità dei mezzi a disposizione.

Il provvedimento in esame merita, peraltro, un giudizio positivo perchè si muove secondo una linea indubbiamente da condividere, che dovrà essere perfezionata con i successivi provvedimenti di riforma delle autonomie e della finanza locali.

Chiusa la discussione generale, il senatore Ricci replica brevemente, osservando che il decreto è stato confortato da un generale consenso e rilevando che i temi che maggiormente sono stati dibattuti riguardano in realtà problemi di rilievo più generale, che vanno affrontati in altra occasione, nella sede propria.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Azzaro, che fornisce taluni chiarimenti in merito ad osservazioni formulate dai senatori De Sabbata e Tarabini (in particolare sull'articolo 9-*quinquies*), prende la parola il sottosegretario per il tesoro onorevole Mazzarrino, che sottolinea che il decreto si limita a provvedere al consolidamento dei debiti a breve termine dei Comuni e delle Province. In sede di discussione alla Camera il decreto ha subito delle integrazioni, che vanno valutate positivamente e che sono state accolte dal Governo proprio perchè si collocano nella stessa direzione dei provvedimenti futuri di riassetto più generale che il Governo stesso ha in animo di adottare. In sede di esame di questi provvedimenti potranno pertanto essere ripresi con maggiore ponderazione i temi più generali della riforma della finanza locale sollevati nel dibattito odierno.

Nel riscontrare con soddisfazione una sostanziale convergenza sul decreto, il Sottosegretario conclude avvertendo che il Ministro del tesoro ha in animo di intervenire alla discussione in Assemblea, durante la quale potrà fornire ulteriori e più completi elementi di valutazione e di riflessione.

Con l'intesa che eventuali emendamenti saranno presentati in Assemblea, la Commissione delibera di accogliere il decreto dando mandato al senatore Ricci di riferire favorevolmente nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 20,30.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente

SEGNANA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Azzaro e per il tesoro Mazzarrino.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni » (549), approvato dalla Camera dei deputati. (Esame e rinvio).

Il senatore Marangoni, riferendo alla Commissione in sostituzione del senatore Giacalone, illustra brevemente il provvedimento, soffermandosi soprattutto sulle maggiorazioni delle tasse per gli abbonamenti alla televisione a colori introdotte dalla Camera dei deputati, che hanno ricevuto largo consenso presso l'altro ramo del Parlamento, ma sulle quali, a giudizio del relatore, sarebbe stata forse opportuna una maggiore riflessione.

Dopo aver osservato che il provvedimento avrà bisogno di ulteriori modifiche per regolare i tempi di pagamento delle tasse maggiorate, il senatore Marangoni conclude formulando un giudizio complessivamente positivo.

Aperta la discussione generale, il senatore Assirelli osserva anzitutto che l'aumento delle tasse per la televisione a colori rischia di ostacolare quell'incremento della produzione di televisori che era stato uno dei motivi che avevano consigliato l'introduzione anche in Italia del colore.

Non è comunque contrario alle maggiorazioni, anche se occorrerà fissare dei termini ed impartire istruzioni per consentire agli utenti di pagare le tasse con il minor numero di inconvenienti.

Il senatore Grassini, sottolineando che l'adozione del sistema PAL sembra aver favorito la produzione straniera, pone in rilievo

che le maggiorazioni introdotte incentiveranno il contrabbando degli apparecchi televisivi, invitando perciò il Governo ad adottare adeguate misure.

Il senatore Ricci è contrario agli aumenti approvati dalla Camera dei deputati, sostenendo che il mezzo televisivo non può essere considerato come un bene voluttuario, ma come uno strumento di necessaria informazione e svago alternativo soprattutto per le categorie a più basso reddito. Gli aumenti in questione, inoltre, non porteranno giovamento all'azienda radiotelevisiva, svantaggeranno la produzione nazionale e creeranno ulteriori stimoli alle evasioni e all'acquisizione di televisori di contrabbando.

Il senatore Cipellini si dichiara perplesso soprattutto perchè la possibilità di un aumento dell'evasione potrebbe comportare un effetto opposto a quello desiderato, e cioè una diminuzione delle entrate. Occorrerebbe a suo parere una pausa di riflessione anche per accertare se, come sembrerebbe, la stessa RAI-TV è contraria agli aumenti.

Il presidente Segnana ritiene invece che le maggiorazioni possano essere giustificate ove si consideri che, dato il prezzo attuale, un televisore a colori costituisce un bene di lusso.

Coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità che anche il Governo e le Amministrazioni italiane abbiano la possibilità di disporre di alcuni minuti di trasmissione per avvalersene, come accade ad esempio negli Stati Uniti, per fare comunicazioni di interesse generale, in particolare in materia di adempimenti tributari.

Il Presidente ricorda infine i termini di scadenza del decreto-legge e fa presente che il Governo ha presentato alcuni emendamenti che, se accolti, richiederanno una nuova deliberazione da parte della Camera dei deputati. Questi emendamenti riguardano il pagamento della tassa qualora durante l'anno sia stato contratto un abbonamento che comporti un pagamento in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso; i tempi entro i quali devono essere corrisposti gli aumenti deliberati dall'altro ramo del Parlamento e l'entrata in vigore del disegno di legge di conversione.

Il senatore Cipellini precisa la sua proposta di rinvio in modo da consentire al relatore un opportuno approfondimento e al Governo di fornire ulteriori chiarimenti. Dichiarano di concordare i senatori Grassini e Li Vigni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale** » (516);

« **Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari** » (314), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri.

(Rinvio della discussione).

In attesa dei pareri delle Commissioni incaricate, la discussione viene rinviata, dopo brevi interventi dei senatori Li Vigni e Andreatta.

« **Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità** » (414).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Bevilacqua, relatore alla Commissione, chiarisce che il provvedimento prevede l'integrazione dei fondi finora stanziati ed esauriti (20.780 milioni) a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.

Il provvedimento — prosegue l'oratore — è senza dubbio necessario, così come è opportuno lo snellimento della procedura e delle istruttorie previsto dall'articolo 2, che stabilisce, tra l'altro, che i contributi siano corrisposti direttamente dalle Prefetture anzichè dalle Intendenze di finanza. Occorrerà, comunque, introdurre delle modifiche per quanto riguarda l'anno di imputazione della spesa (articolo 1) e la copertura finanziaria (articolo 3) secondo quanto indicato dalla Commissione bilancio in sede di parere.

Il senatore Bonazzi, dopo aver chiesto alcune informazioni, osserva, da un punto di vista più generale, che una parte della materia risulta di competenza regionale o locale (ad esempio per quanto si riferisce alle imprese artigiane) e che sarebbe opportuno un decentramento delle procedure per la liquidazione dei danni accertati.

Presenta quindi il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione permanente del Senato, in relazione al disegno di legge n. 414, impegna il Governo al trasferimento e alla delega alle Regioni, nel rispetto delle prerogative degli enti locali, della materia relativa alle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane a seguito di pubbliche calamità, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed in adempimento della delega attribuita con la legge 22 luglio 1975, n. 382 ».
(0/414/1/6).

Il senatore Luzzato Carpi, nel dichiararsi favorevole all'ordine del giorno, rileva la scarsa chiarezza della divisione di competenze tra Stato e Regioni, che provoca conflitti e ritardi nei pagamenti, come è stato tra l'altro dimostrato dalla vicenda di Seveso. Le competenze dovrebbero quindi essere totalmente trasferite alle Regioni e ai Comuni, mantenendo allo Stato soltanto lo aspetto dello stanziamento dei fondi in sede di bilancio.

Il senatore Tarabini ritiene invece che la materia delle pubbliche calamità non possa non essere affidata alla valutazione della autorità centrale, anche per il carattere straordinario e non prevedibile degli interventi. Esprime poi il parere che agli stessi fini della maggior rapidità delle erogazioni sia preferibile il congegno previsto nel disegno di legge, tenuto conto che un coinvolgimento degli enti locali introdurrebbe ulteriori passaggi intermedi che avrebbe un effetto ritardatore.

Il senatore Assirelli, rilevato che l'autonomia intesa come possibilità di gestire fondi non propri crea sempre disguidi e conflitti di competenza, reputa che, in mancanza di possibilità finanziarie da parte delle Regioni per far fronte a pubbliche calamità, la ma-

teria debba restare alla competenza dello Stato, che è il più idoneo a valutare i molteplici problemi emergenti.

Il senatore De Sabbata, difendendo il complesso delle autonomie cui si informa il nostro Stato democratico, rileva che mentre l'autorità centrale deve intervenire per quanto riguarda la destinazione dei fondi, il modo di come far fronte alle pubbliche calamità deve essere più opportunamente demandato alle autorità locali, in dialettica con quelle centrali. Va inoltre ribadito che il disegno di legge in discussione non può porsi in contrasto con la legge n. 382 del 1975; si dichiara perciò favorevole all'ordine del giorno del senatore Bonazzi.

Chiusa la discussione generale, il senatore Bevilacqua, replicando brevemente, si dichiara favorevole all'ordine del giorno.

Il sottosegretario Mazzarrino sottolinea come non siano affatto messe in discussione le autonomie locali e che quindi il Governo non ha difficoltà ad accettare come raccomandazione l'ordine del giorno, il cui contenuto non fa altro che ribadire un impegno verso il quale il Governo stesso è senza alcun dubbio orientato.

Per quanto riguarda più specificamente il disegno di legge, fa presente il rilievo nazionale di ogni calamità e la necessità per lo Stato di distribuire i mezzi occorrenti su tutto il territorio senza il vincolo di una preventiva destinazione di parte di tali fondi a questa o a quella regione.

Il senatore Bonazzi non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Si passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato con una modifica all'ultimo comma: il riferimento all'anno 1976 viene rettificato con il riferimento al 1977. L'articolo 2 è approvato senza modifiche. L'articolo 3 viene riformulato, al primo comma, nel testo seguente: « All'onere di 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ».

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore Luzzato Carpi, la Com-

missione approva il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche sopra indicate.

« Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (357), d'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1976).

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 19 gennaio 1977).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si esamina l'emendamento del senatore Luzzato Carpi, accantonato il 16 febbraio, mirante a sostituire al primo comma dell'articolo 1 le parole: « anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 » con le parole: « in luogo delle penalità previste dall'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

Il sottosegretario Azzaro ritiene che il testo del disegno di legge sia preferibile, rendendo sicuramente chiara la volontà di sostituire le vigenti pene pecuniarie con sovrattasse.

Il senatore Tarabini reputa che dovrebbe essere indicata la deroga anche all'articolo 3 della legge n. 4 del 1929, mentre il senatore Li Vigni prega il presentatore di ritirare l'emendamento. Il senatore Luzzato Carpi, alla luce delle assicurazioni del rappresentante del Governo, ritira la proposta.

La Commissione approva peraltro la soppressione della parola « anche » nel periodo considerato dall'emendamento del senatore Luzzato Carpi.

Si riprende poi l'esame dell'emendamento al secondo comma dell'articolo 1 tendente ad introdurre la corresponsabilità solidale del conducente, presentato dal senatore Luzzato Carpi il 16 febbraio e pure accantonato. Nel dibattito che segue, i senatori Li Vigni e Tarabini (che modifica così il suo precedente atteggiamento) si dichiarano favorevoli, mentre contrari sono il senatore Assirelli ed il sottosegretario Azzaro.

L'emendamento è approvato e, successivamente, viene approvato l'articolo 1 nel testo modificato.

All'articolo 2 viene accolto un emendamento del Governo, identico ad uno presentato

dal senatore Luzzato Carpi, che sostituisce al terzo comma la parola « sessanta » con « novanta ».

Al quarto comma, dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore Li Vigni e l'onorevole Azzaro, viene ritirato un emendamento del senatore Luzzato Carpi, tendente a sostituire il comma con il seguente: « Le notificazioni si intendono validamente eseguite applicando le disposizioni vigenti per le infrazioni stradali ». Allo stesso quarto comma viene invece approvato un emendamento del senatore Li Vigni che aggiunge le parole: « o dalla patente di guida ». L'articolo 2 è approvato con le modifiche sopra riportate.

L'articolo 3 viene approvato con un emendamento del Governo sostitutivo degli ultimi tre commi, che stabilisce la definitività delle decisioni del presidente della Giunta regionale e dell'Intendente di finanza, e che prescrive la promovibilità dell'azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

L'articolo 4 è approvato in un testo sostitutivo proposto dal senatore Li Vigni, che sancisce l'abrogazione di ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.

Il senatore Andreatta presenta un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 4, per stabilire, a modifica del primo comma dell'articolo 32 della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, che chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali vi è l'obbligo dell'assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del premio di assicurazione.

Sulla proposta, che mira a depenalizzare le attuali sanzioni dell'ammenda e dell'arresto, non si registrano contrarietà di sostanza nel successivo dibattito, al quale prendono parte i senatori Li Vigni, Aletti, Assirelli, Bevilacqua, De Sabbata, il presidente Segnana ed il sottosegretario Azzaro. Il senatore Li Vigni fa però presente che data l'importanza dell'innovazione sarebbe opportuno acquisire il parere delle Commissioni 2^a

e 10^a, mentre il senatore De Sabbata rileva che il problema è forse più complesso di quanto possa apparire a prima vista. Il senatore Andreatta trasforma quindi l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nello spirito dello snellimento delle procedure e dell'alleggerimento delle sanzioni penali in materia automobilistica, invita il Governo a presentare un disegno di legge per la depenalizzazione delle disposizioni previste nella legge sull'assicurazione obbligatoria del 24 dicembre 1969, n. 990 ».

(0/357/2/6)

Il sottosegretario Azzaro dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

La Commissione approva poi l'articolo 5 in un testo sostitutivo proposto dal relatore, che stabilisce l'entrata in vigore della legge sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si passa all'esame della tabella delle infrazioni.

Il senatore Li Vigni propone che la sopratassa per l'uso della targa di prova per fini diversi venga portata a sei volte la tassa annua. Il senatore Assirelli si dichiara favorevole, mentre il sottosegretario Azzaro si rimette alla Commissione, che approva l'emendamento.

Il senatore Li Vigni propone poi l'irrogazione di una sopratassa di 9.000 lire in caso di circolazione del veicolo senza il documento di circolazione sebbene la tassa risulti corrisposta. Il sottosegretario Azzaro avanza talune obiezioni; il senatore Assirelli si dice perplesso, mentre i senatori Bevilacqua, Ricci e Grassini sono favorevoli. Lo emendamento è approvato.

La Commissione approva poi un'altra proposta del senatore Li Vigni mirante a stabilire — nella nota in calce alla tabella — che in ogni caso l'importo minimo per sopratasse non può essere inferiore a 5.000 lire.

Infine la Commissione approva la tabella e il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

La seduta termina alle ore 13,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente
BORGHI

Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Spitiella.

La seduta ha inizio alle ore 18,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga, con integrazioni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete, e successive modificazioni » (445).

(Discussione e approvazione con modificazioni; stralcio di alcune disposizioni, che divengono disegno di legge n. 445-bis).

Il presidente Borghi, riassunto l'iter del disegno di legge il cui esame è stato rinviato nella seduta del 23 febbraio, dà conto del parere espresso dalla 1^a Commissione, che — mettendo in relazione la riforma dell'Ente per le Ville venete con l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché con la legge 20 marzo 1975, n. 70 — si dice favorevole a una semplice proroga della legge istitutiva, subordinando l'ulteriore corso del disegno di legge alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1, nonché degli articoli da 2 a 12, e modificando poi la restante parte nel senso di restringere la proroga della legge istitutiva dell'Ente comunque non oltre i termini di cui all'articolo 2 della citata legge n. 70 e di stabilire in proporzione a tale durata il contributo finanziario. Prospetta pertanto alla Commissione tre possibili alternative: adeguarsi al parere della Commissione affari costituzionali; condurre un ulteriore approfondimento sul disegno di legge — eventualmente in sede ristretta — al fine di pervenire ad una richiesta di revisione del suddetto parere; investire, ove non si ritenga di accettare le modifiche richieste dalla 1^a Commissione, l'Assemblea del problema.

Quindi il relatore alla Commissione, senatore Innocenti — sottolineate le benemerenti

ze acquisite sul piano della cultura dall'Ente per le Ville venete — illustra il disegno di legge, che — oltre alla proroga per tre anni dell'esistenza dell'Ente e al suo finanziamento con un contributo di cento milioni in ragione di anno — prevede alcune modifiche alla legge istitutiva (estendendo, tra l'altro, l'azione dell'Ente a tutto il Veneto e al Friuli-Venezia Giulia, e adeguando la composizione del consorzio stesso, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo), e si sofferma sul parere della Commissione affari costituzionali lamentandone gli effetti estremamente riduttivi della portata del provvedimento. In considerazione peraltro dell'esigenza di consentire all'Ente (che dal 31 dicembre 1976 si trova in una situazione di sopravvivenza di fatto) una immediata ripresa dell'attività si dice favorevole — sia pure a malincuore — ad approvare il provvedimento nel testo accolto dalla 1ª Commissione, limitando la proroga della efficacia della legge istitutiva al 28 febbraio 1978; invita fin d'ora il Governo a prevedere un provvedimento di riforma dell'Ente, che tenga conto di quella che sarà l'attuazione della legge n. 382, e che possa essere approvata dal Parlamento prima della scadenza della proroga che si va ora a concedere.

Si apre la discussione generale: intervengono i senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola e Cervone.

La senatrice Ruhl Bonazzola, osservato che i rilievi mossi dalla 1ª Commissione appaiono pertinenti, si dice favorevole — al fine di garantire all'Ente una immediata possibilità di operare — alla proposta avanzata dal relatore.

A tale soluzione aderisce anche il senatore Cervone, che sottolinea in particolare come l'Ente per le Ville venete non vada confuso con i cosiddetti « enti inutili »; al fine di tenere in vita, in attesa delle scadenze ricordate dalla Commissione affari costituzionali, un provvedimento di riforma dell'ente stesso, prospetta quindi l'opportunità di stralciare dal disegno di legge le norme sulle quali la 1ª Commissione si è espressa in senso contrario.

Segue una breve replica del relatore, quindi il sottosegretario Spitella si dice d'accor-

do con le considerazioni svolte dagli intervenuti nel dibattito; sottolinea come — ponendo il parere della 1ª Commissione in relazione la riforma dell'Ente con l'attuazione della legge n. 382 — sia opportuno prevedere una proroga dell'Ente stesso ad una data (che egli indica per il 31 marzo 1978) che consenta di tener conto, nella predisposizione di un nuovo organico provvedimento, di valutare gli elementi che emergeranno dall'attuazione della richiamata legge, entro i termini previsti dalla legge n. 70 del 1975. Illustra infine un emendamento all'articolo 13, che adegua la copertura finanziaria al nuovo periodo di durata dell'Ente.

La Commissione approva quindi (dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice Ruhl Bonazzola, cui replica il relatore) lo stralcio del secondo comma dell'articolo 1, nonché degli articoli da 2 e 12; costituiranno un autonomo provvedimento, con il n. 445-bis, che avrà per titolo: « Integrazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e successive modificazioni ».

Sono successivamente approvate le restanti parti del disegno di legge: il primo comma dell'articolo 1, con l'emendamento proposto dal Governo che limita la proroga al 31 marzo 1978; e l'articolo 13, emendato anch'esso secondo la proposta governativa, che prevede un contributo di lire 100 milioni in ragione di anno, ponendolo a carico dei capitoli 2035 e 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1977, nei limiti di 50 milioni per ciascun capitolo, e dei corrispondenti capitoli per l'anno finanziario 1978, fino all'importo di 12 milioni e cinquecentomila per ciascuno di essi.

Infine viene approvato il disegno di legge nel suo insieme; il presidente avverte che il titolo di esso, conseguentemente allo stralcio effettuato, risulta così modificato: « Proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e successive modificazioni ».

(La seduta, sospesa alle ore 19,15, viene ripresa alle ore 19,25).

IN SEDE CONSULTIVA

« **Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati** » (84), d'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri;

« **Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati** » (203), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri;

« **Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati** » (309);

« **Disciplina del rapporto di lavoro e formazione** » (408), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri.

(Parere alla 11^a Commissione).

L'estensore designato del parere, senatore Mezzapesa, illustra ampiamente i disegni di legge — di cui pone in rilievo i punti di convergenza — e si sofferma in particolare sul disegno di legge governativo, dando conto delle norme che più direttamente attengono i settori di competenza della Commissione.

In tema di formazione professionale muove poi alcune osservazioni alla normativa contenuta nel disegno di legge n. 309: prospetta, tra l'altro, l'opportunità di unificare i due livelli di competenza ivi previsti (Ministero del lavoro e Regione) in tema di collegamento tra la programmazione dei corsi e l'indagine sulle prospettive di lavoro; ritiene opportuno stabilire — per i corsi aziendali — che essi avvengano in base a intese tra aziende, Regioni e sindacati, prevedendo anche l'apporto degli enti abilitati dalle Regioni a svolgere attività di formazione professionale (la collaborazione con essi dovrebbe essere prevista anche per quanto riguarda i corsi organizzati per i giovani da occupare nella pubblica Amministrazione); muove infine alcuni rilievi circa l'indeterminatezza delle norme di cui all'articolo 14. Conclude rilevando come il disegno di legge n. 309, aperto a contributi e modifiche per recepire punti degli altri provvedimenti, possa rappresentare una soluzione congiunturale dei gravi problemi inerenti l'occupazione giovanile.

Si apre la discussione generale: intervengono i senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Anna Maria Conterno degli Abatti e Villi.

La senatrice Ruhl Bonazzola promette alcune considerazioni di carattere generale circa l'inidoneità del disegno di legge governativo a cogliere i termini del problema, mancando di una visione della nuova struttura che deve darsi il Paese e non fornendo indicazioni di priorità circa i settori produttivi a cui avviare i giovani; critica quindi la previsione di una occupazione di essi nell'ambito della pubblica Amministrazione (la parte relativa a ciò del disegno di legge n. 309 — a suo avviso — va soppressa).

Si dice poi — nel merito del provvedimento — contraria alla formazione professionale nell'ambito delle aziende; esprime l'esigenza di indicare, nella normativa in parola, i settori prioritari di intervento al fine di favorire un processo di riqualificazione e riconversione della forza lavoro giovanile; critica la limitazione della formazione professionale ai settori per i quali interverrà l'assunzione; sottolinea l'opportunità di ricollegare le norme in esame con il disegno di legge sulla riconversione industriale. Concludendo, sottolinea la portata dei due disegni di legge presentati in materia dal Gruppo comunista, nonché di quello, d'iniziativa della stessa parte politica, per una legge quadro sull'istruzione professionale.

La senatrice Conterno Degli Abatti, ricordati i punti di convergenza emersi in sede di conferenza sull'occupazione giovanile, nelle direzioni testè delineate dalla senatrice Ruhl Bonazzola, esprime l'esigenza di un riassetto del sistema formativo in generale, e si sofferma quindi sui problemi dell'occupazione giovanile: sottolinea in particolare le indicazioni in materia emergenti dai disegni di legge n. 408 e n. 84 al fine di contrastare l'attuale tendenza alla diminuzione dell'attività produttiva protetta e allo sviluppo del « lavoro nero ».

Il senatore Villi svolge talune considerazioni di ordine generale, rilevando le implicazioni sottostanti ai quattro disegni di legge: l'attuale congiuntura è frutto a suo avviso di una alterazione dei rapporti esistenti in un sistema capitalistico, che per le conquiste della classe operaia ha perso la elasticità prima posseduta, che avrebbe permesso di risolvere la crisi incidendo sull'occupazione.

Queste contraddizioni si scaricano ora sui giovani (come si vede anche nel settore dell'Università) e per rimuoverle bisogna incidere sull'attuale assetto della società e sul modo di formazione del capitale.

Replica quindi l'estensore designato del parere, mettendo in rilievo come dal dibattito siano emersi alcuni punti di convergenza, mentre per altri aspetti le posizioni restano divaricate.

Infine la Commissione conferisce al senatore Mezzapesa mandato di trasmettere alla Commissione di merito un parere nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 20,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente
TANGA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Tiriolo e per la marina mercantile Rosa.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (521), approvato dalla Camera dei deputati;

« Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1976 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (245).

(Discussione e rinvio).

Il Presidente avverte che si procederà ad una discussione congiunta dei due disegni di legge, data la loro connessione.

Prende quindi la parola il relatore alla Commissione, senatore Avellone, il quale, dopo aver proposto l'assorbimento del dise-

gno di legge n. 245 nel disegno di legge numero 521 riguardante sia l'autorizzazione a superare i limiti di spesa per gli straordinari ed i cottimi sia il problema della istruzione professionale del personale postelegrafonico, si sofferma sui problemi di funzionalità dell'Azienda postale ricordando che il Ministero ha proposto un piano di ristrutturazione organica che dovrebbe consentire l'introduzione di nuovi modelli organizzativi.

Nel quadro di tale programma di riorganizzazione una particolare attenzione viene prestata alla gestione del personale e specificamente alla possibilità di ridurre il ricorso allo straordinario ed al cottimo in modo anche da evitare le disparità di trattamento che inevitabilmente derivano da tali sistemi incentivanti. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso una maggiore flessibilità di impiego delle risorse umane, l'adeguamento degli organici da tempo invocato dalle organizzazioni sindacali nonché mediante una sostanziale qualificazione professionale che, consentendo un lavoro più gratificante, può costituire un correttivo alle ricorrenti forme di assenteismo che superano anche punte del 20 per cento.

Rilevato quindi che il problema dell'adeguamento degli organici è un problema di non facile soluzione in quanto la copertura dei posti è ritardata dalle lungaggini connesse all'espletamento dei concorsi per i quali peraltro l'afflusso di domande è davvero impressionante, il senatore Avellone pone l'accento sulla esigenza che, in attesa di una completa attuazione del processo di riorganizzazione dell'Azienda, si possa ricorrere in via transitoria al cottimo ed allo straordinario per non esporre l'Azienda stessa al rischio di non assicurare i servizi più rilevanti, come ad esempio quello del bancoposta, compromettendo altresì le possibilità di sperimentare in modo agevole nuove forme di organizzazione del lavoro.

Il processo di riconversione basato sulla introduzione di nuove tecnologie, anche se dovesse portare nel tempo ad una diminuzione della forza lavoro occupata, può determinare infatti, nella fase intermedia, un aumento del carico nella distribuzione indi-

viduale nel lavoro per far fronte al doppio onere derivante dalla normale affluenza di domanda e dalla diminuita capacità operativa dovuta al ricorso a processi di formazione professionale del personale.

Non si comprende perciò, prosegue il relatore, in base a quali valutazioni si sia eliminato ogni riferimento a tale indispensabile fase intermedia con la soppressione, da parte della Camera dei deputati, dell'articolo originariamente inserito nel disegno di legge numero 521 che prevedeva appunto la sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nella fase transitoria precedente la ristrutturazione organica.

In conclusione il senatore Avellone afferma che, pur prendendo realisticamente atto dell'esigenza di approvare il disegno di legge n. 521 nella sua attuale stesura, occorre impegnare il Governo ad approntare sollecitamente gli strumenti giuridici necessari per un opportuno raccordo tra tale provvedimento ed il piano globale di riassetto dell'Azienda postale.

Apertasi la discussione interviene il senatore Schiano il quale illustra il parere della 7ª Commissione la quale, nell'esprimersi in senso favorevole al disegno di legge n. 521, ha tuttavia inteso richiamare l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 1 ed in particolare sull'esigenza che le norme di esecuzione per l'attuazione dei corsi di specializzazione del personale vengano adottate sulla base di uno schema predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda postale d'intesa con una commissione formata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali operanti nell'ambito dell'istruzione superiore. L'oratore fa presente che la Commissione pubblica istruzione propone un emendamento che recepisce l'esigenza da lui prospettata anche se, in considerazione della urgenza dei provvedimenti in discussione, è disponibile alla trasformazione di tale emendamento in un ordine del giorno.

Con le dichiarazioni del senatore Schiano concorda il senatore Bernardini.

Interviene successivamente il senatore Cebrelli il quale osserva anzitutto che il Governo ha seguito questa volta una via diversa per affrontare l'annoso problema del

ricorso allo straordinario inserendo le norme relative in un più ampio disegno di legge che disciplina anche l'istruzione professionale del personale postelegrafonico. Si è acquisita cioè la consapevolezza dell'esigenza, tante volte prospettata dal Gruppo comunista, di uno stretto raccordo tra i problemi della organizzazione del lavoro e le prospettive di una organica riforma dell'Azienda.

Rimane tuttavia, prosegue l'oratore, la gravità della situazione dei servizi postali le cui carenze non incidono soltanto sulla trasmissione della semplice corrispondenza ma coinvolgono anche le attività economiche e commerciali del Paese. Lo stesso disegno di legge n. 521 ripropone in pratica la questione dello straordinario secondo metodi ormai censurati da anni il cui effetto è quello di disgregare il tessuto produttivo dell'Azienda e di dar vita a forme clientelari e discriminatorie nella gestione del personale.

Dopo aver sottolineato le notevoli carenze degli organici, per i quali il suo Gruppo ha spesso evidenziato la necessità di un'attenta verifica a livello centrale e compartimentale, il senatore Cebrelli rileva che il Governo deve impegnarsi con coraggio sulla via della riforma dell'Azienda postale giovandosi anzitutto del consenso dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali e manifestando inoltre disponibilità ad un serio confronto con il Parlamento.

Richiamata poi la necessità di una attenta riconsiderazione del programma di meccanizzazione dei servizi con particolare riguardo al grado di affidabilità dei macchinari, il senatore Cebrelli osserva che il disegno di legge n. 521 non assicura prospettive certe per quanto riguarda l'istruzione e la riqualificazione del personale e si dichiara infine favorevole alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento proposto dalla 7ª Commissione.

Il senatore Rufino afferma anzitutto che il ricorso a forme di prestazioni straordinarie costituisce una fonte di sperequazione tra il personale e disincentiva inoltre lo stesso lavoro ad orari normali. Occorre perciò superare il ricorso ad una siffatta organizzazione del lavoro anche se in questo momento

occorre necessariamente approvare il disegno di legge n. 521 per il superamento dei limiti di spesa riguardanti straordinari peraltro già effettuati.

Rilevato quindi che la politica di qualificazione del personale andrebbe gestita direttamente dal Ministero delle poste senza ricorrere ad apporti esterni o comunque utilizzando strutture già esistenti come l'apposito istituto per la qualificazione professionale dipendente dal Ministero del lavoro, sottolinea l'utilità di articolare a livello regionale le attività di qualificazione e conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge n. 521 nonché concordando sulla opportunità di trasformare in ordine del giorno l'emendamento della 7ª Commissione.

Dopo un intervento del senatore Ottaviani il quale prospetta l'opportunità di un riferimento alle competenze delle Regioni in materia di istruzione professionale, prende la parola il senatore Segreto il quale, nel dichiararsi favorevole al disegno di legge numero 521, rileva che il ricorso allo straordinario rappresenta una forma di integrazione degli scarsi trattamenti retributivi percepiti dal personale postelegrafonico.

Dopo aver osservato che la tendenza al blocco delle assunzioni presso la pubblica Amministrazione va soprattutto a discapito dei disoccupati delle regioni meridionali che vedono scemare le già limitate opportunità di lavoro, il senatore Segreto conclude ponendo l'accento sulla necessità di qualificazione del personale di nuova assunzione che va adeguatamente preparato alle esigenze operative dell'Azienda postale.

Il senatore Bernardini presenta quindi il seguente ordine del giorno, che recepisce le esigenze prospettate nell'emendamento proposto dalla Commissione pubblica istruzione:

« La 8ª Commissione del Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 521 impegna il Governo ad affrontare con successivi provvedimenti legislativi, più organici rispetto al predetto disegno di legge n. 521, il problema dell'istruzione professionale e della riqualificazione del personale postelegrafonico, tenendo an-

che presenti le competenze delle Regioni in materia di istruzione professionale;

rilevato poi che il disegno di legge n. 521 deve intendersi come provvedimento di avvio delle iniziative in questo settore ed al fine di ottenere un migliore raccordo con il settore della pubblica istruzione, impegna altresì il Governo a formulare il decreto ministeriale di cui al settimo comma dell'articolo 1 sulla base di uno schema predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con una Commissione formata da otto membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nell'ambito dell'istruzione superiore ».

(0/521/1/8) BERNARDINI, CEBRELLI, MELIS, RUFINO, SEGRETO, SALERNO

Il senatore Avellone, replicando nella sua qualità di relatore, si dichiara favorevole all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il sottosegretario Tiriolo il quale, dopo aver dichiarato di accogliere l'ordine del giorno, osserva che il ricorso allo straordinario non dà adito, come è stato sostenuto, ad una gestione del personale di tipo clientelare ma è sempre concordato con le organizzazioni sindacali e risponde inoltre ad obiettive esigenze dell'Azienda postale la quale assolve non soltanto ai compiti di trasmissione della corrispondenza ma anche a funzioni rilevanti sotto il profilo economico-sociale come quelle relative al bancoposta ed alla riscossione dei versamenti per elettricità, telefono, acqua, eccetera.

Assicura quindi che il Ministero è impegnato a non aumentare l'attuale *plafond* di straordinari e a procedere inoltre ad una riorganizzazione dei servizi attualmente allo studio di una apposita Commissione che si pronuncerà entro due mesi.

Concludendo, il rappresentante del Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge n. 521 che consentirà di allentare la tensione attualmente esistente nel personale.

Accogliendo una proposta del Presidente, il quale fa presente che non sono ancora pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Com-

missione, la Commissione delibera quindi di rinviare la votazione dei disegni di legge alla prosecuzione serale della seduta.

« Rimozione degli effetti di carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave "Cavtat" di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane » (522).

(Discussione e rinvio).

In via preliminare il presidente Tanga fornisce alla Commissione elementi tecnici in merito all'affondamento della motonave « Cavtat » avvenuto il 14 luglio del 1974 a seguito di una collisione con la bananiera panamense « Lady Rita » a largo di capo d'Otranto.

Dopo aver ricordato che il carico della « Cavtat » è costituito da circa 900 fusti di piombo tetraetile e tetrametile, un materiale usato come anti-detonante nella fabbricazione della benzina, il Presidente fa presente che il relitto giace su un fondale di circa 95 metri di profondità e che i rilievi finora effettuati hanno permesso di stabilire che circa 250 fusti sono disseminati all'esterno della nave in un raggio di circa 300 metri mentre altri 250 dovrebbero trovarsi sulla coperta ed i rimanenti 400 nelle stive.

La estrema pericolosità del carico, la campagna di stampa anche straniera ed i riflessi che si sono avuti sull'economia della zona, prosegue il presidente Tanga, rendono indispensabile neutralizzare al più presto il pericolo rappresentato dalla « Cavtat » attraverso l'adozione delle soluzioni più idonee sia per il recupero dei bidoni fuoriusciti, che da un punto di vista tecnico non è particolarmente difficile, sia per la neutralizzazione dei bidoni rimasti nelle stive per il quale è stata sinora prospettata la possibilità o di una inertizzazione sul luogo ovvero di un'integrale rimozione del relitto e del suo carico.

Prende quindi la parola il senatore Salerno il quale rileva anzitutto che, anche alla luce degli elementi tecnici esposti dal Presidente, emerge chiaramente l'urgenza di eliminare sollecitamente il pericolo rappresentato dal carico della « Cavtat ».

Dopo aver ricordato gli echi di stampa che l'episodio ha avuto e che hanno anche inciso in modo negativo colpendo il turismo della Puglia e di larga parte della costa Adriatica

e Ionica, il relatore richiama le iniziative adottate dal pretore di Otranto il quale ha proceduto al sequestro del relitto e dei bidoni di piombo disponendo poi, con una ordinanza del gennaio scorso, l'inizio delle operazioni di recupero affidate alla Società SAI-PEM, consociata dell'ENI, che proprio in questi giorni sta conducendo degli studi di fattibilità.

Il senatore Salerno rileva poi che il disegno di legge presentato dal Governo suscita non poche perplessità in quanto le procedure in esso previste comportano per il loro espletamento tempi necessariamente lunghi, incompatibili con l'esigenza di un immediato recupero tanto più che gli ambienti scientifici hanno unanimemente concordato sulla possibilità di una rapida corrosione dei contenitori ed il conseguente pericolo di una diffusione del piombo nelle acque marine.

L'urgenza delle operazioni di recupero, fa presente il relatore, è stata anche prospettata nei loro pareri dalla 12ª Commissione e dalla Commissione per l'ecologia.

In conclusione il senatore Salerno sottolinea la necessità di una profonda revisione dell'articolato del disegno di legge per snellire le procedure di intervento.

Nella discussione interviene il senatore Romeo il quale critica anzitutto l'incomprensibile negligenza del Governo che ha lasciato trascorrere più di due anni dall'affondamento della « Cavtat » senza adottare alcuna misura per prevenire il grave pericolo di inquinamento che potrebbe far ripetere esperienze drammatiche come quella di Seveso.

Ricordata poi la pericolosità del piombo tetraetile e tetrametile che non essendo solubile in acqua potrebbe trasmettersi attraverso la catena alimentare sino all'uomo con gravissime conseguenze, il senatore Romeo concorda con il relatore circa la necessità di modificare il disegno di legge per giungere ad una rapida soluzione del problema.

Sulla necessità di una revisione del testo del disegno di legge concordano anche il senatore Crollalanza, il senatore Carboni, che sottolinea l'opportunità di tener presente nella nuova formulazione del testo l'ordinanza del Pretore di Otranto, il senatore Rufino, ad avviso del quale occorre evitare

l'appalto concorso previsto dal disegno di legge ed il senatore Melis il quale rileva che l'approvazione del provvedimento in un testo modificato deve assicurare continuità tra l'azione della magistratura e quella della Amministrazione.

Su proposta del Presidente il seguito della discussione è quindi rinviato alla prosecuzione serale della seduta, essendo convocate per le ore 12 le Commissioni riunite 8^a e 12^a.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, viene ripresa alle ore 19,10).

« Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (521), approvato dalla Camera dei deputati;

« Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1976 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (245).

(Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge n. 521 con assorbimento del disegno di legge n. 245).

Il Presidente comunica che le Commissioni bilancio ed affari costituzionali hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 521. In particolare, la 1^a Commissione ha osservato che gli enti e gli organismi di cui al quinto comma dell'articolo 1 debbono intendersi quelli pubblici.

Dopo dichiarazioni di voto dei senatori Cebrelli e Melis, che preannunciano l'astensione rispettivamente del Gruppo comunista e del Gruppo della Sinistra indipendente e dei senatori Salerno e Rufino, che manifestano il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana e del Gruppo socialista, la Commissione approva i cinque articoli e il complesso del disegno di legge n. 521, nel quale si intende assorbito il disegno di legge n. 245.

« Rimozione degli effetti di carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave "Cavtat" di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane » (522).

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Salerno propone una serie di emendamenti al testo del disegno di

legge, illustrando in particolare un articolo sostitutivo degli articoli 1, 2, 3 e 6 con il quale si autorizza il Ministro della marina mercantile ad affidare ad imprese italiane o straniere ovvero a loro consorzi l'incarico di provvedere alla rimozione del pericolo rappresentato dal carico della « Cavtat ». All'affidamento dell'incarico si provvede, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di appalti per conto dello Stato, con apposite convenzioni stipulate dal Ministro ed approvate con suo decreto. Ai fini della scelta delle soluzioni tecniche ottimali per rimuovere in modo completo e definitivo i pericoli di inquinamento il Ministro si avvarrà della consulenza di una Commissione composta di esperti anche stranieri.

Il senatore Salerno sottolinea il significato dell'articolo da lui proposto che, evitando il ricorso alle più complesse procedure previste dal disegno di legge, intende consentire la soluzione più rapida possibile della vicenda « Cavtat ».

Sugli emendamenti proposti dal relatore prende la parola il senatore De Giuseppe il quale osserva anzitutto che, per quanto non sia stata accertata con sicurezza l'esistenza di un pericolo effettivo ed immediato connesso al carico della « Cavtat », si è tuttavia creata una vera e propria psicosi che ha avuto conseguenze gravi per le popolazioni della terra d'Otranto in particolare per quanto riguarda il turismo. Si dichiara quindi favorevole alle modifiche presentate dal relatore che consentono un opportuno snellimento delle procedure.

Dopo un intervento del senatore Rufino, anch'egli favorevole agli emendamenti del relatore, prende la parola il senatore Mola il quale, nel concordare con le proposte del senatore Salerno, raccomanda al Governo una immediata esecuzione del provvedimento ed un opportuno raccordo con le iniziative adottate dal pretore di Otranto.

L'episodio della « Cavtat », afferma poi il senatore Mola, deve servire da monito per indurre ad una revisione del regolamento del codice della navigazione ai fini di un più rigoroso controllo sul trasporto di carichi pericolosi.

Agli emendamenti proposti dal relatore si dichiarano quindi favorevoli il senatore Pi-

trone ed il senatore Melis il quale richiama anche l'esigenza di una più severa normativa in materia di sicurezza della vita umana in mare.

Il senatore Agrimi esprime compiacimento per l'iniziativa del Governo che necessariamente ha dovuto introdurre nel disegno di legge una serie di cautele di carattere procedurale. Molto opportunamente però la Commissione, considerata l'urgenza degli interventi, ha concordato sulla esigenza di procedure più snelle che il relatore ha prospettato poi nei suoi emendamenti. L'approvazione del disegno di legge, conclude l'oratore, potrà anche consentire al Governo di coordinare i suoi interventi con quelli già disposti dalla autorità giudiziaria.

Replicando nella sua qualità di relatore il senatore Salerno esprime soddisfazione per l'accoglimento favorevole che le sue proposte di modifiche hanno avuto ed illustra quindi il seguente ordine del giorno:

« La 8ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 522 impegna il Ministro della marina mercantile a chiamare a far parte della Commissione prevista dallo stesso provvedimento il Comitato italiano ricerche e studi subacquei (CIRSS) al quale il Consiglio nazionale delle ricerche ha già affidato incarichi di studio in merito alla situazione della motonave « Cavtat ».

(0/522/1/8)

SALERNO

Il senatore Mola, con il quale concordano i senatori Pitrone ed Ottaviani, sottolinea la inopportunità dell'ordine del giorno che si limita ad indicare un unico organismo da chiamare a far parte della Commissione di cui al disegno di legge mentre è preferibile lasciare alla discrezionalità del Governo la composizione di tale organo.

Il senatore Salerno dichiara di ritirare l'ordine del giorno e di trasformarlo in una raccomandazione al Governo.

Prende poi la parola il sottosegretario Rosa il quale esprime anzitutto compiacimento per la soluzione alla quale si è pervenuti con gli emendamenti proposti dal relatore

e per la sollecitudine ed il senso di responsabilità dimostrati dalla Commissione nell'affrontare la vicenda della « Cavtat ».

Dopo aver ricordato i dati salienti connessi all'affondamento della motonave jugoslava ed ai pericoli di inquinamento che potrebbero derivare dal suo carico soprattutto attraverso la catena alimentare, il rappresentante del Governo assicura che vi è la piena disponibilità da parte del suo Ministero a coordinare gli interventi con le iniziative già assunte da parte dell'autorità giudiziaria.

Assicura quindi il senatore Mola che la revisione del regolamento del codice della navigazione è in fase di studio alla luce anche delle implicazioni di ordine internazionale connesse alla disciplina del traffico marittimo. Circa l'esigenza prospettata dal senatore Melis in materia di sicurezza della vita umana in mare ricorda che ad essa già risponde in parte il disegno di legge sui raccomandatori marittimi che sarà presto esaminato dalla Commissione e che comunque si stanno anche predisponendo norme particolari.

Il sottosegretario Rosa dichiara infine che si terrà conto della raccomandazione del relatore per l'inclusione del CIRSS nella Commissione prevista dal disegno di legge.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

La Commissione approva l'articolo proposto dal relatore e da lui in precedenza illustrato, che sostituisce gli articoli 1, 2, 3 e 6 del disegno di legge.

Sono quindi approvati gli articoli 4 e 5 con modifiche formali.

Dopo l'approvazione dell'articolo 7, recante la copertura finanziaria, è approvato un articolo aggiuntivo, proposto dal relatore, che riguarda l'immediata entrata in vigore della legge dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

PER UN INTERVENTO IN COMMISSIONE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEGLI AEROPORTI

Il senatore Sgherri sollecita l'intervento in Commissione del Ministro dei trasporti — già richiesto in via informale — per un di-

battuto in merito alla situazione degli aeroporti con particolare riguardo ai criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i diversi scali.

Il presidente Tanga, dopo aver ricordato che il Ministro sarebbe stato disponibile per la seduta del 9 marzo prossimo, fa presente che prenderà gli opportuni contatti affinché il predetto incontro possa avvenire subito dopo la conclusione del dibattito parlamentare sul caso Lockheed.

La seduta termina alle ore 20,15.

AGRICOLTURA (9°)

MARTEDÌ 1° MARZO 1977

*Presidenza del Presidente
MACALUSO*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la Regione Puglia, il presidente della Commissione agricoltura del Consiglio regionale, Giuseppe Sasso; per la Regione Emilia-Romagna, l'assessore all'agricoltura, Emilio Severi; per la Regione Sicilia, l'assessore all'agricoltura, Giuseppe Aleppo ed il dottor Vincenzo Colonna Romano, dirigente dell'Assessorato all'agricoltura.

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL PROBLEMA DELLA RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA MEZZADRIA IN AFFITTO: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI PUGLIA, EMILIA-ROMAGNA E SICILIA.

In apertura di seduta, il presidente Macaluso rivolge un cordiale saluto ai rappresentanti delle Regioni intervenute, evidenziando le finalità dell'indagine conoscitiva.

Prende quindi la parola l'onorevole Sasso il quale, riportando la posizione della Giunta regionale della Puglia in ordine alle questioni oggetto dell'indagine, sottolinea la necessità che il Parlamento proceda con ogni sollecitudine alla trasformazione in affitto

dei contratti di mezzadria e colonia, realizzando in tal modo un ulteriore passo avanti nella responsabilizzazione degli operatori agricoli.

L'assessore Severi a sua volta ricorda come il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna si sia pronunciato concordemente su tre specifici punti: trasformazione dei contratti di mezzadria in affitto, su specifica domanda del mezzadro; contestuale emanazione di norme di salvaguardia per i redditi dei piccoli concedenti; affidamento alle Regioni del compito di armonizzare i predetti principi alle realtà locali. Rileva altresì la necessità che il nuovo provvedimento legislativo sia accompagnato da uno stanziamento di fondi adeguato per realizzare, attraverso crediti particolari al nuovo imprenditore (specie in riferimento al problema delle scorte) la trasformazione che ci si prefigge verso più intense attività imprenditoriali.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi da affidare alle Regioni, l'oratore — rispondendo a richiesta di chiarimenti del senatore Truzzi e del presidente Macaluso — fa presente che detti enti dovrebbero disporre di agevolazioni finanziarie per la acquisizione delle scorte ed emanare, nell'ambito dei principi generali stabiliti dalla legge nazionale, norme per l'adattamento alle situazioni poderali esistenti nelle singole Regioni, risolvendo situazioni particolari, come quelle delle aziende sottoposte a vincoli urbanistici. Gli stessi enti fondari regionali, aggiunge l'oratore, potrebbero provvedere ad una forma di integrazione dei redditi dei piccoli concedenti, intendendo come tali i percettori di redditi non superiori ai 7-8 milioni annui.

L'assessore Aleppo si sofferma anzitutto ad evidenziare la situazione esistente in Sicilia in ordine alla distribuzione delle aziende per forma di conduzione che si presenta come colonia parziaria appoderata e come colonia parziaria non appoderata o impropria; quest'ultima, avente carattere verbale, risulta aderente alla maggior parte dei contratti associativi riscontrati in Sicilia. Il contesto di tali contratti, prosegue l'oratore, ha risentito in misura notevole della integrazione di due importanti fattori,

costituiti dalla riduzione delle forze di lavoro nel settore agricolo e dagli interventi destinati allo sviluppo della proprietà coltivatrice.

Ciò premesso, l'oratore rileva che il tema di una coattiva trasformazione della mezzadria e colonia in affitto deve essere affrontato con cautela e senso di responsabilità, tenendo presente che la concezione di una sostanziale libertà di associazione, per il conseguimento di risultati economico-produttivi, è profondamente radicata nella coscienza degli imprenditori e dei lavoratori agricoli siciliani. Mentre si può manifestare, prosegue l'oratore, un giudizio favorevole per una trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria appoderata, sempre che diano luogo ad aziende autonome ed efficienti, va ribadito l'avviso contrario alla trasformazione coattiva in affitto degli attuali rapporti di colonia e di altre forme di compartecipazione ad essi assimilabili.

Diverso giudizio, prosegue l'assessore Aleppo, potrebbe darsi nei confronti di ipotesi legislative che affrontassero il superamento della colonia parziaria in senso non già coattivo, ma consensuale e volontario; ad esempio attraverso un meccanismo fondato sul ricorso privilegiato a mutui trentennali a tasso di interesse agevolato, disponibili per i coloni e mezzadri che intendessero procedere all'acquisto di fondi da essi stessi coltivati, o di altri fondi reperibili sul libero mercato.

In merito al problema della congruità dei canoni di affitto, l'oratore ritiene opportuno che sia fatto un riferimento preciso a norme già esistenti, e derivanti peraltro dal recepimento delle norme comunitarie, che proprio all'affitto si rivolgono come strumento nel quale trovano equo componimento le istanze del proprietario e quelle dell'imprenditore.

L'assessore Aleppo conclude manifestando la preoccupazione della Regione Sicilia in ordine ad ipotesi legislative che potrebbero determinare lacerazioni nel tessuto sociale delle campagne e, di converso, il suo interesse verso soluzioni fondate sulla armonia dei rapporti fra i ceti produttivi e sulla libertà e consensualità degli istituti contrat-

tuali che presiedono al processo produttivo e al progresso dell'agricoltura.

Dopo un breve intervento del senatore Truzzi in merito alla opportunità di conoscere dati statistici sulla composizione sociale della categoria dei concedenti in Sicilia, e del senatore Miraglia, sull'opportunità di una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale, che ponga la legislazione italiana allo stesso livello di quella europea, prendono nuovamente la parola l'assessore Severi — che rileva come la precarietà della situazione mezzadrile abbia ridotto lo sviluppo imprenditoriale — e l'assessore Aleppo, il quale — dopo aver concordato sulla possibilità di attenuare con interventi di integrazione dei redditi il disagio dei piccoli concedenti — evidenzia la necessità di tener conto delle obiettive situazioni di fatto caratteristiche di ogni Regione; ribadisce poi, rispondendo ad una domanda del senatore Romeo, il parere favorevole della Giunta regionale siciliana per una trasformazione consensuale degli istituti in esame, basati su un rapporto essenzialmente fiduciario.

In ordine alla proposta di mutui a tasso agevolato per il superamento dei contratti di colonia e di mezzadria, l'assessore Aleppo aggiunge che si tratta di ipotesi da approfondire e vagliare adeguatamente, tenendo, fra l'altro, conto di tutti gli apporti finanziari che possono venire dallo Stato.

Seguono un intervento del senatore Brugger, sulla competenza che lo statuto speciale attribuisce alla Regione Sicilia nella materia oggetto d'esame e un intervento del senatore Scardaccione, il quale — dopo aver chiesto ragguagli sulla situazione esistente in Puglia circa i contratti di colonia parziale e di mezzadria e in generale sulla maggiore attrazione dei giovani verso l'agricoltura, che può derivare dalla trasformazione degli istituti giuridici in esame — domanda se le eventuali varie normative regionali non contribuiranno ad aumentare il divario fra le Regioni a diverso livello di sviluppo economico e sociale.

Rispondono l'assessore Aleppo, che rileva la mancanza di competenza primaria della Regione Sicilia in materia di contratti agrari; l'onorevole Sasso, che evidenzia il maggiore

sfruttamento dei coltivatori derivante dalla colonia parziaria rispetto alla mezzadria classica, sottolineando altresì come la possibilità di attrazione dei giovani dipenda dalla concreta realizzazione dei presupposti per il conseguimento di un reddito adeguato; l'assessore Severi, che si sofferma sulla opportunità dell'adozione di parametri e minimo e massimo per i canoni di affitto tenendo anche conto della differente produttività dei terreni di collina o di montagna, e si dichiara (in riferimento a una precisa domanda del senatore Scardaccione circa l'atteggiamento da assumere di fronte ad una possibilità di scelta fra affitto e proprietà) propenso a favorire l'acquisto della proprietà da parte di mezzadri e coloni, ove un intervento pubblico finanziario potesse consentirli.

A domanda del senatore Scardaccione, seguita da precisazione del presidente Macaluso, l'assessore Aleppo evidenzia che non turberebbe la tranquillità sociale delle categorie interessate una soluzione che vedesse il superamento degli attuali contratti agrari mediante una consensuale scelta fra affitto e proprietà.

Il senatore Pegoraro chiede ulteriori ragguagli sull'orientamento delle Regioni in merito alla proposta dei senatori del Gruppo comunista di stabilire dei parametri minimi e massimi nazionali, lasciando alle Regioni la concreta applicazione dei coefficienti; sui rapporti fra le organizzazioni dei concedenti e quelle degli affittuari e sulla opportunità di apprestare ulteriori meccanismi di garanzia per giungere alla auspicata riforma.

L'assessore Severi concorda sulla proposta di stabilire a livello nazionale dei limiti minimi e massimi entro i quali lasciare possibilità di manovra alle Regioni; si sofferma altresì sulla necessità di un reperimento di adeguate disponibilità finanziarie che consentano di far attivare i diritti di prelazione, che possono in tal modo divenire mezzo di calmieramento della proprietà fondiaria.

Il senatore Truzzi chiede se le obiezioni, che vengono sollevate contro la proposta di trasformazione della colonia in affitto, diverrebbero meno recise nel caso che si addivenisse anche ad un adeguamento dei

canoni di affitto. Chiede inoltre chiarimenti sull'orientamento delle Regioni in merito alla possibilità di delegare ad esse alcune specifiche competenze in materia di determinazione dei canoni di affitto.

Sul primo quesito si pronuncia positivamente l'assessore Aleppo. In merito al secondo quesito, l'assessore Severi sottolinea l'opportunità di una specifica competenza delle Regioni in materia di canoni di affitto, in quanto, nell'ambito dei piani comprensoriali di sviluppo elaborati dalle Regioni, in collaborazione con le assemblee dei comprensori stessi, la manovra dei canoni, adeguata alle particolari situazioni locali, può costituire elemento di incentivo per la evoluzione delle strutture agricole secondo gli obiettivi concreti previsti nei piani di sviluppo.

Il senatore Truzzi, sottolineando gli elementi di novità contenuti nella risposta, chiede che l'assessore Severi predisponga una più dettagliata nota in merito alle esperienze in corso nella regione Emilia-Romagna, in materia di programmazione agricola a livello comprensoriale.

Il senatore Brugger, ricordato l'orientamento per consentire anche ai mezzadri e ai coloni l'accesso diretto alla proprietà dei fondi, pone il problema della conservazione delle imprese agricole che in tal modo verranno costituite, anche con il contributo del denaro pubblico, per evitarne il frazionamento a seguito di successioni e divisioni, una volta scaduto il primo trentennio di inalienabilità.

L'assessore Severi ritiene che un problema così complesso non possa essere definito dall'intervento normativo delle Regioni, anche se può essere rilevante, a tal fine, la politica diretta al consolidamento delle nuove imprese agricole; replicando ad una osservazione del senatore Scardaccione, osserva che il concetto della « minima unità colturale », previsto dal Codice civile ma mai in concreto applicato, potrebbe opportunamente essere sostituito dal parametro della « minima unità imprenditoriale » di cui potrebbe essere sancita, con norme di carattere nazionale, la conservazione e la indivisibilità.

Il senatore Miraglia pone una serie di quesiti, concernenti in particolare i poteri delle Regioni in materia di contratti agrari (sottolinea infatti che, pur potendo nominare le Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone, nessuna influenza può essere esercitata ai fini delle decisioni di tali organismi, ciò che può dar luogo a contraddizioni ed incertezze); la possibilità di prevedere, oltre ai parametri minimo e massimo per la determinazione dei canoni d'affitto, anche altri correttivi che adeguino tali canoni alle variazioni dei valori monetari, assicurando soprattutto la tutela degli interessi dei piccoli concedenti; e, infine, la enorme incidenza sulla economia nazionale che potrebbe avere il finanziamento dell'accesso alla proprietà dei fondi a favore dei coltivatori, anche attraverso i mutui a tasso agevolato.

L'assessore Severi sottolinea, in primo luogo, la necessità di attribuire effettivamente alle Regioni i poteri ad esse spettanti in base alla Costituzione, ed anche la opportunità di una interpretazione estensiva di alcune disposizioni, in modo da consentire alle Regioni stesse forme di intervento coordinato nei settori di specifica competenza; osserva, per inciso, che quanto sembra previsto in attuazione della legge n. 382 costituirebbe forse un passo indietro rispetto alle aspettative delle Regioni.

In merito al problema degli impegni finanziari per lo sviluppo dell'agricoltura, l'assessore Severi osserva anzitutto che anche la legge per la trasformazione della mezzadria in affitto sarebbe inefficace, se, accanto alle enunciazioni di principio, non fossero previste specifiche disposizioni finanziarie, almeno per quanto concerne l'acquisizione delle scorte da parte dei nuovi imprenditori. Premessa l'opportunità di una liberalizzazione dei « Fondi di rotazione » per la meccanizzazione e per la zootecnia, in modo da consentirne la utilizzazione a tutte le Regioni secondo le rispettive necessità, ribadisce altresì l'esigenza di assicurare nuovi finanziamenti per il settore dei miglioramenti fondiari, carente di investimenti specifici ormai da dieci anni. Se la nuova legge, che consentirà la trasformazione di 300.000 mezzadri in veri imprenditori, non prevedesse anche

adeguati stanziamenti aggiuntivi per la realizzazione delle opere di trasformazione agraria (dovrebbero essere addirittura stabiliti criteri di precedenza per tali nuovi imprenditori), la trasformazione della mezzadria in affitto, pur realizzando un importante obiettivo di giustizia sociale, non potrà rappresentare un corrispondente risultato in termini di incremento di produttività e di progresso economico. A proposito della esiguità dei finanziamenti in materia di miglioramenti fondiari, avverte che nella Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle norme per il recepimento delle direttive comunitarie sulle strutture agricole, i primi mille piani di sviluppo aziendale approvati finora (su un totale di oltre 160.000 aziende agricole) hanno già assorbito tutti gli stanziamenti relativi al 1974, al 1975 e al 1976 e metà dei fondi impegnati per il 1977.

Il senatore Scardaccione, prendendo lo spunto dal dato citato dall'assessore Severi, chiede di conoscere perchè in Sicilia non risultino ancora approvati piani di sviluppo aziendale; replica brevemente l'assessore Aleppo, facendo riferimento alle peculiari difficoltà di applicazione delle norme sulle direttive strutturali nella situazione siciliana.

Il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la collaborazione all'approfondimento dei delicati problemi in esame, dichiara chiusa l'udienza conoscitiva, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul problema della riforma dei contratti agrari e della trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto.

La seduta termina alle ore 18,20.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

*Presidenza del Presidente
MACALUSO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Lobianco.*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero** » (398), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il Presidente rivolge anzitutto un saluto al senatore Colleselli, tornato a far parte della Commissione dopo esserne stato Presidente nella passata legislatura, sottolineando il contributo di esperienza che la sua partecipazione potrà apportare ai lavori della Commissione. Il senatore Colleselli ringrazia ed assicura la sua più impegnata collaborazione.

Il senatore Zavattini, relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 398, illustra brevemente i due articoli del disegno di legge, che si richiamano a precise disposizioni di un regolamento comunitario e stabiliscono ammende per chi commercializzi latte intero con un titolo di grasso inferiore al 3,20 per cento. Fa presente che il provvedimento, mentre tutela adeguatamente la produzione italiana, potrà determinare uno stimolo al miglioramento zootecnico, con una più accurata selezione del bestiame; nello stesso tempo, il provvedimento assicura la garanzia ai consumatori sul livello di qualità del latte.

Il relatore coglie peraltro l'occasione per sollevare nuovamente il problema dei controlli, sia per il latte come per gli altri prodotti alimentari, auspicando che si pervenga ad una organica definizione di tutte le norme sulla commercializzazione del prodotto. Richiamando altresì le osservazioni espresse nel parere favorevole della Commissione industria, evidenzia il problema costituito dalla enorme diffusione di numerosi tipi di latte speciale, prevalentemente a basso contenuto di grasso, che non rientrano nel regime dei prezzi amministrati e possono dar luogo a gravi distorsioni del mercato, pregiudicando produttori e consumatori. Dopo aver sottolineato altresì la situazione deficitaria nel settore con la importazione di circa un milione di quintali di latte, ricorda che alla Camera dei deputati il sottosegretario Lobianco, a

nome del Governo, ha assicurato la disponibilità per l'esame del problema, e chiede se siano state predisposte specifiche iniziative.

Il relatore Zavattini raccomanda infine alla Commissione la approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera.

Il senatore Bonino interviene brevemente chiedendo chiarimenti al rappresentante del Governo in merito ai termini, previsti dall'articolo 2, per lo smaltimento delle scorte di prodotti corrispondenti ai vecchi requisiti.

Il senatore Scardaccione, pur rendendosi conto che il provvedimento è già stato approvato alla Camera dei deputati, esprime alcune riserve sul parametro — a suo avviso troppo basso — fissato nella percentuale del 3,20 per cento di grasso, rilevando che quasi tutte le bovine italiane producono latte con un titolo non inferiore al 3,50 per cento. Premesso che non sarà più possibile trovare in circolazione (neanche per le esigenze della alimentazione infantile) latte con adeguato tenore di grasso, fa presente che l'abbassamento del titolo comporterà automaticamente l'aumento della quantità di latte sul mercato, malgrado il lamentato fenomeno delle eccedenze, anche a mezzo dell'aggiunta di acqua al latte di importazione, che arriva al confine con un titolo pari appunto al 3,50 per cento di grasso.

Il senatore Brugger concorda con le riserve espresse dal senatore Scardaccione, osservando che la adozione di un parametro minimo escluderà dal mercato il latte con adeguata percentuale di grasso. Sottolinea inoltre l'aspetto contraddittorio e inspiegabile di una situazione per la quale l'Italia è costretta ad importare, per il consumo diretto, latte a ridotta percentuale di grasso, mentre in alcune zone la produzione nazionale, sebbene molto pregiata, può essere utilizzata solo con la trasformazione in formaggi. Richiama l'attenzione del Governo sulla esigenza di adeguati interventi correttivi.

Il senatore Sassone osserva che il provvedimento in discussione riporta l'attenzione sul problema delle eccedenze di latte nell'ambito comunitario e sulle misure proposte per modificare tale situazione, misure che

non tengono conto della particolare situazione italiana fortemente debitrice per l'estero sia dei prodotti lattiero-caseari, sia di bestiame e di carne in genere. Si sofferma in particolare sulle proposte in discussione presso la CEE, quali le limitazioni alla commercializzazione del latte, la sospensione degli aiuti nazionali e comunitari per il settore lattiero-caseario, la tassazione specifica sul latte commercializzato (con un balzello che, secondo le proposte, potrebbe determinare prelievi su tale prodotto da 270 a 720 miliardi); la tassazione degli olii e dei grassi vegetali competitivi con il burro e, infine, la istituzione di un premio di 400 mila lire a capo, per la macellazione delle vacche da latte.

Il senatore Sassone prosegue sottolineando la decisa avversione nei confronti di tali proposte, dirette a risolvere i problemi della zootecnia francese od olandese ma destinate ad aggravare quelli dell'allevamento italiano, come è già stato rilevato dallo stesso Ministro dell'agricoltura. Premesso che gli interventi non potrebbero avere carattere obbligatorio, e che nessuna clausola del Trattato di Roma può imporre all'Italia l'accettazione di tali misure, fa presente che gli interventi proposti andrebbero applicati solo nei Paesi in cui la produzione zootecnica registra eccedenze, e non in un Paese — come l'Italia — costretto ad importare il 50 per cento del proprio fabbisogno di prodotti zootecnici.

L'oratore prosegue rilevando che l'abbassamento del titolo minimo di grasso nel latte alimentare comporta una attenta revisione sia del sistema dei controlli, sia del regime in vigore per i tipi speciali di latte; nello stesso tempo, ritiene indispensabile una definitiva programmazione della attività zootecnica e della commercializzazione dei prodotti zootecnici. Conclude annunciando il voto favorevole al disegno di legge, malgrado talune riserve, e chiedendo chiarimenti al Governo sui problemi della commercializzazione del latte e sulle trattative in corso in sede comunitaria.

Il senatore Giuseppe Vitale, richiamandosi alle considerazioni dei senatori Scardaccione e Brugger, chiede se effettivamente il latte

prodotto in Italia possa raggiungere un titolo di grasso superiore al 3,50 per cento, anche nelle zone marginali in cui le produzioni foraggere risultino meno qualificate.

Il senatore Colleselli concorda con la osservazione secondo cui la fissazione di un titolo così basso sottrarrà al consumatore la possibilità di trovare latte di qualità migliore. Rileva che la norma pregiudica quindi gli allevatori delle zone di montagna, in grado di ottenere produzioni qualificate dalle loro mucche; concorda altresì sulla esigenza di chiarire i termini per lo smaltimento delle scorte e di assicurare un efficace sistema di controlli.

Il senatore Truzzi fa osservare al senatore Scardaccione che il provvedimento fissa solo un limite minimo, al di sotto del quale il contenuto in grasso nel latte da consumo diretto non può scendere; ciò non esclude però la commercializzazione di latte più ricco. Fa presente peraltro che la norma tutela gli allevatori di quelle zone in cui, in determinate stagioni, la qualità dei foraggi comporta una produzione di latte più abbondante, ma più povero di grassi.

Il senatore Scardaccione replica osservando anzitutto che nelle aree con pascoli magri diminuisce la quantità del latte prodotto, ma si eleva la percentuale in grasso. Osserva inoltre che il parametro del 3,20 per cento non è solo riferito al latte naturale ma anche a quello « normalizzato », cioè sottoposto a lavorazione. Ciò comporta che il latte di importazione, normalmente titolato al 3,50 per cento, prima di essere immesso al consumo potrà subire o un allungamento con acqua o la sottrazione della percentuale esuberante di burro. Ciò determinerà in ogni caso un utile per gli importatori e una inevitabile concorrenza nei confronti del latte di produzione nazionale. Premesso che quindi la norma corrisponde soprattutto alle esigenze dei commercianti, ritiene più congrua la fissazione di un titolo ridotto anche al 3 per cento per il latte naturale, purchè quello per il latte « normalizzato » sia elevato almeno al 3,50 per cento.

Il senatore Truzzi interviene nuovamente, facendo osservare che gli stessi produttori, e non solo i commercianti, potranno recu-

perare a loro vantaggio la quota di burro eccedente i requisiti minimi; contesta quindi che la disposizione risulti vantaggiosa solo per gli operatori commerciali.

Il presidente Macaluso richiama l'attenzione del Governo sul complesso delle norme concernenti le frodi in materia alimentare e sulle sanzioni pecuniarie che ne derivano. Considerata la esiguità di una ammenda che, nel caso specifico, è prevista dal minimo di 100 mila lire a un massimo di 400 mila lire, anche se l'infrazione riguardi intere cisterne di latte, sottolinea l'esigenza di una revisione generale di tutte le sanzioni pecuniarie, sia per meglio proporzione alle varie ipotesi e ai vari livelli di gravità delle infrazioni, sia per un tempestivo adeguamento al mutare del valore della moneta.

Il sottosegretario Lobianco fa presente anzitutto che l'atteggiamento dell'Italia, nei confronti delle proposte avanzate in sede comunitaria per interventi nel settore zootecnico, è tuttora di netto rifiuto all'applicazione di misure del genere nel nostro Paese. Tale atteggiamento, già precisato anche in Parlamento dal Ministro dell'agricoltura, è giustificato dal netto contrasto di tali proposte con le linee di sviluppo della produzione zootecnica italiana, nel quadro del piano agricolo-alimentare che ha formato specifico oggetto degli impegni programmatici del Governo. Premesso che l'argomento potrà essere adeguatamente approfondito quando il Parlamento affronterà la discussione del piano agricolo-alimentare (che sarà costituito da un insieme di comportamenti, per i quali sono stati già predisposti per l'esame delle Camere i disegni di legge di carattere procedurale), osserva che, proprio per l'atteggiamento della delegazione italiana, il « pacchetto » delle proposte in questione non è stato ancora esaminato in seno agli organi comunitari, e che in particolare il problema dei prodotti lattiero-caseari ritornerà in evidenza nella prossima riunione del Consiglio dei ministri della CEE dedicata ai prezzi agricoli.

Anche su tali problemi — prosegue il rappresentante del Governo — il Ministro dell'agricoltura si riserva di informare la Commissione; può però fin da ora farsi presente

che, attraverso la manovra della « lira verde » si è posto in essere un meccanismo per contenere l'aumento delle importazioni di latte, probabilmente dovuto anche alla nuova disciplina legislativa per la determinazione dei prezzi del latte di produzione nazionale, che rende più forte la pressione del prodotto estero.

Il sottosegretario Lobianco informa altresì che il Ministro ha acquisito la collaborazione di esperti per affrontare specificamente il problema della lotta alle sofisticazioni, e che l'attività per la repressione delle frodi, in vista delle opportune articolazioni a livello regionale, sarà definita nel contesto dell'applicazione della legge n. 382. Per quanto riguarda il problema prospettato dal Presidente, si riserva di segnalare al Ministro dell'agricoltura l'opportunità di sollecitare il competente Ministro di grazia e giustizia al fine di una generale e globale revisione del problema delle sanzioni pecuniarie. Informa altresì che i termini per lo smaltimento delle scorte, richiamati nell'articolo 2 del disegno di legge, sono quelli già stabiliti nel decreto ministeriale 29 settembre 1976; tali termini non superano la data del 31 marzo 1977.

Replicando alle varie osservazioni sul merito del disegno di legge in discussione, il sottosegretario Lobianco si richiama alla esigenza di un puntuale riferimento sia ai regolamenti comunitari da esso richiamati, sia alle disposizioni del citato decreto ministeriale; illustra altresì le valutazioni di merito, verificate anche dal parere preventivo delle Regioni, per le quali si è fatto ricorso al parametro minimo — consentito dal Regolamento comunitario — del 3,20 per cento di grasso, facendo osservare che in numerosi casi l'allevamento bovino e la produzione di latte si svolgono in condizioni disagiate o marginali, che non consentono rese superiori, senza che sia ipotizzabile penalizzare tali produzioni. Al contrario, è possibile — come già verificatosi in alcune Regioni — stabilire un prezzo base per il latte alimentare prevedendo però specifiche maggiorazioni per i requisiti di più conveniente percentuale di grasso. Pur convenendo sulla necessità di portare la produzione di latte a re-

quisiti qualitativi più soddisfacenti, esclude la possibilità di risultati immediati e fa presente che l'intero problema potrà essere riconsiderato quando, nel 1978, i parametri dovranno essere aggiornati. Conclude quindi raccomandando alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

Il relatore Zavattini replica brevemente agli intervenuti, raccomandando l'approvazione del provvedimento, su cui potrà ritornarsi alla scadenza — relativamente imminente — del 1978. Dopo aver confermato che in numerose zone il latte prodotto ha un ridotto contenuto in grasso, sottolinea che il dibattito svoltosi ha evidenziato l'importanza del problema dei controlli e delle sanzioni nei confronti degli inadempienti; insiste sulla esigenza di una adeguata regolamentazione di tutto il settore dei tipi di « latte speciale », avvertendo che in quella occasione dovranno essere eliminati numerosi inconvenienti nel settore della commercializzazione del latte.

Dopo che il sottosegretario Lobianco, per una domanda del senatore Bonino, ha chiarito che la data del 1° ottobre 1976 viene citata nell'articolo 1 in conseguenza del fatto che il regolamento comunitario ha avuto immediata applicazione in Italia, il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli articoli.

Il senatore Scardaccione, nel dichiarare il voto favorevole per ragioni di opportunità contingente, conferma le riserve già espresse, sottolineando il carattere paradossale di un meccanismo — nell'ambito del mercato comune — in cui vengono coinvolti il latte prodotto in eccesso in taluni Paesi, il burro che ne deriva, i grassi vegetali che fanno concorrenza al burro, il latte in polvere che si ricava dal latte eccedentario e viene poi destinato ai vitelli, in sostituzione del latte originale a sua volta destinato a creare ulteriori eccedenze, di cui paga le spese l'Italia (che finisce per importare latte, burro, grassi vegetali, latte in polvere e vitelli e pagare anche una notevole quota degli oneri per il contenimento delle eccedenze). Afferma quindi la necessità di contestare tale circuito diabolico, e raccomanda al Governo di prospettare in sede comu-

nitaria l'esigenza di una razionale valutazione dei problemi del settore lattiero-caseario e zootecnico.

La Commissione, all'unanimità, approva quindi i due articoli ed il disegno di legge nel suo complesso

IN SEDE REFERENTE

« **Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto** » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« **Norme in materia di contratti agrari** » (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« **Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto** » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri;

« **Norme sui contratti agrari** » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Pegoraro, dopo avere espresso vivo apprezzamento per la relazione del senatore Fabbri, sottolinea l'importante contributo all'approfondimento dei problemi dei contratti agrari arrecato dalla indagine conoscitiva. Pur nella diversità delle situazioni portate, in tale occasione, alla attenzione della Commissione, è emerso un orientamento netto per la trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto e per la contestuale riforma del contratto di affitto, così come è emersa l'esigenza di una legge giusta ed avanzata che concorra al rilancio dell'agricoltura.

Dopo aver avvertito che i senatori comunisti, facendo adeguato uso dei contributi arrecati sia dall'indagine conoscitiva, sia al dibattito in corso nel Paese, sono anche disponibili a riconsiderare le proprie posizioni iniziali, sottolinea il vivace dibattito politico sulla proposta trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto, la discordanza di valutazioni da parte dei giuristi, l'atteggiamento di intransigenza e di rifiuto da parte dei concedenti, le stesse difformità nell'atteggiamento delle Regioni in relazione alle specifiche situazioni in materia di contratti agrari. Prosegue affermando

l'esigenza di sciogliere il nodo costituito dai contratti di mezzadria e di colonia, stabilendone la automatica trasformazione in contratti di affitto, tenendo conto soprattutto delle valutazioni di carattere sociale, più che degli aspetti di natura produttivistica; mentre ritiene un errore la proposta di escludere dalla trasformazione le colonie parziarie meridionali, esprime altresì preoccupazione per l'orientamento (che emerge nella proposta dei senatori democristiani), inteso a escludere il carattere automatico della trasformazione dei contratti, o a subordinare tale trasformazione a tante condizioni da renderla una ipotesi molto limitata.

Il senatore Pegoraro rileva che il Gruppo comunista intende approfondire il problema, sia per tener conto delle obiettive differenze fra la mezzadria e gli altri contratti, fra le Regioni meridionali e quelle del Centro-nord, sia per la migliore soluzione dei problemi relativi ai piccoli concedenti. A tal fine, richiama in particolare l'indicazione, emersa nell'indagine conoscitiva, per il diretto passaggio alla proprietà dei fondi per i coloni parziari meridionali. Dopo aver osservato che va comunque valutato il costo economico di una tale operazione, mette in evidenza la esigenza di integrare le nuove norme con un adeguato finanziamento che consenta il decollo delle nuove imprese; deve essere, a tal fine, previsto l'intervento delle Regioni, per l'acquisizione delle scorte e degli impianti centrali, per gli aiuti finanziari e per l'assistenza tecnica ai fini della realizzazione dei piani di sviluppo aziendale, e per stimolare la cooperazione e l'associazionismo.

In merito al contratto di affitto, dopo aver ricordato la contrazione della superficie agraria interessata e la riduzione del numero dei contratti, sottolinea che le leggi in vigore hanno conseguito l'importante obiettivo di contenere il livello dei canoni, in un periodo in cui la ricerca di terreni avrebbe messo i coltivatori alla mercè dei proprietari. Dopo aver osservato che, sebbene sia indiscutibile la preferenza per il passaggio alla diretta proprietà dei terreni, i valori fondiari (oggi determinati da fattori extra-agricoli) renderebbero eccessivamente oneroso

e quasi impossibile tale operazione, mentre è più opportuno che i capitali dell'imprenditore siano concentrati nei mezzi tecnici, il senatore Pegoraro fa presente che ogni adeguamento dei canoni, che apparisse comunque opportuno, non potrà mai essere riferiti agli abnormi valori attribuiti ai terreni.

Richiamata ancora la proposta dei comunisti per attribuire alle Regioni specifiche competenze in materia di determinazione dei canoni (per i quali non appare sufficiente il margine previsto per le decisioni delle Commissioni tecniche provinciali) l'oratore illustra le implicazioni di un meccanismo diretto a tener conto della svalutazione monetaria, che però faccia salvo il diritto del fittavolo ad una giusta remunerazione del lavoro impegnato. Avverte altresì che, contestualmente alla fissazione della durata minima del contratto (indispensabile per superare il regime di proroga, per dare garanzie all'affittuario per i propri investimenti e per assicurare un termine per il rilascio del fondo) e contestualmente alla determinazione dell'equo canone, occorrono interventi per alleggerire la pressione degli interessi speculativi sui terreni agricoli, così come occorrono interventi per recuperare alla produzione o ad una utilizzazione razionale i terreni incolti o quelli che i nuovi proprietari destinano a forme di monocultura.

Dopo aver prospettato l'opportunità di norme dirette a precludere l'acquisto dei fondi a chi non sia in grado di utilizzarli attivamente, in aggiunta ai disincentivi di carattere fiscale, e premessa l'esigenza di un equo prezzo per i terreni destinati alla agricoltura, il senatore Pegoraro conclude affermando che la nuova legge, senza voler risultare punitiva per alcuna parte sociale, persegue il fine di una più razionale utilizzazione delle risorse, comprese le risorse umane rappresentate dalle giovani generazioni di coltivatori. Al superamento dei contratti di mezzadria e colonia i senatori comunisti intendono arrecare il proprio contributo, disponibili ad ogni opportuno approfondimento dei vari aspetti del problema, anche nell'ambito di una apposita Sottocom-

missione che sia delegata a predisporre un testo unificato dei vari disegni di legge.

Il senatore Truzzi, senza entrare per il momento nel merito delle varie proposte in esame, sottolinea che l'indagine conoscitiva ha confermato che la materia dei contratti agrari presenta elementi di grande complessità, come è comprovato dalla storia degli ultimi anni, da considerare con la stessa attenzione con la quale il relatore Fabbri ha ripercorso le origini più remote dei contratti associativi. Il problema determina divergenze di valutazione in sede politica, così come presenta elementi di eterogeneità fra le varie Regioni interessate; nello stesso tempo, l'appartenenza alla Comunità economica europea e l'esigenza di una politica di riordinamento delle strutture agricole impongono la rielaborazione dei sistemi contrattuali, di pregiudiziale rilievo per il riordinamento strutturale. Il superamento dei contratti associativi si collega infatti alla tendenza verso una effettiva autonomia dell'impresa agricola, caratterizzata dalla libertà di iniziativa e dalla disponibilità dei prodotti.

Dopo aver concordato sulla opportunità di deferire ad una Sottocommissione la rielaborazione dei testi, il senatore Truzzi, prendendo lo spunto da alcune valutazioni del relatore, sottolinea che nella loro origine ed evoluzione i contratti di mezzadria e di colonia hanno avuto una propria validità ed una propria giustificazione storica. In particolare, da un lato tali contratti hanno permesso di elevare i coltivatori ad una condizione sociale migliore di quella dei salariati o dei braccianti occasionali; dall'altro hanno determinato, da parte dei proprietari, l'investimento di notevoli capitali in aggiunta al capitale fondiario, in aree agricole corrispondenti ad intere Regioni come in Toscana.

Ciò premesso, l'oratore rileva che oggi, secondo l'opinione generale, tali forme contrattuali appaiono superate; e tale orientamento è prevalente soprattutto nelle famiglie coloniche, tese a conseguire sia l'obiettivo della proprietà dei terreni, sia, comunque, la diretta gestione dell'impresa attraverso l'affitto. A tale orientamento si collega anche la valutazione che, fra i vari

elementi che concorrono alla produzione agricola, al fattore lavoro deve essere riconosciuta l'assoluta precedenza.

Il senatore Truzzi rileva, quindi, come il passaggio all'affitto — pur rappresentando qualcosa di meno rispetto al passaggio alla proprietà — sia da ritenere l'obiettivo più facilmente raggiungibile, considerando i mezzi disponibili offerti dalla realtà economica.

Particolare rilievo, nella problematica in esame — aggiunge l'oratore — assume la posizione dei piccoli e medi concedenti, contrari alla conversione per due fondamentali motivi basati su considerazioni di ordine socio-economico. Mentre verrebbero a perdere la direzione dell'impresa agricola, al cui sviluppo sono fundamentalmente legati, sussiste, inoltre, una rilevante differenza fra il ricavo dei concedenti in affitto ed il ricavo dei concedenti a mezzadria e colonia.

Una prima esigenza che sorge è, dunque — sottolinea il senatore Truzzi — quella di avvicinare i canoni di affitto ai compensi dei contratti associativi; al riguardo avanza due proposte. Una prima concerne la revisione dei meccanismi della legge n. 11 del 1971, da attuare — oltre che mediante facilitazioni alle transazioni fra le parti sia sulla durata del contratto che per il canone — attraverso una modifica (da stabilire con legge nazionale, e non regionale che potrebbe dar luogo a risultati socio-economici non equilibrati e meno promozionali nei confronti delle Regioni più povere) della forbice dei coefficienti minimi e massimi ed attraverso la determinazione dei canoni non superiori o inferiori ad un certo rapporto rispetto alle ultime tabelle elaborate dalle Commissioni tecniche; tale revisione — nella quale si manterrebbe il sistema di aggancio al catasto e quella parità fra le parti sociali assicurata dalla citata legge n. 11 — eviterebbe sperequazioni e punti di divergenza. L'altra proposta concerne l'aumento del 10 per cento delle quote spettanti ai mezzadri e ai coloni che non ritenessero di chiedere la trasformazione del loro contratto.

Il senatore Truzzi si dichiara, quindi, favorevole ad una lunga durata, non inferiore a 15 anni, dei contratti di affitto a coltivatore diretto, al posto della proroga; contratti per

i quali (tranne che per quelli in corso, su cui, in sede di prima applicazione, si potrebbero prevedere alcuni scaglionamenti) non dovrebbero introdursi eccezioni di risoluzione. Si dovrebbe, inoltre, prevedere un equo indennizzo (tenuto conto delle varie forme di buonuscita di fatto corrisposte dai proprietari) in relazione alle migliorie apportate, per quei lavoratori che venissero estromessi dalla terra.

L'oratore passa, quindi, ad evidenziare la necessità che la conversione in affitto dei contratti di mezzadria e colonia (per la quale considerazioni di legittimità costituzionale inducono a ritenere opportuno e giusto mettere sullo stesso piano, accanto a mezzadro e colono, il proprietario) soddisfi determinate condizioni, quali la presenza di valide ed attive unità nella famiglia colonica; una adeguata dimensione reddituale dei poderi; la possibilità, per i concedenti tecnici che si occupino della conduzione agricola, di esplicare tale attività sui loro fondi.

Quanto al problema dei piccoli concedenti — per i quali le proposte forme di integrazione di reddito a carico dello Stato sembrano difficilmente attuabili, data la situazione economica generale del Paese e considerando anche che altre categorie potrebbero chiedere analoghe misure — il senatore Truzzi evidenzia la possibilità di mutui e di premi per apporto strutturale, nonché la possibilità di optare per la cessione della terra ad organismi fondiari.

Disposizioni *ad hoc* — aggiunge l'oratore — potrebbero inoltre adottarsi per le concessioni di crediti particolari, che consentano a coloni e mezzadri l'acquisizione delle scorte e di quanto altro necessario nella fase di avviamento, approfondendo, altresì, le prospettive che potrebbero derivare da forme di conduzione associata fra i coltivatori.

Il senatore Truzzi, infine, dopo essersi favorevolmente soffermato sulla proposta che, in caso di controversie fra le parti, vengano esperiti tentativi di conciliazione che evitino il ricorso alla magistratura, conclude rilevando l'opportunità che nella nuova normativa dei contratti agrari gli istituti della mezzadria classica e della colonia vengano

regolati ciascuno in apposito titolo, tenendosi particolarmente conto delle peculiarità che hanno fino ad ora contraddistinto l'applicazione della colonia, specie nel meridione d'Italia.

La seduta termina alle ore 13.

INDUSTRIA (10°)

MARTEDÌ 1° MARZO 1977

*Presidenza del Presidente
DE' COCCI*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Erminero e per il commercio con l'estero Galli.

La seduta ha inizio alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale** » (516).

(Parere alla 6° Commissione). (Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente de' Cocci informa che il Presidente del Senato ha deciso di confermare la precedente assegnazione del disegno di legge, sia in adesione alla prassi, consolidata, secondo la quale i provvedimenti concernenti i problemi del credito vengono deferiti alla 6ª Commissione (indipendentemente dai settori di riferimento), sia per motivi di urgenza che rendono sconsigliabile l'assegnazione del disegno di legge a Commissioni riunite, perchè il dibattito dinanzi ad esse provoca costantemente un allungamento dei tempi tecnici dell'*iter* legislativo.

A nome del Gruppo comunista il senatore Pollidoro riafferma l'esigenza che il provvedimento sia discusso dalle Commissioni riunite, meglio se in sede deliberante, dato che esso riguarda prevalentemente i settori dell'assicurazione, delle strutture produttive e del commercio con l'estero; conclude proponendo un rinvio dell'esame.

Il Presidente, rilevato che la conferma dell'assegnazione del provvedimento deve ritenersi definitiva, pone in risalto l'estrema urgenza di esso e conferma la piena disponibilità della Commissione ad accelerarne al massimo l'iter.

Interviene il senatore Venanzetti che si associa, richiamando peraltro l'attenzione del Governo e delle Presidenze delle due Camere sull'esigenza di coordinare i lavori parlamentari in modo da evitare che periodicamente vi siano Commissioni sovraccaricate di lavoro a fronte di altre, scarsamente impegnate.

Dopo un intervento del senatore Barbi, estensore designato del parere, che domanda taluni chiarimenti e del senatore Girotti, il quale precisa che i problemi investiti dal provvedimento, lungi dall'essere di carattere esclusivamente creditizio, sono di ben altra e complessa natura, prende la parola il senatore Bertone; egli, ricordate l'importanza e l'urgenza del disegno di legge e sottolineata la piena disponibilità del Gruppo comunista a discuterlo con rapidità in sede deliberante di fronte alle Commissioni riunite 6ª e 10ª, asserisce che la discussione in sede deliberante di fronte ad una sola Commissione sembra invece offrire minori garanzie di approfondimento e di adeguato dibattito; non esclude che il suo Gruppo possa, al limite, prendere in considerazione la eventualità di proporre la rimessione del provvedimento all'esame e alla votazione dell'Assemblea; conclude chiedendo un breve rinvio dell'esame.

Dopo interventi del Presidente e del senatore Noè, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

« Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto » (520).

(Parere alle Commissioni riunite 6ª e 11ª). (Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 23 febbraio.

A nome del Gruppo comunista il senatore Pollastrelli, ricordato che il decreto-legge

di cui si propone la conversione prende lo spunto da un accordo raggiunto tra le parti sociali, ribadisce le proposte avanzate dalla sua parte politica e che solo in parte il Governo ha accolto; a suo avviso, infatti, quest'ultimo è andato oltre l'accordo intervenuto, in parte snaturandone le finalità originarie. Nonostante le riserve di carattere generale sullo strumento adottato, conclude, il Gruppo comunista è pienamente disponibile al dialogo ed al confronto sulle diverse disposizioni, al fine di giungere alla stesura di un provvedimento il quale — se terrà in debito conto almeno talune delle più incisive proposte di modifica avanzate — potrà raccogliere il consenso unanime delle parti politiche.

Successivamente il Presidente prospetta l'opportunità di comprendere tra le categorie beneficiarie del provvedimento anche quelle degli esportatori abituali dei prodotti agricoli e dei distributori di gas liquefatto.

Infine, avendo il senatore Antonio Vitale sottolineata l'esigenza di approfondire lo studio della materia, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 19,05.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente
DE' COCCI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Erminero e per il commercio con l'estero Galli.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (464).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 23 febbraio.

Il senatore Milari illustra un emendamento del Gruppo comunista, tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 1 del decreto che prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171; a suo avviso è opportuno che la suddetta norma rimanga in vigore, a salvaguardia e garanzia dei consumatori dalle frodi.

Dopo breve dibattito, cui partecipano il relatore, senatore Antonio Vitale, e il sottosegretario Erminero contrari all'emendamento, questo non viene accolto.

Parimenti non accolto è un altro emendamento del Gruppo comunista, illustrato dal senatore Pollastrelli — cui il senatore Girrotti si è detto favorevole, per considerazioni esclusivamente igienico-sanitarie — tendente ad escludere la vendita delle carni congelate, al quale il relatore e il sottosegretario Erminero si sono detti contrari.

È invece accolto, con l'astensione del Gruppo comunista, un emendamento proposto dal relatore Antonio Vitale e dal senatore Vettori tendente ad integrare l'articolo 4 della citata legge n. 171 del 1964, come modificato nel decreto-legge, con l'aggiunta delle parole « o scongelate » al primo e al terzo comma.

Altresì accolto è un comma aggiuntivo all'articolo 1 (proposto dal relatore e dal senatore Vettori, e nel quale il senatore Milani ha considerato assorbito analogo emendamento del Gruppo comunista), nel quale si precisa che il ricongelamento delle carni è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento e comunque una sola volta.

Si apre quindi un ampio dibattito su un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dal Gruppo comunista, che il senatore Pollastrelli illustra ampiamente; al termine della discussione, cui partecipano i senatori Bondi, Pollastrelli, Catellani, il relatore, il sottosegretario Erminero e il Presidente, il senatore Pollastrelli, a nome del suo Gruppo, dichiara di non insistere per la votazione dell'emendamento, riservandosi di trasfonderne il contenuto in uno o più ordini del giorno.

Successivamente la Commissione, accolto senza modificazioni l'articolo 2 del decreto,

dopo che il senatore Pollastrelli ha ritirato un emendamento aggiuntivo del Gruppo comunista al secondo comma, passa ad esaminare l'articolo 3. Senza dibattito, l'articolo viene accolto con la sostituzione del primo comma con altro, proposto dal relatore, nel quale si prevede che coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono titolari di autorizzazioni comunali per la vendita di carni comprese nelle tabelle II e III, allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971, le quali sono unificate, possono effettuare la vendita anche delle carni congelate, quando gli spacci rispondono alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal decreto e purchè ne diano preventiva comunicazione all'autorità comunale, la quale dispone per l'immediato accertamento delle condizioni stesse.

La Commissione accoglie altresì l'articolo 4 (dopo che il senatore Milani ha ritirato un emendamento al primo comma proposto dal Gruppo comunista), sostituendo tale comma con altro, proposto dal relatore, nel quale si stabilisce che il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 50 milioni; inoltre all'articolo, su proposta del senatore Catellani e del relatore, viene aggiunto un comma con il quale si prescrive che la condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell'autorizzazione.

La Commissione accoglie quindi, su proposta dei senatori Milani ed altri, in un nuovo testo formulato secondo i suggerimenti del Presidente e del sottosegretario Erminero, un articolo 4-bis, nel quale si prevede che le modifiche al regolamento di esecuzione che si rendano necessarie in conseguenza delle modificazioni apportate al decreto in sede di conversione devono essere emanate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno, che verranno successivamente sottoposti all'Assemblea.

La Commissione accoglie un primo ordine del giorno, che il rappresentante del Governo ha dichiarato di accettare, così formulato:

« Il Senato,
in sede di approvazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,

impegna il Governo a fornire una completa relazione sull'avvenuta distribuzione delle 40 mila tonnellate di carne comunitaria assegnate al nostro Paese ».

(0/464/1/10)

VITALE Antonio

Successivamente la Commissione accoglie un secondo ordine del giorno, accettato invece dal sottosegretario Erminero come raccomandazione, del seguente tenore:

« Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 464, con riferimento all'assegnazione dei contingenti di carne congelata derivanti da accordi CEE e provenienti da Paesi della CEE o da Paesi extra comunitari, in esenzione dei diritti di prelievo,

invita il Governo a far sì che il Ministro dell'industria, di concerto col Ministro dell'agricoltura e col Ministro del commercio estero, nella utilizzazione dei contingenti comunitari ed extra comunitari di carne congelata consideri l'opportunità di fare ricorso per quote adeguate alle strutture degli Enti pubblici e loro Società, degli organismi consortili o cooperativi tra dettaglianti o tra consumatori, per garantire il controllo pubblico sulla qualità e sul piano della vendita da effettuarsi attraverso la normale rete distributiva ».

(0/464/2/10) POLLASTRELLI, MILANI, BONDI,
VANZAN, POLLIDORO, VERONESI

Infine la Commissione accoglie un terzo ordine del giorno — anche questo accettato dal rappresentante del Governo come raccomandazione — così formulato:

« La Commissione industria del Senato della Repubblica, in occasione della discussione del disegno di legge n. 464,

invita il Governo ad esaminare la possibilità di assegnare ai Comuni, particolarmente a quelli dotati di adeguate strutture pubbliche o sotto controllo pubblico, in modo prioritario e per adeguate quote dei contingenti, come quello di 11.050 tonnellate di carni congelate, provenienti, nel quadro degli accordi GATT, da Paesi extra-comunitari in esenzione dei diritti di prelievo, affinché vengano venduti, a prezzi e qualità controllati, attraverso la normale rete di distribuzione, con l'eliminazione di eventuali operazioni di accaparramento ».

(0/464/3/10) POLLASTRELLI, MILANI, BONDI,
VANZAN, POLLIDORO, VERONESI

Infine la Commissione dà mandato al senatore Antonio Vitale di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modificazioni apportate e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 12,05.

LAVORO (11°)

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente

CENGARLE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Armato.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dipendenti da cooperative agricole » (369), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri;

« Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese, cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici » (480), d'iniziativa dei senatori Garoli ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Il sottosegretario Armato fa presente l'esigenza per il Governo di acquisire gli elementi concernenti la copertura dell'onere finanziario recato dai provvedimenti. Chiede pertanto che il loro esame venga rinviato. La Commissione concorda.

« Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza » (497).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il senatore Coppo riferisce sulle conclusioni della Sottocommissione istituita nella seduta del 23 febbraio scorso per l'esame degli articoli del decreto-legge. La Sottocommissione — rileva l'oratore — ha convenuto sull'opportunità di proporre alla Commissione la modifica del secondo comma dell'articolo 1 nel senso che nell'articolo 361 del codice della navigazione venga precisato che la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo sono quelle indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione per quanto concerne le indennità previste dagli articoli precedenti. Alla modifica proposta si aggiunge inoltre quella già inserita nell'articolo 1 del decreto-legge come comma aggiuntivo al predetto articolo 361 del codice della navigazione. Il senatore Coppo dà quindi ragione dell'esigenza emersa in seno alla Sottocommissione di sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge che, così come è formulato, non ha alcun senso e si pone anzi in contraddizione con l'intento dichiarato di ridurre il costo del lavoro. Dopo aver chiarito la portata dell'articolo 5 (concernente l'efficacia temporanea delle disposizioni previste dagli articoli 2, 3 e 4) conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge di conversione con le modifiche proposte.

Il senatore Giovannetti ritiene opportuno che la Sottocommissione si riunisca nuovamente al fine di meglio chiarire alcune perplessità a suo avviso derivanti dalla formulazione degli articoli 2 e 3. La Commissione concorda.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, viene ripresa alle ore 11,45).

Il senatore Romei, ad integrazione anche della relazione svolta nella seduta del 16 febbraio, ribadisce gli orientamenti emersi in seno alla Sottocommissione. Precisa in particolare la portata degli articoli 1 e 2 e rileva che la norma dell'articolo 3 è priva di significato e comunque in contrasto con il precedente articolo 2. Poichè, d'altra parte, per effetto del decreto-legge viene a determinarsi una riduzione dei costi aziendali, appare opportuna la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare i provvedimenti conseguenti. Dopo aver sottolineato che la riduzione dei costi delle aziende di credito potrebbe determinare una riduzione di mezzo punto degli attuali tassi attivi (gli istituti di credito hanno dichiarato la loro disponibilità in tal senso), ribadisce l'invito alla Commissione ad accogliere gli emendamenti proposti.

Il senatore Giovannetti svolge alcuni rilievi sull'efficacia limitata nel tempo (fino al 31 gennaio 1979) prevista dall'articolo 5 in ordine alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4; si dichiara quindi contrario alla soppressione dell'articolo 3, osservando che deve in qualche modo risultare dal provvedimento in esame una finalizzazione delle somme che soprattutto le aziende di credito e quelle municipalizzate risparmiano.

Il senatore Ferralasco sostiene che l'articolo 3 va mantenuto con la precisazione tuttavia che le somme non più dovute ai lavoratori devono essere devolute alla riduzione di costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici sulla base di un apposito provvedimento di legge.

Dopo un breve intervento del senatore Basadonna, che dichiara di condividere la maggior parte dei rilievi del senatore Romei, interviene nuovamente il senatore Coppo il quale raccomanda al senatore Romei di evidenziare nella relazione che predisporrà per l'Assemblea la portata dei singoli articoli del decreto-legge e soprattutto lo scopo che si prefigge, di operare una riduzione del costo del lavoro. Dopo aver ulteriormente illustrato il significato inequivoco dell'articolo 2, sottolinea ancora una volta che l'articolo 3, così come formulato, non ha alcun significato giuridico se non quello irrilevante di una

dichiarazione di intenzione. Presenta quindi il seguente ordine del giorno:

« L'11^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 497, proponendo all'Assemblea la soppressione dell'articolo 3 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, con il quale si determina una riduzione dei costi aziendali, impegna il Governo ad adottare e a far adottare dalle autorità competenti le seguenti riduzioni dei tassi di interesse, dei premi assicurativi e delle tariffe ».

0/497/1/11. COPPO, ROMEI, GRAZIOLI, MANNENTE COMUNALE, DERIU

Il senatore Dalle Mura insiste soprattutto sulla necessità di rendere evidente la finalizzazione delle somme che non verranno più pagate ai lavoratori; chiede pertanto il mantenimento del testo dell'articolo 3. A tali rilievi il senatore Romei replica chiarendo ancora una volta l'obiettivo del provvedimento (la riduzione del costo del lavoro): di conseguenza, la soluzione più coerente con il predetto scopo è quella di sopprimere l'articolo 3. Conclude poi osservando, con riferimento all'articolo 5, che è implicito l'invito alle parti sociali di rivedere l'intero sistema delle cosiddette scale mobili anomale prima del termine previsto da tale articolo.

Il sottosegretario Armato replica agli intervenuti dichiarandosi d'accordo per ciò che concerne la modifica proposta al secondo comma dell'articolo 1. Si dichiara invece contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 3 e all'ordine del giorno, ribadendo la necessità di una precisa destinazione delle somme non più pagate ai lavoratori a fini sociali. Dichiarò pertanto che il Governo si riserva di proporre in Assemblea una diversa formulazione dell'articolo 3 o in alternativa di chiedere una delega in ordine alla destinazione di tali somme.

La Commissione quindi accoglie l'ordine del giorno (che verrà sottoposto all'Assemblea) e dà mandato al senatore Romei di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con gli emendamenti apportati e tenendo conto di tutte le osservazioni emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 12,45.

GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente
SCELBA

Interviene il Sottosegretario di stato per gli affari esteri Foschi.

La seduta ha inizio alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Approvazione ed esecuzione dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla Decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data » (550), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3^a Commissione).

Il Presidente Scelba, estensore del parere, illustra il provvedimento concernente la approvazione ed esecuzione dell'Atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento Europeo. Il Presidente relatore sottolinea come la Convenzione in esame modifichi il Trattato di Roma sia per quanto concerne il numero dei rappresentanti, sia per il ricorso ad una legge elettorale, non uniforme (come stabilito dall'articolo 21, terzo comma, del Trattato istitutivo della CEE e dall'articolo 138, terzo comma, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea), ma al contrario affidata ai singoli Stati membri. Il Presidente relatore, dopo aver ricordato il voto espresso dalla Giunta nella seduta del 22 settembre 1976, con il quale si auspicava una sollecita presentazione al Parlamento della Convenzione per le elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento Europeo e del progetto di legge elettorale ad essa relativo, si compiace per la tempestiva presentazione al Parlamento da parte del Governo del disegno di legge di ratifica della Convenzione ed esprime la speranza che la definitiva approvazione in Aula possa avvenire.

nire entro il 25 marzo, data prevista per la riunione del Consiglio Europeo in cui verrà celebrato, proprio a Roma, il ventesimo anniversario della firma del Trattato istitutivo della Comunità europea e dell'EURATOM. Dopo aver espresso il proprio compiacimento per il fatto che il nostro Paese sarà probabilmente il primo degli Stati membri della Comunità a ratificare la Convenzione, e dopo aver sottolineato i problemi che presenterà la legge elettorale ad essa relativa, propone parere favorevole al provvedimento in esame.

La Giunta esprime quindi parere favorevole al disegno di legge, con una modifica formale proposta dal senatore Gonella, nel testo proposto dal Presidente Scelba.

« **Ordinamento della professione di avvocato** » (468),
d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri.
(Parere alla 2ª Commissione).

Il Presidente Scelba, estensore del parere, si sofferma sull'articolo 29, in base al quale gli avvocati abilitati all'esercizio professionale in un Paese della Comunità diverso da quello nel quale effettivamente risiedono, possono svolgere attività professionale anche in Italia e ricorda come sia in corso d'esame presso le istituzioni comunitarie una proposta di Direttiva del Consiglio delle Comunità, approvata dal Parlamento Europeo il 12 febbraio 1976, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati. Dopo aver osservato che il provvedimento in esame non contrasta con la Direttiva comunitaria, il Presidente relatore propone parere favorevole.

Prende la parola il senatore Fenoaltea, che pone il problema della uniformità per quanto concerne l'iscrizione agli albi professionali degli avvocati nei diversi Paesi della Comunità.

Interviene quindi il Presidente Scelba, per sottolineare come la libera professione dell'avvocato nei vari Paesi della CEE sia un problema di natura diversa da quello dello dell'equiparazione dei titoli di studio che presenta notevoli difficoltà.

Dopo un intervento del senatore Gonella, il quale auspica una sollecita approvazione del

disegno di legge relativo all'ordinamento della professione di avvocato, la Giunta esprime parere favorevole al provvedimento nel testo proposto dal Presidente Scelba.

« **Importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed avanzi animali da e per i paesi della Comunità economica europea. Soppressione dei diritti fissi di visita sanitaria** » (474).
(Parere alla 12ª Commissione).

Il Presidente Scelba, estensore del parere, ricorda come il Governo italiano abbia imposto tali diritti (determinati nella tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239) in base all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie e come la legislazione italiana sia stata impugnata con la sentenza della Corte di Giustizia della CEE del 14 dicembre 1972. Considerando che il provvedimento in esame è volto ad ottemperare a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte e ad uniformarsi alla legislazione comunitaria, propone parere favorevole.

La Giunta esprime quindi parere favorevole al disegno di legge, nel testo proposto dal Presidente Scelba.

La seduta termina alle ore 9,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

*Presidenza del Presidente
TAVIANI*

La seduta ha inizio alle ore 17.

Il deputato Bozzi rende noto che nella conferenza dei Capi Gruppo della Camera, che ha avuto luogo questa mattina, è stato sollevato il problema dell'autorizzazione alla RAI ad effettuare la trasmissione — in diretta o in differita — del dibattito che inizierà domani a Montecitorio sul procedimento di accusa nei confronti di alcuni Ministri.

Dopo un breve scambio di vedute, la Commissione concorda che sull'argomento sia inviata una lettera al Presidente della Camera.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prende la parola il deputato Fracanzani il quale dichiara di condividere in massima parte il contenuto del documento predisposto dal senatore Valenza in ordine ai problemi relativi ad una migliore organizzazione dei lavori della Commissione. Ritiene però che qualche punto del documento stesso necessiti di maggiore approfondimento. Ad esempio, il personale a carattere specialistico-professionale, che dovrebbe essere chiamato a svolgere lavori di documentazione, analisi, istruttoria nei vari campi di intervento e di iniziativa degli organi della Commissione andrebbe forse, in parte, attinto dalla RAI. Ciò potrebbe tuttavia sollevare qualche problema con riferimento alla « posizione » di coloro che in tal modo finirebbero per avere una sorta di doppia dipendenza.

Ritiene inoltre necessario che la Commissione stabilisca di richiedere periodicamente alla RAI relazioni sullo stato e sulle prospettive dell'Azienda di poter accedere presso le sedi dell'Azienda medesima per la acquisizione di elementi utili allo svolgimento dei propri compiti. Insiste infine sulla necessità che la Commissione si pronuncii in ordine agli orientamenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della RAI circa la distribuzione dei poteri e delle competenze in seno a tale Consiglio, la nomina di una apposita Commissione di studio, l'ipotesi della creazione di un Comitato esecutivo all'interno dello stesso Consiglio di Amministrazione. L'intervento della Commissione al riguardo sarebbe semplice applicazione dei propri compiti di indirizzo.

Il senatore Pisanò condivide sostanzialmente il documento del senatore Valenza e ritiene che vada particolarmente sottolineata la funzione di Vigilanza della Commissione sulle trasmissioni della RAI, so-

prattutto in presenza di episodi intollerabili di cattivo gusto o di intemperanza verbale cui si abbandonano non pochi di coloro che sono ammessi ai microfoni, specialmente, della radio. Ricorda, al riguardo, il programma « un certo discorso », in « radiotrè », in cui si è ascoltata una serie incredibile di espressioni da codice penale per le quali, appunto, ha creduto suo dovere denunciare i responsabili alla Procura della Repubblica.

L'oratore conclude auspicando che la Commissione si esprima al riguardo, in sede di emissione di indirizzi, in termini tali da stimolare la Concessionaria ad un maggiore controllo su questo riprovevole aspetto della programmazione radiotelevisiva.

Il deputato Delfino ritiene che il senatore Valenza abbia delineato con particolare puntualità i compiti della Commissione e la natura dei rapporti tra la Commissione stessa e la RAI, anche se la soluzione del problema del mancato accoglimento da parte della Concessionaria dei rilievi formulati dalla Commissione non può dirsi ancora trovata. La RAI infatti continua ad operare come se la Commissione non esistesse.

Ritiene quindi che, attualmente, l'obiettivo più importante per la Commissione sia quello di darsi strutture e modi operativi più incisivi in maniera di riaffermare e nel caso, riappropriarsi dei suoi poteri di Vigilanza e di indirizzo nei confronti della RAI.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 18,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agrimi e con l'intervento dei sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Tiriolo e per

la pubblica istruzione Del Rio, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973, aggiuntivi, rispettivamente, alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 » (413) *(alla 3ª Commissione)*;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione dei problemi inerenti all'Accordo del 26 febbraio 1941, firmato a Bonn il 27 gennaio 1976 » (533), approvato dalla Camera dei deputati *(alla 3ª Commissione)*;

« Approvazione ed esecuzione dell'Atto relativo alla elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla Decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottato a Bruxelles in pari data » (550), approvato dalla Camera dei deputati *(alla 3ª Commissione)*;

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province » (566), approvato dalla Camera dei deputati *(All'Assemblea)*;

« Istituzione degli Uffici scolastici regionali per le Regioni Molise, Umbria e Basilicata » (154) *(alla 7ª Commissione)*;

« Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle Università » (513), approvato dalla Camera dei deputati *(alla 7ª Commissione)*;

« Norme sui contratti agrari » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri *(alla 9ª Commissione)*;

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (521), approvato dalla Camera dei deputati *(alla 8ª Commissione)*;

c) *parere contrario sui disegni di legge:*

« Immissione nel ruolo dei dirigenti superiori per i servizi ispettivi del Ministero della pubblica istruzione del personale idoneo nei pubblici concorsi a posti di ispettore centrale, indetti anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 » (218), d'iniziativa del senatore Carraro *(alla 7ª Commissione)*;

« Immissione nel ruolo degli ispettori tecnici periferici dell'amministrazione scolastica degli idonei nei concorsi a posti del ruolo degli ispettori centrali » (293), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri *(alla 7ª Commissione)*;

« Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (469), d'iniziativa dei senatori D'Amico ed altri *(alla 7ª Commissione)*;

« Modifiche ed integrazioni all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme particolari e transitorie sull'ammissione alla prova orale del prossimo concorso a posti di direttore didattico » (487), d'iniziativa del senatore Murmura *(alla 7ª Commissione)*;

« Integrazione e modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (491) *(alla 7ª Commissione)*, d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione » (356), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri (alla 10^a Commissione);

« Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta » (379) (alla 1^a Commissione);

« Normativa organica per i profughi » (391) (alla 1^a Commissione);

« Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero » (398), approvato dalla Camera dei deputati (alla 9^a Commissione);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni » (549), approvato dalla Camera dei deputati (alla 6^a Commissione);

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato" » (416) (alla 8^a Commissione);

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note, con Allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1° giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970 » (425), approvato dalla Camera dei deputati (alla 3^a Commissione);

c) *rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:*

« Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri (alla 9^a Commissione);

« Norme in materia di contratti agrari » (258), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri (alla 9^a Commissione);

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri (alla 9^a Commissione);

« Norme sui contratti agrari » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri (alla 9^a Commissione).

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale » (516) (alla 6^a Commissione);

« Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (521), approvato dalla Camera dei deputati (alla 8^a Commissione);

« Rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave "Cavtat" di bandiera jugoslava, affon-

data nelle acque territoriali italiane » (522) (alla 8ª Commissione);

b) *rimessione alla Commissione del disegno di legge:*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province » (566), approvato dalla Camera dei deputati (alla 6ª Commissione);

c) *rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:*

« Riordinamento dell'indennità di istituto ed altri provvedimenti per l'Arma dei carabinieri e gli altri corpi di polizia » (129), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri (alla 1ª Commissione);

« Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari » (314), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri (alla 6ª Commissione);

« Contributo al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) » (432) (alla 3ª Commissione);

« Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari » (444) (alla 4ª Commissione);

« Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese, cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici » (480), d'iniziativa dei senatori Garoli ed altri (alla 11ª Commissione);

« Norme sull'interruzione della gravidanza » (483), d'iniziativa dei deputati Faccio Adele ed altri, Magnani Noya Maria ed altri, Righetti ed altri, Bonino Emma ed altri, Fabbri Seroni Adriana ed altri, Agnelli Susanna ed altri, Corvisieri ed altri, Pratesi ed altri, Piccoli ed altri; approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato (alle Commissioni riunite 2ª e 12ª);

« Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e per l'affidamento preadottivo dei neonati » (515), di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri (alle Commissioni riunite 2ª e 12ª).

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Schiano, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole, condizionato all'introduzione di un emendamento, sul disegno di legge:

« Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (521), approvato dalla Camera dei deputati (alla 8ª Commissione).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ottaviani, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni » (549), approvato dalla Camera dei deputati (alla 6ª Commissione).

IGIENE E SANITA (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 1° MARZO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pinto, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole, con osservazioni, sul disegno di legge:

« Rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave "Cavtat" di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane » (522) (alla 8^a Commissione).

COMMISSIONE SPECIALE**per i problemi ecologici****Comitato per i pareri**

MARTEDÌ 1° MARZO 1977

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Faedo, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:

« Rimozione degli effetti di carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave « Cavtat » di bandiera jugoslava, affondata

nelle acque territoriali italiane » (522) (alla 8^a Commissione);

parere favorevole sul disegno di legge:

« Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (477) (alla 12^a Commissione).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

Sottocommissione permanente per l'Accesso

MARTEDÌ 1° MARZO 1977

*Presidenza del Presidente
BOGI*

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

SEGUITO DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

Il Presidente rileva che la Sottocommissione non è in numero legale e rinvia pertanto la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,40).

Il Presidente, constatata nuovamente la mancanza del numero legale, avverte che la Sottocommissione sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle ore 19,50.